

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

103

B

23/2


Rec 34882

Bartolini
1747

XIV f 9

M

IL D...
VOL...
LIBRO SECONDO
DE REGALI



UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI SCIENZA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1844

DI
V
I

AVC
1844
JAN 1
1844

1844

**IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SECONDO
DE' REGALI.**
Cioè.



Degli Offizij venali ; De' luoghi de' Monti, e
rendite col Principe ; De' dazij , e gabelle ; De'
Sali , e Saline ; De' minierali , e miniere ; De' te-
fori, et escauazioni; Delle monete; Delle strade, e
luoghi publici ; Del fisco, e delle confiscazioni, e
pene ; De' porti, e de mercati ; Delle peschiere, e
caccie riseruate ; Della ragione di guerra , e dell'
armamenti; Della podestà di toglier le ragioni del
terzo ; Di fare, e disfare le leggi ; E di altre
cose simili , che sono di sola ragione
del Principe ,



IL DOTTOR

VOLGAR

LIBRO SECONDO

DE' REGALI

Cioè.

Degli Offizj venuti; De' luoghi de' Monti; e
rendite col Principe; De' dritti; e gabelle; De'
Sali; e saline; De' minerali; e miniere; De' co-
lori; e elevarioni; Delle monete; Delle finanze
luoghi pubblici; De' dritti; e delle confestioni; e
pene; De' porti; e de' mercati; Delle peschiere; e
caccia insieme; Della ragione di guerra; e dell'
armamento; Della potestà di regner le ragioni del
re; De' dritti; e distinte le leggi; E di altre
coscienze; che sono di sola ragione
del Principe.



INDICE
DE' CAPITOLI
DEL SECONDO LIBRO
DE' REGALI.



CAPITOLO PRIMO.

DEl nome, & introduzione de' Regali; Et
in quali cose consistano.

CAP. II.

Degli offizij venali, vacabili, ò perpetui.

CAP. III.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono
rendite, ò compre, ò giuri sopra gabelle, ò
fiscali, ouero arrendamenti, E di altri effetti
del Principe, ò della Republica.

I N D I C E

C A P. I V.

Delle Gabelle , dogane , collette , tasse , dazij,
e dell' altri pesi pubblici .

C A P. V.

Del Sale , e delle Saline .

C A P. V I.

Delle Miniere , e minerali , di oro , argento , ra-
me , ferro , alume , vitriolo , solfo , e fimi-
li ; Come anche delle fodine di pietre e di
altre materie ; E delli tesori , & altre cose
sotto terra .

C A P. V I I.

Del fisco , e ragioni fiscali , e delle pene , e multe,
e confiscazioni .

C A P. V I I I.

Delli beni vacanti , e delli beni naufragati ; ò
in altro modo derelitti , quando siano di
ragion regale , in maniera che spettino
al Principe , ò al fisco , ouero à chi spet-
tino .

Delle

CAP. IX.

Delle Monete.

CAP. X.

Delle fiere, e mercati; E delli pesi, e misure.

CAP. XI.

Delle tratte, ò estrazioni; E delle represaglie.

CAP. XII.

Delle peschiere, e pescagioni; E delle caccie riservate, ò proibizioni della caccia, e pesca.

CAP. XIII.

Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano; Et anche della podestà di proibire, li molini, i forni, i macelli, le pizzicarie, & altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andare alli proprij.

CAP. XIV.

Delle angarie, e perangarie, e facoltà d' esigere da vassalli, ò da altri, li seruizij reali, ò personali.

Del

C A P. X V.

Del Mare, e de' suoi porti; e de' fiumi, e laghi, e loro ripe.

C A P. X V I.

Delle vie, ouero strade publiche; E delle piazze, e de' teatri, e di altri luoghi publici.

C A P. X V I I.

Delli palazzi, e castelli, fortezze, e fortificazioni.

C A P. X V I I I.

Dell' arme, armarie, & armamenti così per terra, come per mare; E della ragion di guerra, e di formar' esercito.

C A P. X I X.

Della podestà di dispensare alle leggi, e fare qualche da Magistrati, ò da Giudici ordinarij non si può fare; Come, di dare indulti generali, ouero far grazie particolari de' delitti, e di rimetter bandi, ò condanne, e dar moratorie à debitori, ouero dar' indulti di far testamenti, ò altre disposizioni, senza le solennità prescritte dalla legge; E di legittimar bastardi, di abilitar minori, dispensando

fando all' età , e di dispensar gl' incapaci , e cose simili ; E particolarmente , quando dette dispenfe , ò abilitazioni, portino seco il pregiudizio del terzo .

C A P. X X.

Della podestà di creare li Magistrati & ufficiali , e quali persone si debbano assumere ; Et anche della podestà di conferire li titoli , e le dignità, di Principi , Duchi , Marchesi , e Conti ; Come anche di creare Dottori , e Notari ; Di eriger pubbliche vniuersità , ò studij ; Di conceder priuilegij di nobiltà , e di cittadinanza , e di far altre simili concessioni .

C A P. X X I.

Della podestà del Principe di togliere gli offizij , benefizij , cariche , e robbe concesute , e di riuocare le grazie fatte, con casi simili ; Ouero di disporre delle robbe , e delle ragioni del terzo .



CAPITOLO PRIMO.

Del nome, & introduzione de' Regali, & in quali cose consistano.

SOMMARIO.

- 1 **C** He il nome de' Regali non si usi dalla legge civile, mà vene fosse l'uso.
 - 2 Della ragione perche appresso alli Romani, non si usasse questo termine de' Regali.
 - 3 Che ve ne fosse l'uso appresso i Romani.
 - 4 Il Principe è marito della Republica, e le pubbliche rendite sono la dote,
 - 5 Donde sia derivato questo termine de' Regali.
 - 6 Quali siano le regalie descritte dalla legge.
 - 7 Che la descrizione non sia intiera, e quali siano gli altri Regali.
 - 8 Della ragione per la quale dalla legge non si descrivono quest'altre regalie maggiori.
 - 9 Li regali maggiori non si possono concedere, ne dismembrare dal principato.
 - 10 Si distinguono più sorti di Regali.
 - 11 La regola è che li Regali non si possono ottenere.
- Tom. II. de' Reg. B senza

senza titolo del Principe Sourano .

12 *Quando gioui il possesso centenario ò immemorabile .*

13 *Quando , e come li Regali anche inseparabili , si possono ottenere dagl' inferiori .*

14 *Dell' ordine che si tiene nel trattare de' Regali , e primieramente degli officij , e luoghi di monti .*

CAPITOLO PRIMO.



I

Ncorche nel corpo delle leggi ciuili de' Romani , secondo la compilazione di Giustiniano , non si troui questo termine de' Regali , e di Regalie ; Nondimeno certa cosa è per comune , e concorde tradizione degl' Istori- ci , che nell' antica Republica , ò Imperio Romano , come anco in tutte l'altre più antiche Monarchie , e Republiche , ò principati , ve ne fusse l' vso , come di dote peculiare del principato , necessaria per le publiche spese , così in guerra , come in pace .

Vengono questi Regali significati con diuersi vocaboli , secondo la loro diuersa qualità , essendo probabile che nella Republica Romana non si vfasse questo termine de' Regali , anzi che , forse
2 anticamente vfato , si bandisse , per l' abborrimento ,
che

che il popolo Romano, dopò l'espulsione di Tarquinio superbo settimo, & vltimo Rè, essendosi posto in stato di libertà, haueua al nome regio; In maniera che quando anco perdè la libertà, e ritornò al gouerno monarchico d'vn solo, fù per detta causa adoprato il nome d'Imperadore il qual era molto minore, come significante vn Capitan generale d'essercito, suddito al Rè, ò ad altro Principe, che però è molto probabile, che si adoperaffe altro termine, ouero nome meno abborrito; Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana), è la più antica, e la più stimabile istoria, che sia nel mondo, in occasione di far menzione de' Romani, li quali all'ora erano in stato di Republica, per la confederazione fatta con Maccabei, dice che riduceffero in loro potestà le miniere dell'oro, e dell'argento in Spagna.

Come anco gl'Istorici, concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazij, de quali parla anco la legge ciuile, come spettanti alla Republica, & alla Camera del Principe.

Il che anco si comproua da quello, che si dirà à basso trattando del sale, e delle saline, che fin' da quei tempi erano di ragion publica; Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono regali, se alcune di esse fussero anticamente di questa specie ò nò;

Mà per qualche spetta all' vso del genere de' regali , non si dubita che sia antichissimo , e da che nacque il principato , ò la repubblica , poiche à questa bisogna necessariamente dar la dote per
 4 il suo mantenimento , essendo il Principe marito della repubblica , la quale dà al medesimo per supportar li pesi del matrimonio politico, la sua dote, che consiste in queste rendite pubbliche , le quali si dicono regali .

Mà ciò che sia appresso gl' Istoricj, e gli Antiquarij; Appresso i Giuristi, e particolarmente appresso i feudisti questo termine, ouero vocabolo de regali, è cauato da vna cōuenzione fatta trà Federico Im-
 5 peratore , & alcune Città di Lombardia ; Poiche hauendosi queste vsurpata qualche libertà , e ragione di principato , che dall' Imperadore si pretendea non essersi potuto fare ; Quindi , doppo vna fiera guerra, nella pace , che si dice di Costanza, fù dichiarato, quali fussero quelle regalie , e rendite , ouero prerogatiue , che douessero à loro spettare per sostentamento de' publici pesi .

Nelli capitoli dunque di detta pace, con vocaboli in parte barbari , e non vsati dagli antichi professori della lingua latina (così richiedendo la
 6 qualità di quei secoli, li regali sono descritti con quest' ordine; Cioè; Le armandie; Le vie pubbliche ; i fiumi nauigabili , ò quelli non nauigabili , de' quali si forma il nauigabile ; I Porti ; Le ripe ; Le
 doge-

dogane, ò gabelle; Le monete; Le pene, e confiscazioni; Li beni vacanti, ouero che in altro modo per delitti spettino al fisco; Le angarie, e perangarie; La facoltà di deputar' i Giudici, e Magistrati; Le rendite delle pescagioni; Le saline; Le decime, ò altre porzioni de' tesori douute al Prencipe; Et i palazzi, che sono nelle Città. A

A
Di detta con-
uenzione si
parla nel lib.
1. de feudi
nel disc. 2.

7 Questa descrizione non è intiera, nemeno significa tutte quelle cose, le quali spettano al principato, e che oggidi in pratica sono di ragion pubblica, mentre si tralasciano le preminenze, e le regalie maggiori; Cioè la souranità, e la ragione del principato con la sourana giurisdizione, & imperio de' popoli; La facoltà d' infeudare; L'altra facoltà di fare, e disfar le leggi, ò à quelle dispensare; La podestà di togliere la ragione del terzo; Come anco sono gli offizij venali, usati anco in tempo dell' Imperio Romano, & oggidi frequenti in tutti i principati, li quali di concorde volere de' Dottori vengono stimati di ragion di regalie, conosciuta dalla legge ciuile, che l' esplica col nome, ouero vocabolo di milizia; Et anco quelle rendite, ò ragioni, che si hanno da priuati col medesimo Principe, sopra le gabelle, e le altre entrate pubbliche, le quali in Roma, & in altre parti d' Italia si dicono luoghi de' monti, ò compere, et in altre si dicono fiscali, ouero entrate sopra gli arrendamenti, et in Spagna.

gna si dicono Iuros del Rey, mentre parimente di comun consenso de' Dottori, queste sono regalie, anzi le più frequenti dell'altre.

La ragione, per la quale, nella detta convenzione, ouero costituzione Imperiale, non si fa menzione di quest'altre regalie, nasce perche iui
8 furono esplicate solamente quelle cose, che douessero spettare à dette Città, restando tutte l'altre, le quali cadono sotto il genere de' regali, in potere dell'Imperadore; E particolarmente quelli che si dicono maggiori, ò di prim'ordine, connaturali, e necessariamēte annessi al supremo principato, & alla sua corona come da questa inseparabili.

Non potendosi dare il caso, che vn Principe souerano possa fare vn'altro Principe souerano totalmente à se vguale, ma che possa solamente dare
9 gli altri regali minori, e del second'ordine, come separabili, i quali per concessione del souerano, ouero in vigore di prescrizione immemorabile, possano spettare anco à feudatari, ò ad altri inferiori magistrati, anzi anco à persone priuate.

Quattro dunque sono le sorti de' regali; La prima, la quale consiste nell'alto, ò altissimo dominio, e nella souerania; E questa non è concedibile, nè separabile dal principato; La seconda è di quei regali, li quali anco si dicono maggiori, è di prim'ordine, non congrui se non à quelli, i quali habbiano ragione di principato, e però concedibili

bili, e congrui à i feudatarij maggiori, li quali si dicono regali, ò di dignità; Come sono; Il fare, e disfar le leggi, & à quelle dispensare, L'hauere ragione di guerra publica e di esercito; Il dar le reprefaglie; L'imporre gabelle, e cose simili; La terza si dice de' regali minori, compatibili anco co'l feudo inferiore, e subordinato, il quale non habbia ragione di principato, ma di semplice baronia, conforme la distinzione data nel lib. 1. de' Feudi; Come per esempio sono; La facoltà di collettar li sudditi; Il poter hauer le ragioni priuatiue del sale, de' forni, molini, e macelli, e cose simili, le quali si accennano in questo libro, che siano di ragion regale, ma possono essere in potere di questi signori inferiori; E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi; E la quarta specie è di quelli regali, li quali conuengono anche à persone priuate, purchè non habbiano annessa giurisdizione, ò imperio, nè qualità feudale; Come sono gli accennati offizij venali; Et i luoghi de' monti, ò rendite pubbliche; Ouero la prerogatiua di pescare co' ragion priuatiua, e cose simili, conforme si vede da tutta la serie di questo libro, trattando delle diuerse specie di regalie; Ancorchè veramente in questo caso li particolari posseggano più tosto il frutto, el'vtile, che la sostanza della regalia.

La regola générale dunque, la quale si hà in questa materia, è che i Regali non possono hauerfi
 11 da priuati, ò dagl' inferiori, senza titolo, ouero sèza concessione del Principe sourano, se non quando vi concorresse vn possesso immemorabile, ò almeno centenario, senza che apparisca di principio vizioso in contrario, quando à questo il medesimo possessore restringa il suo titolo, e possesso; Non già quando, àcorche apparisca di qualche titolo, il quale si scopra vizioso, ò mancante, nondimeno, non resti esclusa la possibilità di vn' altro titolo migliore, e sufficiente, la proua del quale senz' altra giustificazione risulta dal tempo immemorabile, ò centenario; Quando però si tratti de
 12 regali (come sopra) minori, e del second' ordine inferiore, li quali siano soliti concedersi à sudditi & à persone priuate, in maniera che possano stare separati dal supremo principato, non già quando si tratti de' primi, e de' maggiori, mentre questi sono imprescrittibili; Questa qualità di essere inseparabili, hà luogo nella regalia abituale, e nella sostanza, non già nella comodità, ò nell' utile
 13 & emolumenti della medesima, atteso che questa compatibilmente può dirsi di ragion priuata, e può spettare à priuati, & alli feudatarij inferiori per priuilegio, ò per concessione, ouero per beneficio di detto possesso antico immemorabile, ò centenario, & anco del quadragenario, accom-
 paginato

paguato dà vn titolo, il quale sia giustamente creduto legitimo, ancorche in effetto non fusse tale, e come i Giuristi dicono, putatiuo, di buona fede, dipendendo il tutto dalla qualità de' medesimi regali, e loro natura, come àco dalle leggi scritte, ò non scritte, ò dagli stili particolari de' principi; Che però non è possibile che in ciò si possa dare vna regola generale applicabile ad ogni caso; Douendosi in ciò auuertire, che altro è la ragion regale nell' abito, & altro, è nell' atto, ouero nel comodo, sì che l' incapacità delle persone priuate, camina al primo effetto, e non al secondo; Come per esemplo la ragion di metter gabelle è del Principe, ma il possedere gli emolumenti di quelle, può essere de' particolari, con casi simili. B

Trattando dunque singolarmente dell' accennate forti di regalie; Si tiene l' istess' ordine tenuto nel secondo libro del Teatro, doue si tratta di questa materia de' regali, ancorche non
 14 sia quell' ordine, col quale caminano i feudisti sopra l' esplicazione di detta conuenzione, ò concordia Imperiale, per l' istessa ragione generale assegnata nel proemio sopra tutto l' ordine di quest' opera, e particolarmente, perche gli officij, & i luoghi de' monti, ò ragioni col Principe, sono più frequentemente di ragione priuata, che però conuiene adattarsi à qualche più richiede l' vso comune, e la pratica del foro.

B

*Delle sudette
 specie ò distin-
 zioni di Re-
 gali si accen-
 na qualche
 cosa nel detto
 disc. 2. & 81
 & anco nel
 disc. 63. 64.
 65. & 72. del
 libro 1. de'
 Feudi.*

CAPITOLO SECONDO

Degli officij venali, vacabili, ò
perpetui.

S O M M A R I O.

- 1 **C**ome furono introdotte le milizie.
- 2 E come li feudi sono resi venali.
- 3 Dell' introduzione degli officij venali.
- 4 Della ragione della venalità, & in che consista il loro valore.
- 5 Gli officij sono de regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.
- 6 Degli officij venali delle Città suddite.
- 7 Quando si possino concedere gli officij prima che vacchino.
- 8 Degli officij che si comprano in testa d' uno con denaro di vn altro, se, & à chi spettino, si distinguono più casi, equando entri la donazione.
- 9 Che cosa operi la riserva del decreto negli officij.
- 10 Quello che hà la riserva del decreto, è preferito anche à quello, il quale, dà il denaro per la compra.

Se,

- 11 *Se, e quando l' officio, ò il suo prezzo, vada imputato nella legitima.*
- 12 *La donazione che si presume da chi dà il denaro per l' officio, si dice per causa di morte.*
- 13 *Della riserva del decreto à fauore del creditore, che cosa importi.*
- 14 *Gli officij non si possono obligare senza assenso.*
- 15 *Della proposizione che gli officij della Corte Romana siano in commercio, come vada intesa.*
- 16 *Che quello che dà il denaro per la compra, non sia preferito.*
- 17 *Se l' officio si venda senza assenso, che cosa si acquisti al compratore.*
- 18 *Che cosa dia il venditore dell' officio quando vi concorra l' assenso del Principe.*
- 19 *Il secondo compratore con assenso è preferito al primo senza l' assenso.*
- 20 *Del concorso de' creditori sopra l' officio.*
- 21 *Quando la riserva del decreto sia inualida.*
- 22 *Se la riserva del decreto suffraghi anche per i fruttuosi, ò per l' usure.*
- 23 *Qual' azione habbiano li creditori senza riserva di decreto, ò assenso sopra l' officio.*
- 24 *Quando il prezzo sia dell' istessa natura.*
- 25 *Degli officij, li quali vadano regolati conforme le robe indifferenti.*
- 26 *Negli officij la concessione dell' assenso, ò decreto, non pregiudica in caso di deuoluzione.*
- 27 *Che il Principe sia tenuto cōcedere la licenza per la*

20 IL DOTTOR VOLGARE

vendita e quando la possa negare.

28 *Se in queste licenze entri la regola delle risegne fatte da quelli, li quali muoiono presto.*

29 *Quando l' officio non vaci per morte dell' officiale.*

30 *Dell' altre questioni sopra questa materia d' officij,*

C A P. I I.



I

CONFORME nella republica Romana, l'introduzione delle milizie non fù, perche douessero esser' venali, mà per premio, e remunerazione dè soldati benemeriti, per il che da ciò. presero la denominazione; Mà poi, dandosi in tutte le buone introduzioni la corrottezza, diuentaron venali, cōforme apparisce dal corpo delle leggi ciuili, in occasione degl' imprestiti fatti per far queste compre, ouero dell' imputazione di quel, che dal padre si spendesse per comprare la milizia per il figlio.

2. Così parimente, è occorso nell' introduzione dè feudi, sotto dè Longobardi, ò dè Normandi, ò dè Germani, secondo la varietà dell' opinioni, atteso che i feudi furono introdotti come vna specie dè beneficij, per premio, e mercede dè benemeriti, mà poi in progresso di tempo si son' fatti venali. L'istesso appùto è occorso negl' officij, li quali oggidì sono

3 sono venali, vsati quasi in tutti i principati d'Europa, e particolarmente con molta frequenza in Roma, e forse, con maggiore nella Francia.

4 La ragione della venalità, come anco, il valore, ò il prezzo nò depēdono da quella amministrazione, la quale forse accidentalmente sia à loro annessa, mà principalmente nasce dagli vtili, & emolumenti borsali, che seco portano; Che però nasce da chiara ignoranza lo scandolo d'alcuni, li quali credono la venalità in quella parte, che riguarda l'amministrazione della giustizia, & anco il passaggio alle dignità, contenendo ciò vn'error manifesto nato dalla poca pratica, mentre in effetto il prezzo resulta dagli emolumenti, nell'istesso modo, che segue in quelli officij, à quali non è annessa amministrazione alcuna, nè portano tal passaggio. A

A
Nel disc. 2. di
questo libro.

5 Sono però questi officij venali di ragione regale, come quelli, che non si concedono, se non dal Principe per grazia, la quale per comune stile si riduce in scrittura, e conseguentemente il solo possesso senza titolo, ancorche di tempo considerabile, non suffraga B, se non qādo fosse di tēpo immemorabile, in vigor del quale, per la facoltà di allegare ogni titolo migliore, si possa allegare il priuilegio, ò la concessione del Principe; Bensì che in questi officij venali per lo più vitalizij, molto di raro questo titolo presunto si riduce alla pratica.

B
Nel disc. 14.

Et

Et àcorche ad imitazione degli officij, che il Principe cōcede, si siano introdotti simili officij venali anco dalle Città suddite, ò dalle loro comunità, come particolarmente insegna la pratica in Roma, che la Camera del Popolo (che vol dir' il medesimo che la Comunità della Città) hà molti di questi officij ; Nondimeno , dipendendo tutto ciò , più dalla podestà del Papa , comunicatagli come Principe supremo, che per autorità propria, vanno regolati con gli stessi termini di regali, in maniera, che vi bisogna il titolo, senza il quale non suffraga il possesso, eccetto nel detto caso dell' immemorabile . C

C
Di questi officij del Popolo si parla nel disc. 3. & 14.

In questo però consiste la differenza trà il Principe sourano, ò il suo Vicario, ò altro Magistrato, à chi sia comunicata la sua suprema podestà, e le Città suddite; Cioè che à queste, & alli loro magistrati non si dà la facoltà di concedere, ò vendere gli officij prima della vacanza, nè di far le concessioni preuētiue, cōforme si concede al Principe, per due ragioni, le quali sopra ciò si assegnano dà Dottori ; L' vna cioè per non indurre il desiderio della morte del possessore, nè per dar' occasione di machinarla; Et l'altra più efficace, perche gli officiali, e magistrati inferiori nō possono far' auanti tempo qualche, succedendo la vacanza, spetterebbe alli loro successori, poiche farebbe essercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più .

Niu-

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera, che quando vi concorra il consenso del possessore dell' officio, sicche così cessi la prima ragione; Et ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo magistrato, sicche cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preuentive, le quali si dicono abusive, fatte dagl' inferiori magistrati, si sostengano. D

D
Nel detto disc.
3. e nel disc. 1.
del l. 4. dell' 2.
fiteusi.

8 Occorre molto frequentemente, che questi officij si comprino in persona d' vno, con denaro di vn' altro; E dà ciò nascono molte questioni trà loro diuerse, le quali però deuono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equiuoci, li quali paiono nella facoltà legale contranaturali, per questo rispetto di non ben distinguere i casi, e di confondere l' autorità, e le dottrine, che parlano d' vn caso, applicandole all' altro.

Il primo dunque è quello, quando vno à sua vtilità compri col proprio denaro l' officio in testa, ò in persona di vn' altro, forse perche così contienga al suo stato, ò perche stimi più espediente correr il pericolo della vita di vn terzo, che della propria, ò forse perche quello sia più giovane, ò di miglior complessione, facendo il tutto à comodo, & vtile proprio, senza volontà di darne comodo alcuno à quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per il detto pericolo, ò vacazione per morte naturale, ò ciuile. E

E
Di questa specie di compra degli officij à comodo proprio in testa, d' altri, e dell' altre specie si parla nelli discorsi 1. 4. 7. 10. & 19.

Et

Et in tal caso, è solito spedirsi l' assenso del medesimo Principe, il quale sapendo tutto ciò, conferisca l' officio in persona del terzo, che si dice titolare, con referuare però à quello, che dà il denaro, tutti gli emolumenti, e gli vtili, & anco la facoltà di sforzare il titolare à vendere l' officio ad ogni sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità, quando però vi còcorra la nuoua licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono à chi con piena ragione possedesse l' officio in persona propria, se volesse venderlo.

Questo assenso, nella Corte Romana, si dice riferua del decreto, la quale opera, che si stima padrone, e libero disponente dell' officio, e dè suoi emolumenti, quello, à fauore di chi si sia fatta la riferua; Per gli effetti suddetti però, non già per la sostanza dell' officio, il quale tuttauia risiede nel titolare; Che però se il referuario morisse, trasmetterebbe alli suoi heredi, à corche estranei, tal riferua, poiche il suo dominio non consiste nella sostanza dell' officio, mà nel prezzo, e negli emolumenti.

Et all' incontro, se viuente il referuario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell' officio; Ouero che per mancamento del medesimo nell' essercizio, ò per altro rispetto, nè seguisse la vacanza per quella morte,
che

che i Giuristi dicono ciuile, non giouerebbe la soprauiuenza del reseruatario, mentre questo hà eletto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua; Ilche anco la pratica insegna nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol' metter' in testa d'altra persona, che del creditore. F

F
Di queste compagnie si parla nel lib. 5. nel suo titolo particolare delle compagnie d'officio.

Il secondo caso è, quando parimente l' officio si compri in testa d' vno, col denaro d' vn' altro, il quale non ottenga detta riserua, nè faccia altra dichiarazione; Et in tal' caso, tutto l' officio, così in sostanza, come nell' vtile si acquista al titolare, e se quello, il quale dà il denaro, farà estraneo, o anche parente, mà non habbia obbligo di legitima, verso l' ufficiale, si presume vn' implicita donazione del prezzo da lui dato à quest' effetto; Venendo questa donazione stimata valida, ancorche non vi interuengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere vn' atto, che si fa coll' autorità del supremo Principe; Bensì, che essendo vna semplice presunzione di legge, questa cessa, quando vi sia la proua in contrario, non solamente espressa, e vera, mà anco presunta, & amminicolatiua, la quale escluda detta donazione; Et in tal caso, quello il quale dà il denaro, resterà creditore dell' ufficiale come di vn mutuo, senza acquistare ragione sopra l' officio, e sua sostanza, poiche per causa della regalia, questa non si acquista senza il consenso del Principe, cōforme si di

G
*Di questa pre-
 la 10. e per
 causa della ri-
 serua del de-
 creto a fauore
 de creditorì s'
 parla nelli di-
 scorsi 4. 10. 11
 & 12.*

ce nel concorso de creditorì dell' ufficiale sopra l'
 10 officio, ò suo prezzo, in maniera che vn credito-
 re, il quale dopoi dia denaro all' ufficiale con detta
 riserua, farà preferito à quello, il quale hauesse da-
 to il denaro per la compra del medesimo offi-
 zio. G

Quando poi quello, che dà il denaro, sia padre,
 ò in altro modo obligato alla legitima verso l' of-
 11 ficiale, ò che per altra causa gli fosse debitore, in
 tal caso entra la questione dell'imputazione, ò del-
 la cōpensazione rispettiuamente; Circa la quale,
 ancorche trà Dottori si scorga qualche varietà;
 Nondimeno, la verità è, che questa sia questione
 più di volontà, e di fatto, che di legge; E conse-
 guentemente, non vi si può dar' vna regola
 certa, mà il tutto dipende dalle circostanze
 del fatto, dalle quali si desuma l' animo di do-
 nare, ò rispettiuamente d' imputare, ò ripetere, se-
 condo le presunzioni, trà le quali gran luogo oc-
 cupa la verisimilitudine. H

H
*Di ciò si par-
 la nel discorso
 150. di questo
 libro.*

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo
 denaro acquista l' officio in persona d' vn' altro, ot-
 tiene parimente la detta riserua del decreto, così
 per gli emolumenti, come per la libera disposi-
 zione dell' officio, e del suo prezzo, mà la restrin-
 ge alla sua vita solamente; Et in tal caso camina
 l' istesso, che nel primo caso, e sopra il dominio,
 e disposizione, quando questa segua; Mà non se-
 guen-

guendo s' intende il prezzo donato al titolare, il quale però ne resta pieno, e libero padrone; E molto più quando ciò si esprima, essendo gran differenza tra il caso, che si esprima, o no, poiche nel primo vi concorre la proua certa, e chiara, e nel secondo resta presunta, che può togliersi anco con presunzioni più forti, senza necessità di proua concludente in contrario. I

I
Nel detto disc.
1. di questo l.

¹² Nell'vno, e nell'altro caso però, questa espressa, o tacita donazione, si dice per causa di morte, più che trà viui, riceuendo la sua essenza, e perfezione dalla morte, e conseguentemente ne risulta, non solamente la facoltà di reuocarla, e di poter disporre in contrario, mà anco ne nascono gli altri effetti, che porta seco la donazione per causa di morte, de quali si tratta nel lib. settimo nella materia delle donazioni; Quando per altre proue, anco presunte, non apparisca della volontà perfetta, e determinata, di fare vna donazione trà viui, da principio perfetta, & irreuocabile, essendo tutta questa questione di volontà, e conseguentemente più di fatto, che di legge. L

L
Nel detto disc.
24. di questo
libro.

Il quarto caso è, quando il titolare compra l'offizio per se medesimo, & à suo comodo, e pericolo, mà no hauendo il denaro, lo piglia imprestito da altri, à fauore de quali si faccia la detta riserua del decreto, con l'istesse clausule, e facoltà di disporre de frutti, & emolumenti, & anco di

forzare il titolare alla vendita.

Et in questo caso, ancorche da alcuni Dottori,
 13 & anche dalla Rota si sia detto, che tal riserua im-
 porti dominio, e che il riseruatario possa dirsi pa-
 drone, nella maniera che si è detto nel primo ca-
 so di sopra distinto; Nondimeno ciò contiene vn
 equiuoco chiaro, poiche veramente tutto il domi-
 nio, e conseguentemente il comodo & il perico-
 lo, che sono sequela del dominio, spettano all'of-
 ficiale, e non à creditori, in maniera che se l' of-
 ficio vacasse per morte naturale, ò ciuile, tutta-
 uia resta in piedi il loro credito contro dell'officia-
 le, e sua eredità, e beni; Et all' incontro se l' of-
 ficio riceuesse notabile aumento, questo farebbe
 dell' ufficiale, e non dè creditori, li quali però non
 possono dirsi padroni, se non impropriamente,
 per vn modo di parlare dè Giuristi, in riguardo
 di detta facoltà di vendere, ò di forzare alla ven-
 dita. M

M
 Nel detto disc.
 7. & II. con li
 seguenti in
 questo libro.

Quindi segue, che tal riserua importi sola-
 mente vn' assenso del Principe per la valida obli-
 gazione dell' officio, sopra la sostanza del quale
 (finche duri in persona di quell' ufficiale) possa
 dirsi impressa l'ipoteca, ò altra ragion reale, tanto
 per l' esercizio di detta facoltà, quanto anche per
 la potiorità sopra ogn' altro creditore dell' officia-
 le, ancorche anteriore, e priuilegiato, il quale non
 habbia detta riserua, nell' istessa maniera che si è
 det-

to nel libro precedente della potiorità sopra i feudi di quei creditori, li quali habbiano l' assenso dell' infeudante, ò padron diretto.

Essendo certo, che per la qualità della regalia, ¹⁴ questi officij non sono in commercio priuato, è per conseguenza, senza l' assenso del Principe non si possono alienare, nè obligare, talmente che vi si acquisti ragion reale all' altro contraente, nella maniera, che si dice nè feudi, e cose simili, le quali non sono in libero commercio priuato.

E se bene negli officij venali della corte Romana, si sia più volte detto da Dottori, & anco dalla Ruota, che siano in libero commercio, come se ¹⁵ fossero beni indifferenti, e liberi N; Nondimeno ciò v'è inteso per vn modo di parlare improprio, attendendo l' effetto, cioè il pregiudizio dell' officiale, il quale, anche ad istanza de' suoi creditori, che non habbiano la riserua del decreto, e conseguentemente nõ competa loro ragione reale sopra la sostanza dell' officio, possa esser forzato in azione personale à venderlo, acciò dal prezzo, il quale così diuenta robba libera, & indifferente, si sodisfi à creditori, secondo il loro ordine; Nella medesima maniera che si è detto de' feudi, e che nel capitolo seguente si dirà de' luoghi de' monti; Mà non già che senza detto assenso si possa, l' officio alienare, nè obligare.

A segno che, quando anche dal creditore si des-

N
Nel disc. 1. e
nel 10. & se-
guenti e 16.
di questo lib.

se il denaro, ad effetto di comprar l'offizio, con patto speciale, per il quale nè beni differenti, il
 16 creditore acquistala potiorità sopra i creditori anteriori; Se non haurà detta riserua di decreto, ò assenso, non potrà pretendere detta affezione, mà solo, cessando il concorso di quei creditori, li quali habbiano l'assenso, ò riserua del decreto (che suol darsi anco à gli altri, benchè non dassero il denaro per l'acquisto dell'offizio), si potrebbe forse sopra il prezzo come proueniente dal suo denaro, pretendere qualche priuilegio sopra gli altri creditori, li quali si dicono personali ò chirografarij, in quali non si attende distinzione di tempo, ò d'antiorità, mà solamente si dà il priuilegio per la causa priuilegiata del credito. O

O
 Ne' luoghi di
 sopra accen-
 nati.

E dandosi il caso (come frequentemente occorre), che l'offiziale, con priuata autorità, e senza detto assenso, venda l'offizio ad vn' altro,
 17 in tal caso, la vendita s'intende solamēte dell'utile, e comodità dell'offizio, mà nõ già della sostanza, la quale continua in persona del venditore, per la morte naturale, ò ciuile, del quale, ne risulta la vacazione, senza che la persona del compratore si habbia in considerazione alcuna, attesoche, rispetto al Principe, l'offiziale si dice quello, in persona del quale canta l'offizio nè suoi libri, & à chi egli l'hà concesso.

Atteso che in queste materie, ò sorte di beni,
 non

non si attende la regola de Giuristi, che la ver-
 18 tà, deue preualere alla simulazione, come pari-
 mente si è detto nel libro precedente circa i feu-
 di; Onde quando con l'autorità del Principe, l'
 officio si aliena, l'alienate nō fà altro che refutare,
 & estinguere le sue ragioni in mano del Principe, il
 quale à sua istanza conferisce di nuouo l'offizio
 al compratore, il quale si dice ottenerlo à dirittu-
 ra, & immediatamente dal Principe. Appunto
 come nelle risegne à fauore, in mano del Papa dè
 i benefizij ecclesiastici, atteso che il nuouo proui-
 sto, non hà il beneficio dal risegnante, mà dal
 Papa, come si è detto nel libro precedente dè feu-
 di, e si dice nel capitolo seguente de luoghi de
 monti, & nel lib. duodecimo dè beneficij.

E conseguentemente, se il venditore, il quale
 19 per contratto priuato, senza detto consenso del
 Principe, habbia venduto l'offizio ad vno, e poi
 lo venda con detto assenso ad vn'altro; Senza dub-
 bio questo secondo sarà preferito, non hauendo il
 primo acquistato altro, che la semplice comodità,
 come cosa meramente personale, finche duri il do-
 minio, e la ragione del venditore, per la persona del
 quale, e come suo procuratore, il compratore pig-
 lierà gli vtili, e gli emolumenti, nella maniera che
 si è detto nel libro precedente dè feudi, e si dice
 nel libro decimoterzo sopra la vendita della co-
 modità delle pensioni ecclesiastiche. P

P
*Ne' medesimi
 luoghi e par-
 titolarmente
 nel disc. 16.*

Quin-

Quindi nasce la determinazione della questio-
 20 ne, sopra il concorso de' creditori dell' ufficiale ,
 attesoche tutti quelli che hãno la legitima, e valida
 riserua del decreto à loro fauore, generalmente so-
 no preferiti à quelli, li quali non l' hanno , ancor-
 che anteriori , per l' accennata ragione, che quelli
 hanno sopra l' offizio per l' assenso del Principe, l'
 ipoteca , ò ragion reale, che non l' hanno gli altri ,
 li quali restano creditori in semplice azione perso-
 nale . Q

Q
Nelli detti di
scorsi 12. e se-
guenti .

Col presupposto però, che la riserua sia valida, nõ
 già quãdo sia nulla, e surrettizia, attesoche il niète,
 21 & il nullo si parificano; Come per esẽpio farebbe
 nulla quella riserua , che si desse col presupposto ,
 che il denaro sia dato per comprar l' offizio, & ap-
 parisca che questo fusse comprato molti anni pri-
 ma, e che il debito sia per altra causa , con casi si-
 mili . R

R
Specialmente
di ciò nel disc
10.

E se bene è stato dubitato , se questa riserua,
 suffraghi solamente per la sorte principale , non
 22 già per i frutti , ò per l' vsure lecite , le quali siano
 douute in vigor della stipulazione, e contratto
 già approuato dal Principe ; Nondimeno è più
 verò , che l' istesso priuilegio , il quale compete al
 capitale, compete anche à i frutti, quando (come
 si è detto) siano douuti per stipulazione, e per na-
 tura del contratto, in maniera che , con l' appro-
 uazione di questo , implicitamente risulti l' appro-
 uazio-

uazione di quelli; Caminando solo la difficoltà in quell' interesse estrinseco, & accidentale, il quale sia douuto per la sola ragione della mora, e come i Giuristi dicono, più per officio del giudice, che per ragion d' azione, ò di stipulazione. S

S
In detto di-
scorso 10.

In concorso poi di più creditori, li quali habbiano la medesima riserua del decreto; Se questa è vnica, ò contemporanea à fauor di tutti, sarà eguale la loro condizione, con egual concorso, e contributo, quando il prezzo dell' officio si diminuisca, in maniera che non bastasse à tutti; Anzi se fussero diuerse riserue fatte in diuersi tempi, con l' identità della causa, cioè che tutti habbiano imprestato diuerse somme per la medesima causa di comprar l' officio, in tal caso parimente faranno vguali, attesoche l' identità della causa preuale alla diuersità del tempo, mà cessando questa circostanza, in tal caso, l' ordine, & anteriorità della riserua porta la prelazione, nella maniera che si è detto nel libro precedente, sopra il concorso nè feudi. T

T
Nel disc. 11
& 12. iudici.

23 Cessando il concorso de' creditori con la riserua del decreto, gli altri creditori semplici, li quali non hanno azione diretta ò reale sopra l' officio, mà nell' istesso modo che nel libro precedente s'è detto de feudi, possono implorare l' officio del giudice per forzare l' ufficiale nell' azione personale à vender l' officio, acciò dal prezzo da ritraersene,

come reso libero, & allodiale del debitore, si possono soddisfare, si offeruerà l'ordine d' anteriorità, e della potiorità, nella maniera, che douerebbe farsi nell' altre robbe indifferenti, poiche il prezzo non hà la medesima natura della robba proibita; Quando però non si tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad istanza de' creditori, li quali
 24 li habbiano la riserua del decreto, à quali non resti più azione sopra l' officio, che dal Principe, si dia ad vn' altro come libero, poiche in tal caso, il prezzo come totalmente surrogato in luogo dell' officio, haurà l' istessa natura, e conseguentemente entrerà il medesimo ordine, o concorso de' creditori, che habbiano l' assenso, ancorche posteriori contro gli anteriori, che non l' habbiano, conforme s' è detto ne feudi. V

V
 Nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 58. e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. & 151. & ne disc. 10. & seguenti di questo libro.

Intendendosi tutto ciò di quelli officij, li quali caminino secondo la loro regular natura di sopra accennata, in maniera che non siano in libero commercio priuato, senza l' assenso del Principe,
 25 poiche quelli, che siano, o per priuilegio, o per consuetudine, di libero comercio, e di libera trasmissione, anco à gli eredi, non cadono sotto queste regole, nè sotto la special natura d' officij, mà vanno regolati secondo l' altre robbe indifferenti, nella maniera, che nel libro antecedente si è detto de' feudi corrotti, & improprij. X

X
 Nel disc. 5. e 17. di questo l.

²⁶ La concessione di detta riserua di decreto, secondo la sua regular natura (quando per grazia speciale non si disponga altrimenti), non pregiudica al Principe in caso di deuoluzione, la qual segua tanto per la morte naturale, quanto per la civile, che risulti dal delitto commesso in officio, o che in altro modo ne segua la vacanza Y; Quando però l' offeruanza non sia in contrario, alla quale secondo la diuersità de Principati, si deue molto deferire, ancorche ne feudi camini diuersamente, che i debiti contratti con assenso puro, hanno obligato il feudo, ancorche deuoluto, se non vi siano le clausule preferuatue.

Y
Nelli sudetti
discorsi 7. &
10. con li se-
guenti nelli
quali si trat-
ta di questa
riserua.

²⁷ Le vendite, o risegne di questi officij sogliono essere di libera disposizione del possessore, o di quello, il quale ne habbia la riserua del decreto come sopra; Non già per sua facoltà priuata, mà perche il Principe, non concedendogli per sua grazia, e priuilegio, mà per contratto corrispettiu di vendita, mediante il giusto prezzo, non è solito, nè per giustizia si deue denegar l' assenso, eccetto il caso, che vi sia giusta causa di negarlo; Come à dire, per graue età, o per infirmità, ouero che vi sia altro sospetto di frode; Et in ciò non può darsi regola certa, e generale, dependendo in gran parte dallo stile del principato, & anco nel medesimo principato, dall' arbitrio e natura più piaceuole, o più rigorosa

36 IL DOTTOR VOLGARE

Z
Nel disc. 6. di
questo libro.

del Principe che regna . **Z**

Cadendo alle volte disputa , se concedendosi l'assenso alla risegna , e succedendo poi frà breue tempo la morte del risegnante, entri quella stessa
28 regola, la qual camina nelle risegne dè benefizij ecclesiastici, circa la soprauiuenza per alcuni giorni; Parendo, che la regola sia negatiua , mentre la legge non dispone sopra ciò cos' alcuna , quando non vi siano proue , ò argomenti di frode , & inganno dell' ufficiale , il quale hà ammessa la risegna ; Mà parimente in ciò si deferisce molto allo stile , & all' offeruanza . **A**

A
Nel decimo disc.
6.

Si dà qualche volta il caso , che l' offizio non vachi per morte di quello, in persona d'ichi canta, purchè soprauiua la persona , à comodo d'ichi si è
29 dato , per la sua incapacità di ottenerlo in persona sua ; Come per essemplio, se il Principe hauendo fatto grazia ad vna donna d' vn' offizio tale, che ella nè sia incapace, che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muora superstita la donna, con casi simili, in quali fa il tutto la volontà del Principe, nella maniera che nel libro decimoterzo si hà delle pensioni fiduciare, le quali si riseruanò in persona d' vn nazionale chiamato testa di ferro à comodo de' stranieri, che per indulti Apostolici non possono ottenere benefizij , ò pensioni in quel paese . **B**

B
Nel disc. 35.
di questo lib.

Le altre questioni le quali cadono in materie d'
offi-

offizij, e di ufficiali, come à dire sopra i pesi annessi à gli offizij, e se l'uffiziale sia tenuto per il fatto de' suoi sostituti; E qualche all' ufficiale sia proibito, e cose simili, riguardano più tosto la materia dell' amministrazione, che quella della regalia, che però se ne tratta al libro decimoquinto de' Giudizij, doue si tratta, de' Giudici, e de' Notari, e di altri ufficiali, che habbiano amministrazione; Cadendo sotto questa materia propriamente quegli offizij venali, li quali senza amministrazione, sono in commercio di compra, e vendita, per il comodo borsale, che se n' riporta, come specie di rendite, ò ragioni vitalizie, ancorche ad alcuni di essi accidentalmente sia annessa qualche amministra-

C
Nel disc. 2.
suddetto.

zione C; Pure anche à questi offizij sogliono esser' annessi alcuni pesi, circa li quali entra il dubbio se cessino per la vacanza dell' offizio, il che dipende dalle circostanze particolari del fatto.

D
Nelli discorsi
8. & 9. di que
sto libro.

D

* * *

CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti , che in altre parti si dicono , rendite , ò compre , ouero giuri sopra le gabelle , ò fiscali , ò arrendamenti ; E di altri effetti del Principe , ò della Republica.

S O M M A R I O .

- 1 **D** Ell' introduzione de' luoghi di monti , & in che consistano .
- 2 Sono di due sorti perpetui , e vitalizij .
- 3 Delli vitalizij , che da vno si comprino in testa d'un altro .
- 4 Come si faccia la riserva à fauore di quello , che fa la compra .
- 5 Che anche li non vacabili si sogliano comprare da vno in testa d'un altro , e della ragione .
- 6 Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l'assenzo del Principe , senza il quale non vale l'obbligo , ne' la vendita .
- 7 Della ragione di ciò , e della sicurezza de' compratori con l'assenzo .
- 8 Del medesimo , e quando ciò camini .

Si con-

- 9 Si considerano gl' inconuenienti .
- 10 Del remedio che si potrebbe à ciò applicare .
- 11 Il secretario , ò ufficiale è obligato del proprio .
- 12 Come si dia l' ipoteca , ò si faccia l' esecuzione sopra i luoghi de' monti .
- 13 L' istesso priuilegio camina ne' luoghi di monti baronali .
- 14 Se la libertà entri nel' caso dell' attergazione ,
- 15 La libertà non camina nelli vincoli espressi nelle lettere , per i quali non compete l' azione d' euizione .
- 16 Chè li vincoli minuiscono il prezzo .
- 17 Del prezzo estrinseco de' luoghi di monti contradistinto dall' intrinseco .
- 18 Che cosa si debba restituire in caso d' estinzione .
- 19 Quando il prezzo per giustizia si riduca .
- 20 Del priuilegio della potiorità de' monti .
- 21 Se li luoghi de' monti siano stabili , e siano situati in certo luogo .
- 22 Dell' altre questioni in questa materia .
- 23 Della capacità de' Religiosi .



LE angustie, nelle quali si sono posti i Principi, e le Republiche nel secolo corrente, e nel decorso, per le guerre troppo notorie appresso gl'istorici, han cagionato l'introduzione di questi luoghi de monti, ò di altre rendite sopra l'entrate publiche del Principe, ò della Republica à fauore de' particolari; O' pure, quando l'vso fusse più antico, essendo questo più raro, l'hanno molto ampliato; Attesoche mettendo il Principe qualche grauezza à sudditi, ò riceuendo dalli medesimi qualche volontaria souuenzione, ò donatiuo, mediante l'imposizione di vna, ò più gabelle, mà non bastando all'vrgente bisogno del Principe per mantenimento dell'essercito, e per altre occorrenze della guerra, l' emolumento corrente, il quale alla giornata si cauasse da queste gabelle ò altre rendite, à quest' effetto assegnate; Quindi l'vrgenza del bisogno hà cagionato, che per valersi anco prontamente del capitale, queste rendite si siano vendute à particolari; Ouero (parlando più propriamente) che il Principe habbia costituito à fauore de' particolari, li quali gli dessero i denari prontamente, vna specie di censi consignatiui, ò di annue rendite

dite sopra i detti suoi effetti , à ragione di tanto per cento .

In Roma , & in altre parti d' Italia,ciò si esplica col termine , ò vocabolo di luoghi de' monti , & altroue si dicono rendite sopra fiscali , ò arrendamenti , ouero compre , & in Ispagna si dicono Giuri col Rè .

Sono questi , al pari de' censi,di due sorti , vna cioè de'perpetui , li quali si dicono non vacabili ,
 2 e l'altra de' vitalizij , li quali si dicono vacabili , secondo la maggiore , ò minore quantità del frutto , appunto come occorre ne' censi .

Nelli vacabili , sogliono succedere molte questioni già accennate nel capitolo precedente sopra gli offizij , mentre frequētemente, si dà il caso , che
 3 da vno si comprino con suo denaro , & à suo comodo , in persona di vn' altro più giouane , e più robusto, in maniera che secondo l'ordinario corso della natura, si stimi di più lunga vita .

In questo caso non si piglia l'assenso , ò riserua del decreto per gratia speciale , come si fa degli offizij , mà basta , che nel libro publico dell' offi-
 4 ziale à ciò destinato, e nelle lettere patenti , ò in altre scritture , che vi si sogliono fare , secondo lo stile particolare de luoghi , si esprima la riserua , così della sorte , come de' frutti , à libera disposizione di quello , il quale in effetto fà la compra ; E quando detta riserua non sia libera , mà quali-

A
*Specialmente
 de' luoghi di
 monti si par-
 la nel disc. 24.
 di questo lib.*

ficata, ò ristretta alla vita del riseruantè, ouero in altro modo, in tal caso entrano appunto le medesime considerazioni sopra la donazione presunta, come anco sopra la sua natura, ò qualità, conforme si è detto di sopra, trattando degli offizij. A

Et ancorche più frequentemente questo modo di comprare luoghi di monti, ò simili ragioni in persona di vno, à comodo di vn' altro, si pratici
 5 nelli vacabili, e vitalizij, per l' accennata ragione; Nondimeno si suol' anco praticare alle volte nelli non vacabili, e perpetui, per la maggior facilità di disporne per mezzo de' procuratori, ò de' tutori, e di altri amministratori, quando li padroni siano assenti, ò in altro modo impediti, perche fussero pupilli, ò minori, ò donne &c, facendosi la compra in persona d' vno, à libera disposizione d' vn' altro, per toglier le difficoltà, quando bisognogni venderli, ò risegnarli.

Sono questi luoghi di monti, ò ragioni col Principe, parimente di quei regali, li quali non
 6 si possono ottenere, se non per concessione dell' istesso Principe, ò di quello, à cui egli ne dia la potestà, nell' istessa maniera che si è detto degli officij; E conseguentemente non cadono sotto priuata conuenzione, la qual tocchi la loro sostanza, ò che dia azione, e ragione reale all' altro contraente; Che però se il possessore de' luoghi
 de

de monti, ò di simili crediti, per contratto priuato li venderà, ouero gli obligherà; Ancorche in pregiudizio del venditore, ò debitore, ouero di quello, il quale habbia causa immediata da lui, l'atto si stimi valido, e produca azione efficace; Non dimeno se dopoi con autorità del Principe, ò dell' ufficiale, li vende, ò li risegna ad vn' altro, questo non solo ne diuenterà padrone, e farà preferito al primo, ma farà libero da tutte l'ipoteche, e vincoli, à quali il primo possessore gli hauesse sottoposti; B

B
di ciò si tratta
nelli discorsi
26. con più
seguenci di
questo lib.

7 Ciò segue, non per ragione di priuilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma, per vn moto proprio fattoui da Urbano Ottauo nell' anno 1639. (mentre ciò fù fatto per maggior sicurezza de' compratori, e per toglier ogni dubbio), Mà per la natura, e qualità di questa regalia, e per la medesima ragione considerata ne feudi, e negli offizij; Cioè per atti occulti, che la legge finge, il possessore refuta, & estingue le sue ragioni in mano del Principe, ouero del suo ufficiale, il quale come per vna implicita noua creazione, ò formazione, ne dà l'equiualente al resignatario; Siche questo non seguita la fede priuata del resignante, mà la publica del Principe, da chi si dice acquistarli à dirittura, & immediatamente; E consequentemente non soggiace ad

altri pesi, nè vincoli, se non à quelli, che il medesimo Principe ò suo ufficiale esprime nelle lettere patenti, ò nè libri pubblici; Essendo ciò ragionevolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la libera disposizione, mà anco per la maggior comodità, e favore del publico commercio. C

C
Nelli luoghi
accennati di
sopra.

8 Et benchè si sia alle volte dubitato, se ciò camini solamente rispetto all'ipoteche, & altri vincoli, à quali i luoghi de monti, & altri simili siano stati sottoposti, da chi nè fusse veramente padrone, e legittimo possessore, mà non quando il difetto sia nel dominio, perche alcuno per via di spoglio, ò in altro modo vi si sia indebitamente intruso; E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice, si subastino, e poi se ne descriua creditore il deliberatario; O pure che si riuoltino in faccia d'vno come erede del possessore, il quale si scopra non esser tale, perche forse essendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'erede testamentario, con altri casi simili.

Nondimeno il dubbio v'è deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne' libri pubblici, in tal caso tal' privilegio non suffraghi, ancorchè ciò seguisse con autorità del giudice, atteso che si stima più tosto fatto pri-

uato

uato trà le parti, e conseguentemente il padrone può essercitare contro tal possessore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indifferenti, poiche in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto priuilegio è appoggiato.

Mà se tale deliberatario, ò altro, il qual sia malamente descritto creditore de luoghi de monti, questi risegnasse liberamente in mano del Secretario, ò altro ufficiale à ciò deputato, à fauore di vn terzo, il quale gli hauesse compri candidamente, e con buona fede, senza sospetto di collusione, a prezzo giusto corrente; Cioè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi di monti, non sapendo, chi sia per esserne il venditore, dia (secondo lo stile) al Senfale vn' ordine diretto à qualche pubblico banco, pagabile à chi hauesse resegnato liberamente à suo fauore tanti luoghi de monti, senza esprimer la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza; In tal caso, è più probabile (e così è stato deciso), che detto compratore sia sicuro, in maniera che detto priuilegio gli suffraghi, restando al padrone l'azione contro il venditore, et anco nè suoi casi, contro il Secretario, ò altro ufficiale, il quale in questa parte non facesse bene l'ufficio suo, secondo la qualità del fatto; Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non fanno con chi contrattino, ma
segui-

guitano la feda publica del Principe, e del suo officiale.

Ciò veramente può produrre degli incouenienti, poiche in questa maniera, vn possessore assente
 9 potrà essere spogliato della sua robba, senza saperlo, con vn processo contumaciale, ch'è solito praticarsi contro quelli, che sono fuori dello Stato ecclesiastico, con le citazioni, per editto in luoghi conuicini; Mà però, trà i due inconuenienti, si stima di minor peso, questo, che l'altro più pregiudiziale alla libertà del publico commercio, mentre al primo, il possessore assente può rimediare, con lasciare vn procuratore, e con far' annotare il mandato ne medesimi libri publici del Secretario.

Ouero si dourebbe prouedere, che'l Secretario, ò
 10 altro officiale non douesse ammettere le risegne libere di questi deliberatarij, ò in altro modo descritti con processi contumaciali, ò fatti senza legitima citazione, e certa notizia delle parti interessate; Et in questo modo si può prouedere al detto incoueniente, il quale chiaramente è grande, mà sempre farà minore, e men frequente dell'altro, che risulterebbe alla libertà del commercio, & al quale non può darsi così prontamente il rimedio; Poiche quando il Secretario, ò altro officiale deputato dal Principe non adempisca bene le sue parti, resta obligato del proprio alla
 11 la

la refezione d' ogni interesse . . D

E da ciò risulta , che se bene sotto l' ipoteca generale , ò speciale cadono i luoghi dè monti, sopra li quali , contro il principal debitore , ouero
 12 contro vn terzo possessore , che gli habbia dal debitore per contratto priuato , si essercitano , il saluiano, e gli altri rimedij , & indifferentemente vi si fa l' effecuzione, come in ogn' altra sorte di beni indifferenti ; Nondimeno , quando passano in poter del terzo, mediante la detta formal consegna libera, accettata dal Secretario , si risogliono tutte l' ipoteche, e vincoli . E

Questo medesimo priuilegio si pratica anco nè luoghi dè monti baronali , ò delle comunità eretti in grazia di questi , con autorità del Principe ;
 13 Sì perche quest' autorità pare che comunichi loro la medesima qualità della regalia ; Come anco (e maggiormente) per la detta ragione della libertà del commercio , per la quale , l' vso hà riceuuto molte cose, diuerse da quel che la legge dispone ; Come particolarmente si hà nel libro ottauo del credito, che se bene le merci , & altre robbe mobili del debitore cascano sotto l' ipoteca, la quale per rigor di ragione sia essercibile anco contro vn terzo compratore , nella maniera che camina nè stabili, e corpi vniuersali ; Nondimeno quando con buona fede , e senza frode , per vn possessore non decotto , si alienano con titolo oneroso , le
 mer-

D
 Di questo caso
 specialmente
 si tratta nel
 su pplemento
 in questo istesso
 titolo.

E
 Nelli sudetti
 discorsi 26. e
 più segurnti.

F
Nel disc. 29.
di questo lib.

merci, & altri mobili, ò semouenti, per vn certo vso introdotto della detta equità, ò ragione della libertà del commercio, si risogliono l'ipoteche, nè queste sono essercibili contro il terzo possessore; Quando però non sia per donatiuo, ò per altro titolo lucratiuo, nel qual caso, anco ne' luoghi de monti, ò loro prezzo, con i termini generali della ragion comune, si dà contro il terzo possessore il ricorso sussidiario. F

Cade però la questione quando non segua la risegna formale, per la quale (come di sopra si è detto) si estingue l'antica ragione del resignante, e se ne forma vna nuoua nel resignatario; Ma continuando il dominio de' luoghi de' monti, ò di simili ragioni nell'istesso antico possessore, si atterghino con autorità dell' ufficiale à ciò deputato, à fauore d'vn creditore, se perciò questo possa dirsi potiore agli altri, in quella maniera, che nel capitolo antecedente si è detto di quei creditori, li quali hanno la riserua del decreto; Et ancorche ciò sia sotto questione, nò dimeno la più probabile opinione pare, che assista à questo creditore, poiche l'attergazione hà vna specie d'assenso, il quale induce potiorità, quando però sia con autorità del superiore, à chi spetta, ancorche ciò nò sia fuori di dubbio per qualche varietà d'opinioni, non essendo stato ancora totalmente determinato questo punto. G

G
Nelli disc. 27
e seguenti e
nel disc. 39.

Non

Non suffraga il detto priuilegio per quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patenti, ò nè libri publici, al pericolo de quali il compratore si sottopone; E quindi nasce, che i vincoli diminuiscono il prezzo, più, ò meno, secondo il loro numero, ò qualità, poiche essendo il prezzo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte, quando per la metà, e quando molto più, conforme la più ò meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il compratore, il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, ò colpa positua del venditore) non hà azione alcuna d' euizione, ò di restituzione di prezzo, perche in effetto si dice comprare l' euentualità, ò la fortuna, & à proporzione di questa v'è regolato il prezzo H; Bensì che se il pericolo venga da colpa, e fatto positiuo del venditore, e non dal caso fortuito, sarà egli tenuto alla refezione dell' interesse da stimarsi secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre.

Si dà parimente ne luoghi dè monti, ò simili rendite anco libere, vn' estrinseca, ò accidentale alterazione di prezzo, per la buona, ò cattua qualità, ò per la più facile, ò difficile esazione del frutto,

to, ò per altra contingenza de tempi; In maniera che se il prezzo intrinfeco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegna, che vagliano in piazza Cétodiece, e cento venti, più ò meno; Et all' incontro, benche siano liberi, per la difficile esazione dè frutti, ò per la poca sicurezza del fòdo vagliano nouanta, ò ottanta, & anco meno.

Questo però si dice prezzo estrinfeco, ò accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato ag-
 8 gio, che non pregiudica, nè gioua al Principe, ò ad altro debitore del monte, ò rendita; Che però in caso d' estinzione, basta restituire i scudi cento del prezzo intrinfeco, importando poco, che il possessore gli habbia comprati à prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la conuenzione di restituirsi; Et all' incontro sarà obligato restituire l' intiero prezzo intrinfeco, ancorche siano comprati per meno. I

I
 Nel disc. 33.

Bensì, che in alcuni Principati, la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo, sia seguita à dirittura col medesimo Principe, il quale per gli vrgenti bisogni, ò per la mala qualità de tempi, sia stato costretto venderli à minor prezzo, in tal caso per beneficio publico, e per vna certa non scritta equità, si sono reintegrati i compratori di qualche veramente habbiano speso; Però in ciò non può
 darfi

darfi regola certa, applicabile ad ogni caso, dipendendo più tosto dal fatto del Principe assoluto, che da quello de Giudici, li quali deuono camminare, con le regole lagali, che assistono al compratore, bastandogli d' hauer comprato à prezzo corrente nel tempo del contratto, quando in progresso di tempo, questo non si renda troppo ingiusto, ilche i Giuristi dicono iniquo, perche all' ora, anche in regole regali può il giudice con la sua potestà ordinaria, e senza l' assoluta e suprema del Principe, ridurre il contrato à giustizia, ò ad equità.

¹⁹ Sogliono anco questi luoghi dè monti, li quali con autorità del Principe si erigono da Baroni, ò dà particolari, godere vn'altra prerogatiua nella Corte di Roma, di esser potiori à creditori anteriori del debitore sopra i beni, che si assegnino per dote del monte nella sua crezione, per lo stile che il Principe tiene di sospendere tutte l' altre ipoteche, ancor che già contratte, da essercitarsi in altri beni, de quali debba farsi prima la discussione, ripigliando però il suo essere in sussidio, anco contro li Montisti. L

²⁰ Anticamente si è disputato, se questi luoghi dè monti, ò rendite col Principe, ouero con la Repubblica, vadano à nouerati trà li beni stabili, li quali habbiano situazione, ò circoscrizione di luogo, ò pure vengano riputati come ragioni, & azioni,

L
Nel disc. 5 nel
lib. 8. del credito
e debito.

Mà oggidì resta fermo, e deciso, che si habbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d'imponerui censi, e che generalmente in essi camini tutto quello, che si dispone de stabili; Et ancorche gli assegnamenti dè frutti consistano in gabelle, & inaltre rēdite pubbliche sparse per tutto il Regno, ò Principato, ò per la prouincia destinata, nondimeno riceuono la situazione, ò circoscrizione dalla Città Metropoli, ò dal luogo della residenza del Principe, ò da quella, nella quale sia seguita l' erezione del monte, e siano destinati i pagamenti dè frutti, ò rendite. M

M
Selli discors
42. & 43.

Questa comprensione però de luoghi di monti sotto nome dè stabili, non hà luogo nelle materie odiose, & esorbitanti, nelle quali sotto nome dè beni stabili non vengono se non quelli che sono stabili veri & effectiui. N

N
Nel lib. 1. de
feudi nel disc
22.

Di molte altre cose tuol disputare il foro intorno questa materia dè luoghi dè monti, ò simili ragioni, particolarmente sopra l' obbligo de depositarij, e secretarij, nel modo di pagar bene, ò male i frutti, e di ammettere le risegne senza sufficiente podestà di chi le faccia, cò l'obbligo del proprio à danni, & interessi, e cose simili O. Mà ciò non riguarda la special materia, ò natura de regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, ò con le leggi, e stili speciali in maniera, che non può

O
Di ciò si parla
nel disc. 23
& anco nel
supplemento.

dar

daruifi regola certa, e generale, mà il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dagli stili di ciascun principato, ò paese, secondo i quali frequentemente occorre, che non si faccia conto delle regole di ragion comune, sopra la capacità, ò incapacità del possessore, in maniera che se questo diuentasse religioso professso, e conseguentemente incapace di dominio priuato, e di libera potestà di disporre, sì che il dominio si acquisti alla sua religione, ò monastero capace, che non habbia potestà d' alienare i suoi beni, senz'alcune solennità, ò requisiti; Nòdimeno ciò non ostante, per istile generale del principato, ouero per priuilegio particolare dato nell' erezione del monte, il religioso possiede, & esige i frutti, & anco risegna il capitale.

Anzi in alcuni principati, ò Repubbliche, nè meno si hà riguardo, se il possessore diuenti religioso di religione incapace anco in comune, in maniera che à tutti gli effetti di possesso, e di dominio si habbia per morto, poiche ciò non ostante, si attende solo de fatto quella persona, che sia descritta ne libri publici, & in faccia di chi cantano i luoghi de monti, ò simili ragioni, senza badare in che stato sia costituita, se prima con legitima potestà de superiori, à chi spetta, non si leuino di testa del possessore, & nè

P
*Nel disc. 36.
 del lib. 9. de
 testamenti, e
 nel lib. 7. nel
 titolo dell' a-
 lienazioni e
 contratti nel
 disc. 12.*

nè medesimi libri pubblici si trasferiscano in per-
 sona d'vn' altro, che in essi ne sia descritto cre-
 ditore **P**; Così, richiedendo la più volte ac-
 cennata ragione della total sicurezza, e libertà
 del commercio, la quale nè beni indiffe-
 renti è solita riceuere pregiudizio
 notabile dalli rigori della leg-
 ge, ò dalle sottigliezze
 de Legisti.



CAPITOLO QVARTO

Delle Gabelle; Dogane; Collette; Contribuzioni; Tasse; Dazij, & altri pesi pubblici; Accennandosi doue si tratti delle franchizie, & esenzioni da detti pesi.

S O M M A R I O.

- 1 **L** A facoltà d' imporre gabelle, è di ragione regale, & à chi spetti.
- 2 Se questa facoltà spetti à feudatarij maggiori di dignità.
- 3 Della medesima facoltà in mare.
- 4 Se il Principe, il quale esige le gabelle in terra & in mare, sia tenuto à danni de' ladroni, ò corsari.
- 5 Quando il Principe possa lecitamente esereitare questa facoltà.
- 6 Se sia lecito fraudare le gabelle.
- 7 Se li Baroni habbiano questa facoltà.
- 8 Dell' adiutorio che si dà da vassalli al Barone.

Se

- 9 *Se si faccia dalle comunità.*
- 10 *Della distinzione generale de' pesi reali, e personali, ò misti all' effetto se si passino al successore esente.*
- 11 *Dell' altra distinzione di più specie, ò sorte di pesi.*
- 12 *Della propria significazione della parola gabella.*
- 13 *Della significazione della colletta.*
- 14 *Delle tasse, ò contribuzioni.*
- 15 *Delli pedaggi.*
- 16 *Delli vettigali.*
- 17 *Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci.*
- 18 *Da chi in effetto questo peso si paghi.*
- 19 *Non si paga per le mercanzie di passo.*
- 20 *Che si debba attendere l' esenzione, ò qualità del compratore più che del venditore.*
- 21 *Dell' altra dogana degli animali, e pascoli.*
- 22 *Della fida, e diffida.*
- 23 *Dell' introduzione di questa Dogana.*
- 24 *Delle franchizie da detti pesi e gabelle.*
- 25 *Sela franchizia del fisco entri per la prouisione dell' annona publica.*
- 26 *Se la medesima spetti per li vittuali per l' esercito ò soldati di presidio.*
- 27 *Della franchizia de chierici & ecclesiastici remissiuamente.*

- 28 *La franchizia non si dà per mercanzie.*
 29 *Delli defalchi agli appaltatori delle gabelle, e dogane.*
 30 *Quando le rendite & utili delle gabelle e dogane siano de' particolari.*
 31 *Delle gabelle, e collette, o altre grauezze che s'impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitatiui.*
 32 *Quali siano gli esenti da questi pesi comunitatiui.*
 33 *Che non sia possibile trattare di tutto.*
 34 *Della gabella de cadaueri se sia douuta.*
 35 *Se delle cose miste si paghi gabella, composte di cose gabellabili, o no.*
 36 *Della acquauita se paghi la gabella del vino.*
 37 *Delle pene per la gabella fraudata.*

CAP. IV.



E COSA indubitata, che la facoltà d'imporre gabelle, dazij, collette, & altre grauezze à popoli, sia di ragion regale, riseruata al Principe souerano; Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, & all' Imperadore, negando tal podestà.

anche à i Rè , ò à Principi grandi , li quali fiano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale, così dall' vno, come dall' altro de' suddetti.

2 Questa opinione però, viene comunemente riprouata, non hauendo fondamento alcuno, poiché quei Principi, li quali non riconoscono altro fourano, che Dio, con vna total' indipendenza, si dicono, & sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio, il quale si stima vn' Imperio ristretto, nè suoi confini, in quell' istesso modo, che ne suoi più ampli, era l' antico Imperio Romano.

Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li quali, se bene si dicono Principi, & hanno prerogative di principato fourano, con le ragioni de' regali, nondimeno hanno dipendenza da vn' altro Principe maggiore, che riconoscono per fourano; Come sono i feudatari maggiori di quel feudo, il quale si dice regale, e di dignità, secondo la distinzione accennata di sopra nel libro primo de' feudi; E rispetto à questi si scorge gran varietà trà Dottori, particolarmente oltramontani, li quali cercano ampliare l' autorità dell' Imperadore, e di restringere quella de' Principi feudatarij dell' Imperio.

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune Prouincie della Germania, dou' è molto frequente l' uso di questi feudatarij (do-

uendofi in ciò deferir molto all'offeruanza); Per qualche tocca alla noſtra Italia, la pratica è in contrario, atteſo che quei Principi, li quali con titolo Regio, ò Ducale, ſono de fatto ſourani, in maniera, che (eccettuandone la maggior ſouranità riguardante il feudo in vniuerſo, la qual reſta all'infeudante) habbiano tutte le ragioni dell'Imperio, ſenza dubbio alcuno eſſercitano tal facoltà con le perſone de loro ſudditi, & anco nè beni eſiſtenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in eſſo ſi contrattino, ò che per eſſo paſſino quando l'immunità eccleſiaſtica, ò altro priuilegio ò la legge dell'inueſtitura non oſti.

3 Cadendo, qualche difficoltà maggiore, ſopra la facoltà d'imporre, e di eſſiger grauezze nel mare da nauiganti; Credendo alcuni, che per eſſer la nauigazione di ragione naturale, ò delle genti, non poſſa eſſer impedita; Mà parimente, (doue l'offeruanza coſi habbia introdotto) de fatto ſ'offerua il contrario per doppia ragione; Primieramente, perche il Principe non hà meno giurisdizione in terra, che nel mare adiacente al ſuo principato, poiche parimente ſi dice del ſuo territorio, il quale alcuni vogliono che ſi ſtenda per cento miglia; Et altri più fondatamente, che ſi debba deferire al poſſeſſo, & all'offeruanza; E però, conforme può eſſercitare queſta facoltà in terra, non pare che vi ſia congrua ragione di differenza, che proi-

bisca il farlo in mare, dentro la sua giurisdizione.

E fecondariamente, perche spettando al Principe il peso, e la ragione di custodire il mare da corsari, e da altri che impediscono la libertà della nauigazione; Quindi, per maggior comodità, e beneficio de medesimi nauiganti, non è incongruo, che da questi si paghi qualche dazio, ò contribuzione, per le spese, che bisognano in tal custodia, e cura; In maniera che non è impedire la nauigazione, mà fare contribuire li nauiganti, in quel che si stima necessario, ouero opportuno per rendere la nauigazione migliore, e più sicura.

4 Per questa seconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente si dicono morali) credono, che siano obligati i Principi, ò altri, li quali esigono queste grauezze, alla refezione de danni, che i nauiganti patissero da corsari; Credendo l'istesso, anco nè danni, che si patiscono da ladroni nelle strade pubbliche, li quali si dicono grassatori, in riguardo che da i popoli si pagano al Principe i tributi, e grauezze per la loro custodia, e buon gouerno; Mà lasciando il suo luogo alla verità, in quel che riguarda il foro interno (del quale, come più volte si accenna, non è mia parte il trattare); Per quanto spetta al foro esterno, di fatto ciò non si pratica, e la regolatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l' offeruanza de principati.

Pari-

Parimente si diffondono molto i Teologi morali, nel restringere questa podestà del Principe, al solo caso della necessità precisa, alla quale non si
 5 possa in altro modo rimediare, e particolarmente, nel dquer refecare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s'impieghino l'altre rendite pubbliche del principato; E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, ò nò, il fraudare le gabelle; Mà se ne lascia parimente à loro
 6 l'ispezzione, non spettando ad vn legista, il quale tratta solamēte le cose del foro esterno giudiziario entrare in queste materie; Come anche nell'interpretazione della Bolla Pontificia, la qual si dice Cænę Dommini, se abbracci, ò nò, i Principi assoluti, e fourani; Nelche per quanto appartiene al foro esterno, de fatto forse è più riceuuta comunemente l'opinione negatiua; Deuono bensì li Principi, e li loro consiglieri, e magistrati à ciò auuertire, cioè che li popoli non si deuono gravare, se non quando lo ricerchi la necessità pubblica, alla quale non si possa in altro modo rimediare, nò già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi à lussi superflui, ò donarsi ad altri, e ne ibisogni metter gabelle, & altri pesi Atteso che (conforme più volte si dice) il Principe si dice marito della Republica, ouero padre, e legittimo amministratore dè popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato deuono
 prin-

principalmente seruire per il mantenimento di questo matrimonio politico, nè deue il marito impiegare li frutti della dote in suoi lussi, e capricci, e dire alla moglie che nè suoi bisogni si mantenga da se stessa, e con le sue fatiche, ò col suo sangue.

Alli feudatarij, ò signori inferiori, li quali volgarmente si dicono Baroni; Certa cosa è che questa facoltà non compete, e pare più comunemente
 7 riceuuto, che la detta Bolla Cænæ gli abbracci, quando però tal facoltà non sia stata conceduta loro dal Principe souerano, ò pure che siano in possesso per tempo immemorabile, ò centenario, senza che apparisca di contrario principio infetto, e vizioso, in maniera che secondo le premesse generali fatte nel capitolo primo possa loro suffragar la virtù, e l'operazione dell'immemorabile, ò centenaria, di poter' allegar' ogni titolo migliore, senza obbligo di giustificarlo; E di fatto in Italia vi sono molti Feudatarij e Signori inferiori, li quali se bene non hanno ragione di souerano principato, nondimeno per facoltà concessa loro nell'investitura, ò per antica consuetudine, impongono collette à vassalli, & esigono contribuzioni. A;
 8 Essendo anco connaturale alli feudatarij, e Baroni d'alcune parti, & particolarmente del Regno di Napoli, vna certa contribuzione, che si dà loro da vassalli per alcune occorrenze straordinarie, che

A
 Nel lib. 1. de
 feudi nelli di
 Corsi 63. 64.

iui si dice adiutorio. B

B
Si accenna
nel detto lib. 1.
de feudi.

9 In alcune parti, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, per sodisfare le pubbliche grauezze, si impongono le gabelle dalle medesime Comunità, gouernandosi ciascuna in ciò diuersamente, conforme la qualità de' paesi; Cioè, che in alcune parti si viue con le gabelle sopra la macina, & altri vittuali; In altre con le collette sopra i beni, à proporzione del valore; Et in altre con la colletta personale che si dice la testa; Mà ciò non può farsi senza l'assenso, e licenza del Principe, o altro magistrato, conforme la consuetudine de' paesi. C

C
Nel disc. 54.
e 60. di que-
sto lib. e nel
disc. 5. del lib.
14. nel tit. mi-
scellaneo.

10 Sono le gabelle, & altre pubbliche grauezze, distinte in diuerse forti, solite chiamarsi con diuersi nomi, o vocaboli; La più generica distinzione però è di tre specie; Cioè, che; Altre sono meramente reali, fisse, & inuariabili; Altre meramente personali; Et altre miste, che si pagano dalle robbe per causa delle persone, e per lo più non sono fisse, mà variabili.

Di questa distinzione, più che d'ogn'altra, occorre frequentemente trattare nel foro, in occasione di disputa, se li chierici, egli ecclesiastici, & altri esenti, in quali per donazione, o compra, o successione, o altro titolo passino i beni, siano tenuti alle suddette grauezze, che ne pagauano gli antichi possessori sudditi, e non esenti, essendo oggidì fer-

ferma, e riceuuta la distinzione, che con li beni, passi questo peso, anco agl' esenti, quando sia della detta prima specie, meramente reale, fisso, & inuariabile, che si dice, quando sia come vna specie di cēso, ò di canone, ò di liuello, ò di tributo, e si paghi vniformemēte per la sola ragione della robba, sēza variazione; Mā cessando questo requisito, ancor che il peso si paghi per ragion' della robba, nondimeno si dice misto, come douuto dalla persona, per causa della robba. D

D
Nelli discors
50. & 51.

L' altra distinzione consiste, nè diuersi termini, II ò vocaboli delle medesime gabelle, ò pesi, che cadono sotto l' istesso genere di personali, ò misti, poiche; Altre si dicono gabelle; Altre Dogane; Altre collette, e dazij; Altre contribuzioni, ò tasse, solite esplicarsi con altri vocaboli.

E benche, in istretta significazione di legge, ouero in senso de' Dottori li detti vocaboli habbiano diuerse significazioni, & importino diuerse sorti di grauezze; Nondimeno sogliono questi essere sinonimi, e frequentemente l' vno si vsurpa per l' altro, in maniera che la maggior forza, non consista nelle parole, ò nè vocaboli, mà nella sostanza della verità.

Per lo più comun' vso però, sotto nome di gabelle, sogliono esplicarsi quei pesi, che si mettono sopra i vittuali, ò altre cose necessarie all' vso vmano, li quali insensibilmente si esigono dal popolo,

polo, in occasione di dett' vso, come per esem-
 12 pio sono, la gabella, sopra il pane, che comune-
 mente si dice della farina, ò della macina, e le al-
 tre sopra il vino, oglio, carne, latticinij, frutti, &
 anche sopra altre robbe vsuali; Cadendo l'istesso
 vocabolo di gabella sopra li contratti, ò sopra l'e-
 redità, & altri emolumenti, che s' acquistino, se-
 condo l'vso d' alcune parti d'Italia, e della Spagna,
 e d' altri paesi.

Il nome, ò vocabolo di colletta, propriamente,
 3 & in sua stretta significazione, suol conuenire à
 quei pesi reali, ò misti, che si paghino à propor-
 zione del valore de beni, e come volgarmente si
 dice, per *as*, & *libram*, che in alcune parti si chia-
 mano dazij, ò balzelli; Et anche il medesimo voca-
 bolo conuiene à quel peso meramente personale,
 il quale in alcune parti si dice la testa, & in latino
 si esplica, col nome di capitazione.

Sotto nome di tasse, e di contribuzioni, vengono
 quei pesi, li quali accidentalmente per vna sol
 14 volta si sogliono pagare, per qualche bisogno
 straordinario del publico; E sotto nome di pedag-
 gi, vengono propriamente quelle gabelle, che si
 pagano per il passo per qualche ponte, ò scafa, ò
 15 altro luogo secondo l' vso frequente d'Italia; Et
 è celebre per la questione, che ne fa Bartolo in
 occasione del passo del ponte di Perugia, per gli
 animali, che vengono dalla Puglia.

Il nome, ò vocabolo di vettigale, appresso gli
 16 antichi latini, è molto generale, & è atto à com-
 prendere qualsiuoglia rendita, ò prouento publico;
 Anzi i medesimi Giuristi, lo sogliono parimente
 stimare vocabolo generale comprensiuo di tutte
 le gabelle, e collette, & altri pesi di sopra esplicati,
 e simili; Mà nella sua stretta, e propria significa-
 zione, deriuata dal verbo che lo compone, pro-
 priamēte significa quella porzione di mercanzie, che
 come specie di decima, si paga al Principe, ò alla Re-
 pubblica nell' introdurle in porto, ò in Città per
 contrattarle, e questo è il suo vero e proprio vo-
 cabolo, vsato dalla ragion comune, corrotto poi
 dalle leggi, ò vfi di nazioni forastiere; Da alcuni
 17 chiamandosi portorio; Da altri telonia; Da al-
 tri scaricatura; E da altri dogana, e quest' vltimo
 vocabolo, in Italia è più frequentemente riceu-
 to, & vsato, significando propriamente quel che si
 paga per l' introduzione di mercanzie nella Cit-
 tà, ò nel porto, ouero per l' estrazione delle me-
 desime.

Questo peso di sua regular natura, suol' essere
 cotitatiuo, e come specie di decima, cioè che ne
 spetti al Principe certa cota, ò porzione, secon-
 do li diuersi vfi de' principati; Mà per comodità
 de' negozianti, è solito esigersi nel valore che tal
 porzione importa, stimando le merci à quel prez-
 zo, che vagliono prima dell' introduzione in Cit-
 tà,

ta, ò luogo, doue si habbiano da contrattare, atteso che il pagamento della dogana, ne cagiona l'aumento del prezzo, mà quando gl'introduttori delle mercanzie offeriscano la cosa, che suol' essere l'ottaua, ò la nona, ò altra, secondo l'vso del paese, in tal caso il doganiere non lo potrà di ragione ricusare, quando l'offeruanza, ouero la qualità della mercanzia non ricerchi altrimenti, conforme si discorre nel teatro in questo medesimo libro, trattando di questa materia.

E da ciò nasce, che questa sorte di peso, ancor che in fatti si paghi da mercanti introduttori, per lo che li Giuristi dicono, che sia peso, il quale spetta al padrone, che introduce le merci; Nondimeno, ¹⁸ attendendo l'effetto, si paga dal popolo l'oggetto al Principe, che l'esige, & è più tosto peso personale de' sudditi, così insensibilmente pagato in occasione dell'vso, e contrattazione delle medesime merci, le quali perciò riceuono alterazione di prezzo, e si vendono più care di quel che l'introduttore le venderebbe, quando nõ ne hauesse à pagare la dogana, che però de' fatto si vendono meno, prima dell'introduzione, ò pure quando il compratore assuma in se detto peso.

¹⁹ Il che anco si comproua, che quando l'introduzione sia di passaggio per altri paesi, la dogana non si paga; E da ciò chiaramente risulta, che il pagamento non segua, per l'introduzione materiale,

E
 Di tutte le fu-
 pette sorti di
 gabelle, e pesi,
 e particolar-
 mente della
 dogana per l'
 introduzione,
 ouero l'estrazio-
 ne di mercan-
 zie si parla
 dal disc. 43.
 fino al 105. e
 nelli discorsi
 151. & seguen-
 ti fino al 159.
 di questo lib.

mà per la formale, cioè per la contrattazione con proprij sudditi, e nel proprio principato.

E quindi nasce, che si debba attendere, circa le
 20 persone esenti da questi pesi, più la qualità de
 compratori à minuto, li quali veramente pagan-
 do per tal causa le merci à più caro prezzo, vengo-
 no à pagar la dogana, e non quella del venditore,
 & introduttore, ancorche da questo de fatto se-
 nè faccia il pagamento. E

Questo termine, ò vocabolo Dogana, per lo più
 conueniente à detta specie di peso, il quale dalla
 21 legge comune si dice vettigale, e secondo la diuer-
 sità de tempi, tolea dirsi portorio, ò telonia, ò
 scarricatura, è solito anco significare certa specie
 di peso, ò emolumento del Principe per causa di
 pascoli publici, li quali forzosamente conuenga di
 comprare per vso di animali, e per lo più di peco-
 re, secondo il diuerso vso de paesi; Come per e-
 sempio, nello Stato temporale della Chiesa, è la
 dogana, che si dice del patrimonio, e maremme;
 E nel Regno di Napoli è la dogana di Puglia, ò
 di Foggia, per la residenza de regij ministri in
 quel luogo; E questo pagamento per causa di
 22 detti pascoli, volgarmente vien detto *sida*, che
 propriamente è il prezzo solito, e congruo del
 pascolo; Essendoui l'altro termine, che si dice
sfida, ò *diffida*, significante la pena, ò la refezione
 del danno dato, quando senza la sufficiente facoltà,
 tà,

tà, ouero fuori del tempo stabilito, s' introducano animali à pascolare.

Questa sorte di dogana degli animali si crede che sia per introduzione degli antichi Romani, li quali faceſſero di ragion publica alcuni paesi più op-
 23 portuni per lo pascolo d'animali, e particolarmente di pecore in tempo dell' inuerno, acciò in tal modo, senza grauar li popoli con gabelle, ò collette, poteſſero ottenerſi maggiori emolumenti, per le publiche spese, & occorrenze. F

F
 Di questa dogana, ò fida d'animali si parla nelli discorsi 94. & 95.

Sopra questa regalia di gabelle, ò collette, e pefi publici, cadono infinite questioni, così nel modo di esigerle, come àcora sopra la qualità delle robe, e delle persone ad esse soggette; Ouero sopra li
 24 cōtrabandi, e pene di chi le frauda; Mài sopra tutto circa le franchizie, & esenzioni, che dalle leggi, canoniche, e ciuili, ouero ecclesiastiche, e profane son state concesse; Come per esempio, per le leggi profane, si concedono al fisco, ouero à somiglianza; Al padrone della gabella; Al padre di dodici figli; Alli soldati, & altri; E dalle leggi ecclesiastiche, & anco profane, si concedono alle Chiese, & à chierici, & ad altre persone ecclesiastiche; Si rende però quasi impossibile senza grand' euagazione, da partorire qualche confusione, il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette questioni, e loro decisioni; Maggiormente, che per la tanto gran diuersità de' principati trà loro
 indi-

indipendenti, diuersiffimi sono gli stili, & vfi, à quali in questa materia conuiene molto deferire.

Accennando però circa le franchizie qualche particolarità dipendente dalla ragion comune;

²⁵ Per quel che spetta alla franchizia del fisco; Entra il dubbio, se quella spetti per il grano, ò altri vittuali, che si prouedono per la publica annona della Città metropoli, ò altre parti del principato; Et ancorche vi si scorga qualche varietà d'opinioni; Nondimeno pare che la verità dipenda dalla distinzione, se i vittuali si prouedano dal Principe, ò dal suo fisco per distribuirsi al popolo in tēpo di carestia graziosamente, ouero à minor prezzo, in maniera, che il peso della gabella rindonderebbe in danno del Principe, e del suo fisco, il quale effettivamente la pagherebbe, & in tal caso entri l'esenzione; All'incontro, non entra, quando se bene il Principe, ò la sua borsa fiscale, per mezzo de' suoi officiali fa l'opportune prouisioni di vittuali per mantener l'annona, & impedire l'oppressione de' mercanti con i monopoli (che legalmente si dicono dardanarie) nondimeno ciò si faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de' medesimi vittuali, in maniera che ciò si risolua in vna prudente economica amministrazione, douuta farsi dal Principe, che si dice padre del popolo, e marito della Republica, perche in tal caso, la gabella

bella in effetto si paga dal popolo, e conseguentemente non entra la franchizia. G

G
Di ciò si parla
nella discor-
si 44. & 45.
& 125.

Con l' istessa distinzione si decide l' altra questione, se sotto la franchizia del fisco, vengano quei vittuali, che dal medesimo Principe, e suoi ufficiali, si prouedano per il mantenimento de' sol-
26 dati, e particolarmente di quelli, che stanno ne presidij di Città, ò fortezze, ò pure ne quartieri, ò in altro modo fuori dell' essercito accampato, atteso che quei vittuali, che secondo gli stili de' principati si danno dal medesimo Principe ò dal suo fisco del proprio à soldati, e ministri, cadono sotto la franchizia; Come anco quelli, che s'introducono nelle fortezze à spese del medesimo fisco, e come si dice, per prouisione, ò munizione, per ouviare alla fame in caso d' assedio, & in questi entra la franchizia; Mà non già in quei vittuali, che si prouedono dal Principe, e suoi ufficiali per la detta ragione economica, ò di maggior comodità, all' effetto di distribuirli à soldati di presidio, li quali ne paghino il suo prezzo corrente, ò lo scòputino nel loro soldo, il quale si dia in vna certa tassa in denaro, sicche l'aumèto, ò la diminuzione del prezzo, vada à comodo, e danno de' medesimi; Per la ragione di sopra assegnata, cioè, che la gabella non si paga dal Principe, mà dal priuato, che però in tal caso, la franchizia sarebbe vna specie di mercanzia, esigendo due volte l' istessa gabella,

cioè

H
Nell'istesso di
scorsi 44. &
45.

cioè dall' appaltatore, e da vna parte del popolo. H

Per qualche poi spetta all' esenzione, ò franchizia delle Chiese, e delle persone eccle-
27 siastiche (come si è detto) non può darsi vna certa regola generale, poiche se bene si deue piamente tenere, per più probabile l' opinione, che anche l' esenzione reale sia di ragion diuina, generalmente, & in astratto; Nondimeno circa il modo di praticarla, e d'interpretarla, vi si scorge grandissima varietà nell' osseruanza, solita nascere, ò da priuilegij, e concessioni Apostoliche, ò da antiche consuetudini, & osseruanze, in vigor delle quali sia lecito allegare le medesime concessioni Apostoliche, & antiche toleranze della Chiesa; Che però conuiene deferire molto all' osseruanza, quando questa non sia espressamente riprouata, mà più tosto tolerata dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica.

Mà perche questa materia dell' immunità ecclesiastica più congruamente cade nel libro decimo quarto nel titolo del miscellaneo ecclesiastico però iui si potrà vedere, per non ripeter più volte l'istesso, mentre iui se ne discorre.

Ogni sorte però di franchizia, ò di esenzione, la quale da legge ecclesiastica, ò laicale, ò per pri-
28 uilegio particolare si concede, hà luogo solamente ne beni proprij, ò in quelli, che per proprio vfo

vfo bifogni comprare; Non già in quelli che fi contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli ecclesiastici deuono pagar le gabelle, & altri pefi publici, non abbracciando mai quefte effenzioni il cafo della mercanzia, fe non quando efpreffamente fi dica. I

E perche le gabelle, e dogane fogliono da Principi, ò dalla Republica, per maggiote comodità, & vtile darfi in affitto, che volgarmente fi dice in appalto, ò in arrendamento; Quindi frequentemente nafcono liti fopra il defalco, per accidenti, che occorrono di guerre, ò di peste, ò di altra mutazione di ftato, come anco per introduzione di nuoue arti, ò per la probizione del commercio con alcune nazioni, ouero per aumento delle medefime gabellè, e cafi fimili; Mà ciò non fpetta alla materia de regali, fpetando più tofto all'altra materia della locazione e conduzione, della quale fi tratta nel lib. quarto nella parte terza nel titolo della locazione, doue fi difcorre del defalco, ò remiffione d' affitto delle robbe indifferenti, mentre anco in quefti termini di gabella la materia v'è regolata con la general difpofizione, e con li termini della ragion comune.

Parimente di ragion priuata, fenza miftura di 3^o regalia fi ftima il dominio, & il poffeffo delle rendite, le quali fi cauano dalle dogane, e gabelle, che dal Principe, ò dalla Republica fi vendono à par-

ticolari, ritenendo di regalia solamente quello,
 che nel capitolo precedente si è discorso de luoghi
 di monti, e di altre ragioni pubbliche, le quali dal
 Principe, ò dalla Republica si vendono à partico-
 lari, poiche le dogane, e le gabelle, et altri pesi publi-
 ci sono di ragione regale, per la facoltà d' impor-
 le, e della quale sono incapaci li priuati inferiori
 del Principe sourano senza priuilegio espresso, ò
 implicito, indotto dall' immemorabile; Mà se
 il Principe dopo hauerle imposte, ne concede l'
 vtile, egli emolumenti à persone priuate, in tal ca-
 so, appresso di queste restano in ragion priuata,
 saluo sempre il dominio abituale il quale tuttaui
 continua ad esser regale, e di ragion publica ap-
 presso il Principe; Ouero quando l' applicazione
 sia à quel comodo de priuati che dipenda dall'
 obbligo ò dall' officio del Principe, come per es-
 sempio quando si applicano, al mantenimento di
 qualche ospedale, ò di altr' opera, che dourebbe
 il Principe mantenere come padre de' sudditi, e co-
 me marito della Republica. L

L
 Nelli discorsi
 43. & 81.

Vi sono altre specie di collette, tasse, e contribu-
 zioni, le quali hanno del publico, mà non sono de
 regali, come son quelle che s' impongono per le
 comunità ò adunanze per i pesi particolari, le
 quali à differenza de publici verso il Principe, ò la
 Republica, si dicono comunitatiui; Come per es-
 sempio sono, la refezione de ponti, e delle strade
 publi-

publicha dētro e fuori la Città per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difesa, e per maggior sicurezza, ouero per lo stipendio de medici, e de chirurghi, ò per il mantenimento dell' orologio publico di quel popolo, in maniera che la spesa ridondi in vtile, e comodità di ciascuno in particolare; Col presupposto che diuerse siano le gabelle per le grauezze del Principe chiamate però camerali, ouero fiscali, à differenza di queste comunitatiue.

Da questi pesi non sono essenti quelli, li quali per legge laicale, ò per priuilegio siano semplicemente essenti dalle gabelle, e pesi publici; Se poi da queste siano essenti le persone ecclesiastiche, se ne discorre parimente in detto libro decimoquarto, in occasione di trattare dell' immunità ecclesiastica reale.

In questa materia di gabelle, cadono molte altre 33 questioni, delle quali hà dell' impossibile il discorrere minutamente; Posciache se tanti libri, li quali si hanno in questa facoltà, che non li capirebbono per vn modo di parlare, li galeoni della flotta dell' Indie, non bastano ad esplicar ogni cosa; Molto meno potrà bastare questo breue compendio fatto per li non professori, à quali deue bastare questa tale quale notizia delle cose più pratiche, e più frequenti, douendo lasciar qualche cosa alli Professori.

E solito però frequentemente disputarsi, quali
 robbe siano gabellabili, ò nò, e particolarmente
 34 quasi per tutta Europa corre nel volgo, e nè
 gabellieri vn' opinione, che per li cadaueri, li quali
 s' introducano in qualche luogo, ò si leuino, da vn
 altro, si debba la dogana, ò la gabella, come occorre
 nei i cadaueri de Signori, li quali si sogliono sepe-
 lire nè sepolcri de loro maggiori; Ouero, che dal
 morto si sia eletta la sepoltura in qualche luogo
 diuerso da quello della morte; Mà questo è vn er-
 ror manifesto, mentre ciò non hà fondamento
 alcuno in legge.

Come anco più frequentemente occorre dispu-
 35 tare di quei misti, che siano composti di varie
 specie, delle quali alcune ne siano gabellabili, &
 altre nò; Come per essemplio è il sapone, il quale è
 composto d'oglio che paga la gabella, e di acqua,
 e cenere, de quali non si paga; Ouero è la salmo-
 ra, ò altra mistura, nella quale vi sia il sale ga-
 bellabile, con cose simili; Et in ciò si deue atten-
 dere la consuetudine, ò la legge particolare del
 paese, e quando questo manchi, pare che si debba
 pagare la gabella per quella sola rata di materia
 gabellabile, che vi entra. M

M
Nel disc. 74.

N
Nel disc. 68.

E se per l'acquauita si debba pagar la gabella
 36 del vino, ò pure se ne debba pagare la dogana
 come di mercanzia N; con cose simili, in quali
 parimente bisogna deferire alle leggi, ò à gli stili
 de

dè paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

L'istesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle; E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisitione, ò pure à chi spetti la pena, se al Principe, ouero all'appaltatore, con casi simili O; Posciache le regole legali piano già bandite dalle leggi, ò dagli stili particolari, ò da capitoli degli appalti.

O
Nelli discorsi
69. & 87. e se
guenii e nelli
disc. 152. &
153.

37 Cade anco alle volte questione se il gabelliere effige più di quelche gli tocca, à che cosa sia tenuto, e se & à chi ne debba fare la restituzione, di quelche hà esatto malaméte che nò e facile poterui dar' vna regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occorrenza conuerrà ricorrere à quelche se ne dice

P
Nel disc. 71

nel teatro P doue si accennano le altre

cose in questa materia, nella quale ba-

sterà per li non professori hauer'

accennato quanto di sopra.

si dice per qualche

tal quale no-

tizia.

CAPITOLO QUINTO.

Del Sale, e delle Saline.

S O M M A R I O.

- 1 **L** E saline per legge comune sono di ragion privata.
- 2 Delle più sorti di saline.
- 3 Che la proposizione, della quale di sopra nel numero primo non sia vera in pratica.
- 4 Della ragione, perche non si verifichi.
- 5 Quando vi siano le saline dè particolari, come possono, e debbano contrattare il Sale.
- 6 Che cosa sia la salara.
- 7 Del doppio prezzo intrinseco, & estrinseco del sale.
- 8 Che la Salara sia una gabella.
- 9 Dell' antica introduzione di questa salara, e delle saline d' Ostia.
- 10 Anche à tempo degli antichi Ebrei.
- 11 E si crede in tutte le altre antiche Repubbliche.
- 12 In che consista l' appalto della Salara.
- 13 Che l' utile consista nello smaltimento.

Che

- 14 *Che cosa si hà da fare del sale auanzato finito l'appalto .*
- 15 *Donde nasca che l' Appaltatore venda il sale à più caro prezzo di qualche lo compra .*
- 16 *Il locatore della salara à che cosa sia tenuto verso l' Appaltatore .*
- 17 *Del pericolo dè contra bandi di chi sia .*
- 18 *L' Appaltatore non puó alterare il prezzo del sale , ne meno diminuirlo , e quando ciò si possa fare .*
- 19 *La mutazione del sale cagiona danno all' appaltatore .*
- 20 *Il sale più bianco, e men terroso , è di maggior condimento .*
- 21 *Se la morte degli uomini , e degli animali dia giusto motivo di defalco all' Appaltatore della Salara .*
- 22 *Se l' appaltatore in fine dell' appalto possa fare smaltimento grunde di Sale .*
- 23 *Delle altre cose sopra la materia .*



CAP. V.



QUESTA regalia meriterebbe d'esser annouerata trà le gabelle, e li pesi publici, poiche in effetto è tale, come à basso si dice; Mà perche l' vso comune la tratta, e la considera separatamente, però li Giuristi la distinguono, e trattano come cosa diuersa.

Si deue però premettere, che altre sono le saline materiali, nelle quali si fabrica il sale, et altre sono le salare, le quali consistono nella facoltà di vendere, e distribuire il sale in vna Città, ò provincia, priuatiuamente ad ogni altro.

Le saline, secondo i termini della legge comune de Romani, sono, e possono essere di dominio, e di ragion priuata, sicche ciascuno può fabricare il sale nel suo fondo, ò podere, e disporne à suo comodo, come de li frutti, che la sola natura, ouero questa vnità con l'industria, produca.

Sono le saline di trè sorti, Vna più frequentemente di maritime, cioè in siti à canto al mare, nelli quali, con l'acqua marina iui introdotta, & in alcune parti mischiata con la dolce, ripercossa dal sole e dal moto artificiale, si fabrica il sale, e questa è la sorte più frequente; L'altra è di pozzi, ò al-

ò altra forgenza di acqua salmastra, la quale col beneficio del fuoco fa l'istesso effetto; E la terza è puramente terrestre, come specie di miniera, nel modo che sono, l'oro, l'argento, il rame, il vitriolo, e cose simili; E questa sorte di sale di terra è più rara, à segno che alcuni Santi Padri, in occasione di spiegar l'Euangelò nel quale Christo rassomiglia i suoi discepoli, e per essi i Prelati, e li Predicatori al sale della terra, habbiano lasciato scritto di non trouarsi sale di terra, e pure la pratica insegna il contrario, anco nella nostra Italia in alcune montagne della Calabria, doue sono vaste, & abbondanti miniere di sale, nelle quali si ritrouano quelle piene di sale tanto salubri; E nella Polonia vi è quella tanto celebre e portentosa miniera di sale, chiamata di Vilibis, doue nelle profonde cauerne iui fatte per cauarlo (con essemplio forse non più inteso nel mondo) si dice che viua vn popolo numeroso à forma di Città senza veder mai sole, & in vna continua notte (del che se ne lascia il luogo alla verità)

Ancorche però queste saline possano essere di
 3 ragion priuata, con la libertà di valersi del sale in esse fabricato, e contrattarlo; Ad ogni modo la pratica da pertutto insegna il contrario.

Nasce ciò, ò perche le saline, così maritime, come terrestri assai feconde, e produttiue di gran
 4 frutto, dalli Principi, ò dalle Republiche si siano

fatte de regali, e di ragione publica; Ouero perche anco le picciole pregiudicassero all' altra regalia, la quale consiste nella salara, cioè nella ragion priuatiua di vendere, e distribuire il sale, e che però l' habbiano comprate da particolari, ouero l' habbiano soffocate, ò pure otto grauissime pene ne habbiano proibito l' vso à medesimi padroni, con ricompensa, ò senza, conforme la diuersità delle leggi, e degli stili de principati; In maniera che può dirsi, almeno per l' vso più comune, e frequente, particolarmente di Italia, di non esserui più saline priuate. A

A
*Se ne parla
 nelli discorsi
 105. e molti
 seguenti e nel
 li 158. & 159*

E quando anche ve ne siano, da pertutto però è comune l' vso de principi di permetterne solamente à i padroni il fabricarlo, con proibizione sotto pene grauissime di non venderlo, ne donarlo, ò in qualsiuoglia modo contrattarlo, anzi proibirne l' vso proprio, con obligo di douerlo vendere al medesimo Principe à quel basso prezzo che porta il solo valore materiale, il quale è solito regularsi dalla spesa e dalla fatica, che vi bisogna, acciò possa seruirsene il Principe per la salara.

Pure tuttauia questo stile, il quale nel secolo passato (per quel che n' attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più si è tolto, per le frodi, che con facilità soleuano farsi alla salara, fische le saline grandi, e fertili si son rese di ragion publica, e le piccole si sono soffocate, e rese impraticabili.

La

La salara propriamente consiste nella detta ragion priuatiua di vendere, ò distribuire il sale così necessario per l'uso vmano, ad vn prezzo maggiore di quel che importi il valore intrinfeco, e naturale della materia.

E quindi nasce, che nel sale si considerano due prezzi; Vno che si dice intrinfeco ò naturale, per quel che importi il valore della materia; E l'altro estrinfeco ò accidentale, il quale consiste in quell'aumento, per il quale si vende dal Principe per detta causa della ragion priuatiua, nella quale consiste la regalia.

Pofciache in effetto, la salara non è altro, che vna gabella, la quale insensibilmente il Principe effige da suoi sudditi, e da altri comoranti nel suo dominio in occasione dell'uso d'vn vittuale così necessario; Che però i Dottori lo chiamano peso meramente personale, nella maniera che sono le gabelle sopra gl' altri vittuali, sicche dourebbe supportarsi dalli sudditi solamente, mà l' uso comune pare che in pratica insegni il contrario.

Questa è vna regalia antichissima introdotta anco ne principij della Republica Romana, poco dopo la cacciata de i Rè, da Marco Liuiio Censore (à cui però fù dato il nome di salinatore) atteso che se benela fabbrica del sale nelle saline d'Ostia alle foci del Teuere, fù introdotta da Anco Marzio terzo Rè de Romani; Nondimeno ciò

B.
*Nel discors.
 105. & altri
 seguenti.*

10 seguitò per sola comodità, & vso del popolo, distribuendo il sale per donatiuo; Come anche l'istessa introduzione di questo regale, si legge nell'antichissima istoria de' Maccabei. B

Et è probabile, che ne haueſſero anco l'vso le più antiche Republiche degli Asirij, de' Medi, de' Persiani, e de' Greci, come mezzo da esigere insensibilmente, e con minor incomodo vna grauezza da popoli per li publici bisogni, in maniera che la regalia consiste nella detta facoltà priuatiua di vendere il sale à detto prezzo alterato, dalche nasce la rendita del Principe, ò della Republica.

Mà perche l'esperienza insegna, che l'amministrazione di queste, e simili regalie in potere del Principe, ò della Republica, riesca più soggetta alle frodi, e consequentemente di minor emolumento; Quindi l'vso più comune porta, di concederle à tempo determinato à persone particolari in affitto, il qual' è solito esplicarsi còl titolo di appalto, ò di arrendamento, ò con altro vocabolo, che porti l'vso del paese, la sostanza del qual contratto consiste nella detta ragione, ò facoltà priuatiua di vendere, e nell'obbligo del conduttore ò appaltatore di douer prendere à suo rischio, e pericolo il peso d'esitarne ogni anno vna determinata quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo stabilito, ancorche non ne seguisse la vendita.

Atte-

Attesoche essendo la materia per se stessa vile, & hauendosene gran quantità, dà ciò nasce, che il venderfene molto, non porta diminuzione, & ¹³ il venderfene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco e naturale, mà si rassomigliano all'acqua del pozzo, ò del fonte; E con la qual similitudine i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolumento dè quali consiste nel maggiore, ò minore smaltimento.

Quindi però, l'incertezza del guadagno, ò della perdita, à che si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltimèto, attesoche seguendo di tutta la quantità, ò di sua gran parte, farà vn gran guadagno per il prezzo assai maggiore, per il quale lo vende à minuto, di qualche egli lo paghi al locatore; Et all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta ¹⁴ inutile non ostante che nè habbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla doppo finito il suo appalto per il pregiudizio, che ne risulterebbe al conduttore, ò appaltatore suecessore, onde viene astretto restituire il sale, che gli auanza, al medesimo locatore, il quale è solito bonificargli il prezzo intrinseco e naturale della materia, non già l'estrinseco, ò accidentale, mentre questo in effetto importa vna specie di gabella, che si esige dal popolo, e però non è vero prezzo; E per que-

sto rispetto il prezzo all'ingrosso con detto peso è molto minore di quello à minuto per ricompensa di detto pericolo.

Come à dire, assume in sel' appaltatore il peso
 15 di pagare ogni anno al Principe, ò alla Republica il prezzo di diece mila sacchi di sale, à ragione di diece scudi il sacco, con facoltà di venderlo à minuto nella prouincia à lui destinata, à ragione di scudi quindici, dandosegli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, hà tuttaua l'obbligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile, con seuerissima proibizione dell' vto, finito l'appalto, ò pure con obbligo di riuenderlo al medesimo Principe, à vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, ò naturale della materia.

Consistendo dunque tutto il valore nella detta facoltà, ò ragione priuatiua, ne risulta vn stretto rigore contro il Principe locatore, non solamēte di
 16 non poter egli dentro la prouincia assegnata all' Appaltatore, vendere, nè donare, ò in altro modo contrattare l' istessa materia; Mà anco di non permettere, che altri lo possano fare, in maniera che dandone ad altri la facoltà, ouero non proibendolo à quelli, à quali puol proibirlo, si dica non offeruar' il contratto, e non prestar la pazienza, alla quale è tenuto, acciò l' appaltatore
 goda

goda per intiero qualche, se gli è dato in appalto. C

C
Di tutto ciò si
tratta dal disc.
105. al 116. e
nel 159.

Restano sì bene à pericolo dell' appaltatore i
17 contrabandi, nella medesima maniera che occor-
re nell' altre gabelle; Quando però alli contraban-
di insoliti, & in forma straordinaria, non dia cau-
sa il medesimo Principe locatore, con qualche non
sperata, nè verisimilmente imaginata innouazio-
ne, la quale da esso si facesse sopra il prezzo de
fali in altra sua prouincia adiacente, ò in
altro modo che importasse innouazione pregiudi-
ziale; Ciò però non importarebbe violazione di
fede, ò non adempimento del contratto, mà più
tostovv caso fortuito degno del defalco; Attesoche
si dice violazione di fede, ò alterazione del con-
tratto, e non prestare la pazienza, quando l' inno-
uazione pregiudiziale seguisse nella medesima
prouincia dell' appalto, senza giusta, ò necessaria
causa del ben publico, mà per guadagno, ò per al-
tra causa volontaria. D

D
Particolarment
te di ciò nel
disc. 159.

Quelche poi si scorge di singolare in questa ma-
teria, consiste, che l' appaltatore, ancorche padrone
18 di quella quantità di sale, per la quale hà pagato,
ò deue pagare il prezzo, nõdimeno ãco durante il tē-
po del suo appalto, nõ può nel venderlo à minuto à
popoli, alterare il prezzo solito che se gli è stabi-
lito in dargli l' appalto, non potendolo nè cresce-
re, nè diminuire; Attesoche crescendolo, farebbe
vn'

vn' imporre nuoua gabella, ò nuoua grauezza à popoli, che non puol farsi, se non dal Principe, & il minuirlo portarebbe molti pregiudizij, che ne risultarebbero al Principe locatore, per il tempo in auenire; Eccetto però quelle vendite, che se ne faceffero à non sudditi fuori del principato, quando ciò non influisse in danno degli appalti d'altre prouincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fossero soliti prouederfi del sale à prezzo maggiore; Douendosi però in ciò deferire per lo più all'offeruanza, & all'vso de' paesi, ouero alle capitulazioni degli appalti. E

E
Di ciò si parla
particolarmente nel disc.
110. & 112.

Dalla detta circostanza, che la sostanza, e valore di questa regalia consista nell'vso, nasce particolarmente vna conseguenza notabile, cioè che quando il caso portasse la mutazione del sale, da vna specie di minor condimento, ad vn'altra dimag-
 19 gior, in tal caso l'appaltatore può dimandare il defalco ò refezione del danno; Come per essem-
 pio, nella maggior parte dello Stato ecclesiastico si v-
 fa il sale delle saline di Ceruia, assai terroso, & vmi-
 do, e conseguentemente di non gran condimen-
 to; Mà perche frequentemente il caso porta che
 per tempesta, ò per altri accidenti queste saline s'
 isteriliscono, per il che bisogna prouederfi del sale
 20 delle saline di Barletta in Puglia (più commodi
 per la nauigazione per il mare adriatico), e questo
 sale è men terroso, e più duro, e per consequen-
 za

za di molto più condimento, in maniera, che per esempio) due libre di questo, facciano quell' operazione, che fanno trè di quello di Ceruia; Quindi nasce, che in tal caso l' appaltatore, giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell' appalto, il quale principalmente consiste nell' uso de' popoli; Còcorrendoui anco diuerse altre ragioni considerate nel teatro in questo medesimo libro, cioè, che li popoli auezzi à questo sale più dolce, non facilmente usano l' altro più forte per gli animali e per le carni, ò per li pesci, e latticini, Et anco perche essendo di tanto diuersa specie non se ne può praticare lo smaltimento à popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, & ordinario del paese, ilche pregiudica molto al solito smaltimento. F

F
Nel disc. 107

Per la medesima ragione, probabilmente si suole pretendere l'istesso defalco, quando per peste, ò per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo, ò gran mortalità di animali, per occasione de quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia, poiche in questa non si puol verificare quella ragione che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità, cioè che l' anno sterile si possa compensare col fertile, poiche quando il popolo è mancato per morte, vi bisogna gran tempo à risarcirlo, e se per qualche accidente non

G
Nel disc. 105

si è hauuto in vno, ò più anni il solito vso del sale, non è praticabile, che nel seguente questo si possa duplicare. G

E se bene questa materia di defalco non hà connessione con la materia di regalia, della quale si tratta venendo ciò regolato con i termini generali della ragion comune, secondo i patti, e l'uso del paese; Nondimeno si scorge qualche differenza notabile trà queste materie come molto differenti da quei beni, in quali la sterilità occorre, per accidente del cielo, ò della natura.

Come anco, per la sudetta ragione priuatiua di vendere, e contrattare, nella quale consiste la sostanza di questa regalia, & appalto rispettiuamente, conforme non può l'appaltatore (come si
22 è detto di sopra) sminuire il prezzo solito trà sudditi, così non può verso il fine del suo appalto, affettamente procurarne lo smaltimento insolito, e riempirne le botteghe, ò li fondachi, in quali si venda a minuto, per il pregiudizio che si porta all'appalto seguente, quando si faccia affettatamente, non già quando con buona fede, e che il caso, ò la fortuna dell'appaltatore lo porti. H

H
Nel disc. 112

In ciò però non può darsi vna certa forma, douendosi il tutto regolare dall'osservanza degli appaltatori predecessori, e dall'altre circostanze del fatto, essendo cosa quasi connaturale à questi appalti

palti, li quali si sogliono fare per più anni, cioè che nè primi anni habbiano per detta causa poco smaltimento, che si compensa con gli vltimi. I

I
Nel disc. 105
e 112. & anche nel disc.
79. & 89.

23 Molte altre questioni sogliono cadere in questa materia, mà perche non riguardano questa regalia in particolare, mentre caminano con le regole generali delle gabelle, e di altre cose simili, però l'istesse cose, accennate nel cap. antecedente si applicano à questa regalia del
fale, non già per la sua
special natura mà per
le regole generali.



CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' minerali, di oro, argento, rame, ferro, alume, vitriolo, solfo, e simili; Come anche delle fodine, e scauazioni di pietre, e di altre materie; E de' tesori, e di altre cose sotto terra.

S O M M A R I O.

1. **L**E Miniere di oro, & argento, sono da per tutto di ragione regale, e della ragione perche.
2. Della ragione perche alcuni luoghi fecondi di caccia, e di pescagione son fatti di ragion publica.
3. Anche se le miniere sudette nascano in fondi de' particolari.
4. Della differenza trà quelle de' fondi priuati, e quelle de' publici.
5. Delle miniere d' altri metalli, & altre cose di mezzana qualità.
6. Della regalia anche in queste miniere.
7. Della ragione, per la quale non si può fare sca-

uazioni senza licenza del Principe .

- 8 *Le miniere ò fodine di creta , e pozolana , e cose simili, sono di ragione priuata .*
- 9 *Se , & à chi spettino gli emolumenti di queste miniere , e se si stimino frutto , ò sorte principale .*
- 10 *Qual sia il tesoro .*
- 11 *Posto che sia tesoro , à chi si acquisti ,*
- 12 *Perche causa questa materia de' tesori non si disputi per termini di ragione .*
- 13 *Delle statue , & altre robbe lauorate .*
- 14 *Delle leggi che si sogliono sopra ciò prescriuere nelle licenze .*

CAP. VI.



NElle miniere dell' oro , e dell' argento, pare che còcordino gli scrittori, che per vso còmune di tutti i principati siano di ragion publica , e spettino al Principe , come regali, atteso che , essendo l' oro , e l' argento tanto necessarij per il mantenimento degli eserciti, e per le altre spese che bisogna fare, per difesa, e buon gouerno de' popoli , e per mantenimento , ò recuperazione delle giuste ragioni del principato ; Quindi risulta , esser congruo , che questo grande, e straordinario beneficio della natura , sia di ragion publica , acciò in tal modo ridondi à benefici-

A
Nel disc. 147

nefizio comune di tutto il popolo, il quale così riceua sollieuo da quelle grauezze, che per dette spese bisognerebbe per altro soffrire, quando il Principe, ò la Republica non godesse tal benefizio. A

B
Nel disc. 2.
del lib. 1. de
feudi.

Per questa ragione ancora (come di sotto si dirà al suo luogo, e si è accennato nel principio di questo libro) l'uso hà portato, che si siano ancora rese di ragion publica, alcune parti di mare, & alcuni laghi, e stagni, & ãco alcune selue, e luoghi terrestri, in quali la natura, con insolito stile sia stata molto feconda, e prodiga delle sue grazie, acciò di queste in tal modo, ne vengano à partecipare tutti. B

Che però in proposito delle miniere dell' oro, e dell' argento (come altre volte si è detto) la scrittura sacra nel libro de' Maccabei, in occasione di parlare della potenza de' Romani, l' vnica, e maggior menzione, che faccia circa l'acquisto delle Spagne, consiste in questo di hauer posto queste miniere sotto il suo dominio.

Quando queste miniere si scoprono ne' fondi priuati, diuentano subito di ragion publica; E se bene alcuni Giuristi, trattando de' metalli, e delle miniere, e minerali, indifferentemente tengono diuerse opinioni, mentre quando la miniera (che dalla legge de' Romani vien esplicata col termine di fodina) fosse in fondo priuato, danno sopra
di

di ciò diuerse distinzioni; Nòdimeno tal questione camina bene negli altri metalli, come à basso si dirà; Mà quando si tratta di questi di prim' ordine, come sono l'oro, e l'argento, & anco le pietre pretiose, le quali volgarmente son dette gioie che caminano con la medesima regola; La pratica insegna che tali questioni restino oggidi ideali; Nascendo tal'equiuoco dalla simplicità di quei puri Giuristi, li quali camminando in ciò solamente con qualche ne dispongano le leggi ciuili de' Romani, non riflettono à quel che dopò la scissura dell' Imperio Romano, hà portato nel Mondo la mutazione delle cose, particolarmente circa queste regalie, conforme di sopra nel principio di questo libro si è accennato, & anco nel primo de' feudi, e nel terzo della giurisdizione, & in altri luoghi.

4 Poiche oggidi si praticano molte cose, che la legge ciuile de' Romani non conobbe; Ben' è vero che conforme scriuono quelli, li quali trattano dell' Indie, e delle loro miniere, deue anco in questa sorte di minerali maggiori, deferirsi molto all' offeruanza che suol' esser varia trà quelle miniere, le quali siano nelli fondi, e ne' luoghi pubblici del Principe, e quelle che siano ne' fondi, ò poderi de' particolari. C

Qualche maggior questione trà Dottori si scorge, in quella sorte di metalli, ò di altri minerali

C
Nel detto
disc. 147.

5 rali, li quali fiano situati nello stato mediocre, trà li più pretiosi d' oro, e d' argento, e gioie, e li più inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata pozzolana, ò di pietre ordinarie, e cose simili di minor stima; Come sono i metalli, di bronzo, di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, dialume di solfo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, & altre pietre di straordinaria stima, e qualità, se queste debbano dirsi de' regali spettanti al Principe, ò nò.

In ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Tenendo alcuni semplicemente l' affermativa; Altri indifferentemente la negativa, la quale in termine di ragion comune si crede la più probabile; Et altri che vi sia la regalia del Principe, la quale consista nella decima; Ma per quanto si appartiene alla pratica, la vera risoluzione si crede esser quella che in ciò si deue deferire alle leggi scritte, ò non scritte de' paesi, ouero de' principati, sicche non può darvisi regola certa, e generale. D

D
Nell' istesso
disc. 147.

6 Quello però che comunemente si stima di ragion regale, consiste in tre cose; La prima circa il dominio di queste miniere, ò fodine, che fiano in luoghi pubblici, cadendo solamente detta questione in quelle, le quali fiano ne' fondi, e poderi di persone particolari; Secondariamente nella facoltà, per seruizio publico, particolarmente nelle miniere de' metalli necessarij all' vso umano, alli pro-

professori di quest' arte, di poter scauare, e lau-
rare ne' poderi de particolari, quando questi non
vogliano farlo per se stessi, col pagar loro il dāno
che ne vėgano à riceuere nella superficie, & anco
la decima del minerale; E terzo nella facoltà di
proibire le scauazioni in generale, attesoche queste
anco ne proprij poderi, per leggi scritte, e non
scritte, di tutti li principati non si possono fare,
senza licenza del Principe, ò de suoi magistrati, à
ciò deputati. E

E
Nell'istesso
disc. 147.

Nasce ciò da due ragioni; L' vna per sapere, e
riconoscere (bisognando) se la miniera sia d'oro,
7 ò d' argento, ò di tesori, ouero di altre cose di
sua ragion publica e regale; E la seconda per ri-
conoscere che la scauazione non segua in luogo
publico, cominciandola dal priuato; E tale è la
pratica comune in generale, non potendosi nel
particolare dar sopra ciò regola certa, e generale
per la diuersità delle leggi, e de' stili de principati, à
quali, come si è detto, si deue deferire.

Rispetto poi alli minerali dell' infima, e più
bassa condizione di sopra esplicata, di creta, e di
arena, ò pozzolana, ouero di pietre ordinarie, e
8 cose simili; Concordano tutti, che siano di ra-
gion priuata, e spettino alli padroni de' poderi, ò
de' fondi; Che però, eccetto detta licenza necessa-
ria per la scauazione in generale, non vi si scor-
ge altra regalia, mà vanno regolati con i ter-

F
Nell'istesso
disc. 147.

mini della ragion comune. F

Quindi, tanto in questi, quanto ne' mediocri,
 9 & anco in quelli di prima sfera, d'oro, e d'argen-
 to, per quella rata che ne spetti al padrone del
 fondo, cadono più questioni (le quali però sono
 estranee da questa materia de' regali, attesoche
 cascano sopra le materie indifferenti, rispettiua-
 mente;) Cioè, trà l'usufruttuario & il propieta-
 rio; Ouero trà il marito, e la moglie; O trà il
 padron diretto, & il feudatario, ò enfiteuta, ò
 conduttore perpetuo; Come anco trà la Chiesa,
 & il beneficiato; O trà l'heredità fidecommissa-
 ria, & il possessore del fidecommisso; Ouero trà il
 compratore, & il venditore, se, & à chi spettino
 gli emolumenti de minerali, che si cauano, e se
 questi habbiano natura di frutto, ò di sorte prin-
 cipale.

E di queste cose si tratta nelle sue materie ris-
 pettiuamente, risultando per lo più la decisione
 dalla qualità della miniera, se sia grande, & indefi-
 ciente, in maniera che l'escauazione sia ordinaria-
 mente stimata entrata, e frutto annuo di quella
 miniera, facendola moderatamente, secondo l'uso
 solito, & antico; Et in tal caso si stimi frutto; Et
 all'incontro, si stimi capitale, ò sorte principale,
 quando sia piccola, in maniera che con l'escaua-
 zione si consumi affatto, ò che in altro modo,
 quella, ouero il fondo si rēda inutile, ò si deteriori,

con-

conforme più distintamente si tratta in dette sue materie , e particolarmente sotto il titolo della dote , nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto , in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito ; Et anco nel titolo dell'enfiteusi ; Et in quello delle seruitù doue si tratta dell' vsufrutto ; E questo quanto alli minerali , e robbe, le quali sono sotto la superficie della terra nel suo stato naturale .

Quanto poi alli tesori , e denari , e robbe preziose nascoste ; Come ancora circa le statue , e pietre lauorate , & altre robbe , le quali suppongono l' artificio vmano ; Quando non vi siano leggi particolari scritte , ò non scritte del principato (alle quali essendoui , bisogna deferire ,) si che conuenisse caminare con li termini della ragion comune .

Circa i tesori , cade primieramente la questione, quando propriamente si dicano tali, ouero più tosto denaro nascosto; Atteso che il tesoro si dice vna massa d'oro, ò d'argento ridotto, ò non ridotto in moneta , ò pure di gioie , e di altre robbe preziose sepolte da tempo antichissimo , che non se ne habbia memoria alcuna , in maniera che mostri esser così posta in forma di tesoro ; Non già quando sia qualche somma di moneta nascosta , che i Dottori distinguono dal tesoro .

G
Nel detto dis.
147.

Posta questa qualità di tesoro in tal caso si di-

stingue; Primieramente, se l'inuentione sia ca-
11 suale, ò in altro modo lecito, ò pure con incantesi-
mi, ò con altri modi illeciti, atteso che quando
sia in questa seconda maniera, l'occupa tutto il
fisco, e cade sotto la regalia, per causa del modo
proibito, & illecito.

Mà quando sia conforme la prima lecitamente;
In tal caso si distingue, trà i luoghi pubblici, e li pri-
uati, e trà li profani, e li sacri; E da questa di-
stinzione nasce la distribuzione delle porzioni al
fisco per ragion publica, & al padrone del fon-
do, & all'inuentore rispettiuamente.

Ben si che molto rari, e quasi niuni sono i casi,
in quali questa materia vada trattata per questi
termini di ragion comune, e con le solite dispute
12 giudiziarie, nella maniera che si trattano le liti pri-
uate; O perche siano quasi in tutti i principati le
cose alterate con le leggi, e stili particolari; Oue-
ro perche consultando la regalia principalmente,
(come si è detto di sopra) nell'atto della scaua-
zione, la quale non può farsi senza la licenza del
Principe, ò de' suoi ufficiali à ciò deputati, nè ri-
sulta, che, ò detta licenza si dimanda, ò nò; Se si
dimanda, in tal caso se gli prescriue la legge, la
quale si deue offeruare; E se non si dimanda, si
camina per la strada criminale rigorosa, per l'at-
to proibito della scauazione; E per consequenza,
quando ciò si scopra, il fisco, non solamente
de

de fatto occupa il tutto , ma feueramente caſti-
ga , e trauaglia il preſuppoſto ſcauatore , & in-
uentore , nella perſona , e ne'beni propri .

Anzi ciò più frequẽtamente ſuole anco ſuccede-
re , quando l'inuentione ſia meramente caſuale , e
non per ſcauazione premeditata ; O perche non
ſe ne ſia ſubito fatta la denunzia al fiſco ; Ouero
perche queſta non ſia ſtata fatta fedelmente in
pregiudizio della porzione à lui douuta ; In
maniera che queſto beneficio della fortuna , in
tanto reſta tale , in quanto ſia accompagnato
da vna ſomma ſegretezza , e prudẽza , poiche altri-
mente ſi riſolue in maleficio , e diſgrazia . H

H
Nell' iſteſſo
diſc. 147.

Riſpetto poi all' altre robbe lauorate ; Queſte
ſpettano al padrone del fondo , e conſeguentemente
al fiſco , quando ſiano in luogo publico ,
¹³ eſſendo ciò di ragion priuata , più che publica ;
Et in tal caſo cadono le ſopra accennate queſtio-
ni , ſe ſiano ſequela del dominio diretto , ouero
dell' vtile , e ſe ſpettino al venditore , ò al com-
pratore come ſopra ; Benſi che cadendo l' accen-
nata regalia generale ſopra la licenza , la qual' è
¹⁴ neceſſaria per la ſcauazione ; Quindi naſce ,
che in queſta licenza ſogliono preſcriuerſi alcune
leggi , e condizioni , conforme le diuerſe leggi , e
ſtili de' principati , in alcuni de' quali ſogliono ec-
cettuarſi le ſtatue , e le medaglie d'oro , e d'argento ,
e di pietre prezioſe , & altre coſe di gran valore .

CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco , e delle ragioni fiscali ; E
delle pene, e multe, e delle
confiscazioni.

S O M M A R I O.

- 1 **A** Chi spetti il fisco .
- 2 **Q**uali Baroni , e Signori inferiori habbiano il fisco .
- 3 Come sia il fisco de' Signori Inferiori .
- 4 Se li Vescovi habbiano il fisco .
- 5 Chè cosa importi che le ragioni del vero fisco spettino , ò nò .
- 6 Dell' ipoteca legale , la quale spetta al fisco , ò della sua ragione .
- 7 Dell' erario , che si deue dare delle comunità al Barone .
- 8 Della distinzione trà il fisco odioso , e penale . & il fisco fauoreuole .
- 9 Quando camini la massima , che in dubbio sia mala la causa del fisco .
- 10 Del concorso del fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore .

Della

- 11 *Della pena contro quelli , che diano li conti al fisco non fedeli .*
- 12 *Che cosa si ricerchi per l' incorso di detta pena .*
- 13 *Delle due specie di confiscazioni penali .*
- 14 *Perche causa nella confiscazione generale de beni, oggi non si dia regola certa .*
- 15 *In quali casi entri la confiscazione generale de' beni .*
- 16 *A chi spetti quella per lesa Maestà Diuina .*
- 16 *Di alcune quistioni in materia di confiscazione .*
- 18 *Come camini la confiscazione de' beni , che siano in diuersi territorij , e delle distinzioni , che sopra ciò cadono .*
- 19 *Della distinzione trà la confiscazione per la condanna vera , e la contumaciale , se sia vera , o nò .*
- 20 *Qual sia la vera distinzione e di quelle nella quene , della quale al numero 18 .*
- 21 *Che il fisco del Principe sia unico , diuiso in più borse .*
- 22 *Vna persona è serua in vn Principato , & è libera nell' altro .*
- 23 *Dell' uso di acquistar beni in più Principati , e della ragione .*
- 24 *Le leggi civili come si offeruino , e con che autorità e per qual causa si dicano comuni .*
- 25 *Della ragione , per la quale in caso di eresia , la confiscazione segua da per tutto .*

A quali

- 26 *A quali debiti, ó pe si sia tenuto il fisco, in caso di confiscazione.*
- 27 *Quali ragioni non spettino al fisco in caso di Confiscazione, mà spettino all' erede.*
- 28 *Che non succeda nel iuspatronato.*
- 29 *Se si possa proibire la confiscazione dal testatore.*
- 30 *Se ciò si possa fare nella legitima.*
- 31 *Se ciò camini nelli delitti graui di lesa maestà; E qual sia l' uso di Spagna.*
- 32 *Se il delinquente ricuperi le robbe, quando sia aggraziato.*
- 33 *Della partecipazione de' Giudici, nelle pene, e nelle confiscazioni, remissiuamente.*
- 34 *Della materia dell' annona.*

C A P. VII.



A Ncorche, così sopra la significazione di questo vocabolo, *fisco*, come ancora sopra la ragione d'hauerlo, li Dottori trattino molte questioni; Nondimeno pare che più comunemente sia riceuuto (trattando di Principi, e Signori temporali), che il fisco sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe souerano; Ouero à quei feudatarij, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali habbiano le ragioni di principato, con tutte
le

le regalie anco maggiori, mà non già à Baroni, e ^A *Nel lib. 1. de feudi nel disc. 72. & in questo lib. nel disc. 160. nel quale si tratta della materia del fisco.* feudatarij, ò à signori inferiori, quando non l'habbiano per special concessione del Principe, ouero per la solita prescrizione immemorabile, ò centenaria, in vigor della quale si possa allegare il priuilegio, & ogni altro titolo migliore. A

² Vi sono però alcuni Signori, li quali, ancorche piccoli, e de fatto sudditi, in maniera che facciano più figura di Baroni, che di Principi, nondimeno habbiano il fisco; Cioè che possedendo anticamente le loro signorie in libero allodio, habbiano per m otiuo di protezione, ò per altro rispetto, giurato fedeltà, e si siano fatti vassalli d' altro Principe, il quale contento della soursanità, li conferui nell' altre loro prerogatiue, e giurisdizioni, anco regali; Attesoche in tal caso, conforme ritengono l' altre regalie, così anco possono ritenere questa, conforme si è detto nel libro precedente de feudi. B

^B *Se ne discorre nel lib. 1. de feudi nel disc. 63. e nel detto disc. 72.*

³ Quando poi il feudatario, ò il Barone inferiore, di fatto sia in possesso d'hauer il fisco per priuilegio esplicito, ò per implicito, che porta il detto possesso immemorabile, ò centenario; In tal caso, si dice hauerlo impropriamente, e più tosto nel solo esercizio, ò emolumento della borsa fiscale, risedendo tuttaua il fisco abituale, come vnico, & indiuiduo, in potere del Principe soursano, al quale li feudatarij, ò altri signori siano sudditi, con la totale

C
In questo istef
folio. nel sup-
plemento.

subordinazione, secondo la distinzione de feudatari più volte accennata nel detto libro precedente de feudi; E ciò cōferisce molto alla questione, della quale si tratta di sotto sopra le confiscazioni delle robbe esistenti in diuersi territorij. C

4 Per qualche poi spetta al foro ecclesiastico, è gran questione trà Dottori, se li Vescoui, & altri Ordinarij habbiano veramente il fisco; E pare che secōdo la più vera, e più comune opinione, entri la medesima distinzione, che il fisco abituale sia veramente vnico della Chiesa vniuersale, e per conseguenza del Papa, e che i Vescoui, & altri Ordinarij, per consuetudine, ò in altro modo ne habbiano l'esercizio, e l'emolumento, secondo che porti l'offeruanza, alla quale in questo proposito si deue deferir molto; Poiche se bene la confiscazione de beni vacanti d' vn chierico si attribuisce alla propria Chiesa Cattedrale; Nondimeno ciò non si riferisce alla ragione fiscale, & alla regalia de beni vacanti, mà ad altra ragione, come si offerua di sotto in questo medesimo libro nel cap. seguente, trattando di questa regalia de beni vacanti.

5 Importa molto il vedere, se ad vn signore, ò superiore, così ecclesiastico, come secolare, il quale non habbia ragione di principato, è di souranità, spettino, ò nò le ragioni del fisco, per molti effetti, e particolarmente per il comodo di quelle confiscazioni generali, le quali non risultano dalla condanna

danna di quel superiore, ò suoi ufficiali, mà dalla ragione comune; Come per esempio quando occorre cōfiscazione per delitto cōmesso in altro territorio, ò principato, per il quale, ciascuno confiscasse qualche sia nel suo, cōforme à basso si dirà; Ouero che per defetto d' erede, e di legitimo successore, si apra la successione ne' beni vacanti, con casi simili; Come anco per molti priuilegij, li quali competono al fisco creditore, e non al fisco penale, particolarmente quello della potiorità nè beni acquistati, dopoi contro i creditori anteriori, e simili.

Poiche se bene si crede probabile, che il priuilegio dell' ipoteca tacita, ò legale, la qual si concede al fisco, contro i suoi amministratori, debba anche spettare alli Vescoui, & alli Baroni, e simili superiori, contro li loro economi, & erarij, & altri amministratori; Nondimeno ciò si può riferire alla medesima ragione, per la quale tal priuilegio si concede anco à pupilli, & à minori, & ad altri, li quali viuono sotto l' amministrazione legale e necessaria, stimandosi anche questa di tal qualità, per non conuenire alla dignità del Vescouo, ò del Barone, e signore del luogo, che amministri per se stesso la robba della Chiesa, ò del feudo.

Quindi segue che in alcuni paesi, e particolarmente nel Regno di Napoli, i vassalli, e le loro comunità, sono tenuti dare al Barone, vn' amministratore, il

D
Nel lib. 8. del
credito nel di-
scorso 39.

quale si chiama erario, per l'amministrazione però del feudo e de' beni feudali solamente, non già degli altri suoi beni liberi, & allodiali, per la ragione della differenza, che i beni sono della Chiesa, o del feudo, il quale si considera come persona, o corpo inanimato costituito, e rappresentato dal Vescovo, o dal Barone, come suo ministro, e per conseguenza non e privilegio peculiare del fisco solamente.

Presupposta la ragione di fisco, o sia nel Principe, o sia in altro inferiore; Questa si distingue nel
 8 fisco, che alcuni dicono patrimoniale, e favorevole, e questo è quello, il quale consiste nelle robe, e rendite pubbliche del Principe, o della Repubblica, da quali si costituisce quella dote, che la Repubblica come moglie, o come pupillo, dà al Principe, come suo marito, ouero come suo tutore, o governante per li pubblici pesi, sicché si tratti de' suoi privilegi contro gli amministratori, & appaltatori, e debitori, ouero occupatori, de' suoi beni; Et il fisco penale, & odioso, il quale consiste negli emolumenti, che risultano dalle pene, e dalle confiscazioni.

Differenza notabile si scorgerà tra l'una, e l'altra specie, atteso che il primo (come si è detto) è favorevole, e gode molti privilegi, particolarmente, il già accennato della potiorità ne' beni acquistati dopoi, contro l'ipoteche anteriori, con altri privilegi, de' quali si tratta nel libro ottavo sopra
 la

la materia, del concorso de' creditori; Mà questi non competono all' altro fisco penale, & odioso, rispetto al quale entra la regola, che in dubbio si deue giudicare contro di lui; Che però in questo caso si verifica il detto assai volgare di Plinio à Traiano, che sotto il buon Principe, la causa del fisco è sempre mala; Mà ciò non procede nell' altro fisco patrimoniale, à favore del quale in dubbio si deue rispondere. E

E
Di questa distinzione e de' suoi effetti nel detto disc. 160. & anco nel disc. 122. & legg. Enel supplemento di quest' istesso titolo.

Sotto questa materia de' regali, cade più tosto il fisco penale, che il patrimoniale, atteso che rispetto ¹⁰ al patrimoniale, le questioni forensi, per lo più riguardano solamente il concorso con altri creditori sopra i beni de' debitori, ò amministratori fiscali, e per conseguenza se ne tratta nel detto libro ottauo nella materia indifferente del concorso, e dell' anteriorità, e potiorità de' creditori, e non sotto la presente materia de' regali.

Cade si bene, anco in occasione del fisco patrimoniale, e fauoreuole, l' ispezione penale contro ¹¹ gli amministratori, e gli appaltatori, li quali fraudassero il fisco nel rendimento de' cōti; Atteso che, quasi in tutti i principati, per loro leggi particolari, sono imposte pene graui à quelli, li quali dessero i conti de' loro appalti, ò amministrazioni men fedeli; E trà l' altre pene suol' esser quella del decuplo, ò del nonuplo, ò altra simili somma grande, stimandosi piccola pena quella del duplo, ò del quadru-
plo,

plo, che si troua stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudatori, & occupatori di quel d' altri; E per questo incorso di pena, quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si diano giurati, acciò da quest' atto così maturo, e solenne, si scorga l' animo deliberato del fraudatore, fische si conuinca il suo dolo per l' incorso della pena.

Entrà però trà Dottori la questione, se à tal' effetto basti l' atto solo dell' esibizione de conti
12 giurati, li quali poi si conuincano men fedeli, ò vero, che vi sia necessaria la perseueranza nella discussione, e nel saldo di quelli, pèdète la quale possa darli luogo alla retrattazione, ò correzione dell' errore; E quest' vltima opinione pare la più ragioneuole; Come ancorache l' errore non sia in alcun modo scusabile, mentre all' effetto di pena così graue, si crede più vero, che vi bisogni vn dolo positiuo, dal quale ogni causa probabile scusa, ancorche nella discussione si scopra erronea.

Et anco, si richiede che (secòdo vn' opinione più probabile, ò almeno più equa, contraddetta però da fiscali), la fraude, ouero alterazione sia delle partite dell' introito, nel quale sia l' occultazione, non già nelle partite d' esito, e trà le pretese di defalco, ò simili, quando in ciò l' errore non sia circa le spese douute farsi, e non fatte, ò che in altro
modo

modo sia chiaro il dolo, e la fraude, senza scusa probabile. F

Intorno poi al fisco penale, sopra le confiscazioni, ò pene, da applicarsi al fisco; Due sono l'ispezioni; Vna sopra le pene, e multe borsali particolari, ò accidentali, in certa somma; E l'altra, circa la confiscazione generale di tutti i beni, in quali per annichilazione del delinquente, il fisco succeda come vn certo erede, che dà Giuristi si dice anomalo.

In questa seconda sorte di confiscazione vniuersale, non può darsi regola generale, come si daua in tempo dell' antico Imperio Romano, quando tutto il mondo si diceua vn principato, e si reggeua con vna sola legge; Attesoche la gran diuersità de' principati totalmente separati, & indipendenti, introdotta doppo la scissura dell' Impero Romano, hà cagionato tanta diuersità di leggi, e di stili in tutte le materie, e particolarmente in questa, che si rende impossibile il poterui dar regola generale, che però bisogna deferire alle dette leggi & agli stili particolari.

Caminando però con i termini della ragion comune; La confiscazione generale de' beni, non si dà, se non che nè delitti di lesa Maestà diuina, & vmana; E nell' vno e nell' altro caso questa specie di confiscazione, è di ragion regale, che che però spetta solamente al souerano, e non alli

Baro-

F

Di questa materia del decuplo, ò del nonuplo si tratta nelli disc. 119 cò due seguiti

Baroni, ò signori sudditi, quando il priuilegio del fourano, ouero l' antichissimo possesso immemorabile, non concedesse altrimenti.

Cadendo la questione nella confiscazione, la
 15 qual risulta dalla lesa Maestà diuina, se spetti al fisco ecclesiastico del Papa, ouero al fisco temporale del Principe del luogo; Et in ciò si scorge molta varietà d' opinioni; Lasciando però il luogo alla verità, pare che vada deferito parimente alla pratica, & all' offeruanza de' luoghi, ò de' principati. G

G
*Nel detto disc.
 160. & anco
 nel supplemento
 in quest'ome
 desimo titolo.*

Et se bene nella medesima materia della confiscazion generale (quando à questa regolarmente sia luogo), così ne detti due casi, per ragion comune, come negli altri risultanti da leggi, ò stili particolari, cadono molte questioni, particolarmente se debba entrare quando vi sia vn certo numero de' figli; Opure se sotto la confiscazione de' beni del delinquente vengano le ragioni, le quali à questo competono in sola speranza per la legittima nè beni del padre ancor viuo, e simili; H
 16 Nondimeno ciò riguarda più la materia de' delitti, e delle pene, che quella de' regali, che però se ne tratta al suo luogo nel lib. decimo quinto de' giuditij, oue si accenna qualche cosa delle materie criminali; Cadendo sotto questa ispezzione de' regali principalmente, la competenza della confiscazione, cioè se vi entra, & entrando à chi spetti.

H
*Nel detto disc.
 160. e nel lib.
 9. nel tit. della
 legittima nelli
 disc. 13. & 14*

La

La più notabil questione , la quale in questa materia di confiscazione generale si scorga , pare
 17 che riguardi il caso , che il delinquente possieda beni in più principati, ouero in più prouincie, ò territorij , se essendo stato condannato alla confiscazione de' beni dal giudice competente del delinquente , ò del luogo del delitto , caschino sotto la confiscazione quei beni che siano in altro principato , ò in altro territorio , & à fauore di chi .

E benchè sopra ciò si scorga troppo gran varietà d' opinioni, particolarmente trà gli antichi ,
 18 così ciuillisti , come canonisti ; Nondimeno più comunemente vien seguitata vna distinzione data dagli antichi Autori , e da nostri primi padri nell' esplicazione delle leggi ciuili dopò la loro inuenzione , & vso ; Cioè , che se la confiscazione non nasca da legge comune , mà da legge particolare di quel luogo , ò prouincia , doue sia seguita, in tal caso non abbracci li beni fuori del territorio , ò della giurisdizione del medesimo giudice ; In caso poi che segua per legge comune debba abbracciare tutti i beni, ouunque siano , ancorche fuori del territorio , ò giurisdizione , purchè però ciascuno confischi nel suo ; E quindi si suole inferire , che quando si tratti di confiscazione per il detto delitto di lesa Maestà diuina , ò vmana , in maniera che entri la confiscazione per legge comune , sia luogo à quella di tutti i beni , ouun-

que fiano, à fauore di ciafcun fifco del proprio luogo refpettiuaamente.

Questa diftinzione, così generale, viene accremente impugnata, anco da vecchi, atteso che, essendo ciò effetto della giurisdizione, non pare che questa possa ftendersi fuori del proprio territorio; Che però per togliere questa difficoltà si fuol dare vn' altra diftinzione, cioè, che se la condanna risulta dalla pena capitale, vera, & effettua, e non contumaciale, contro il reo confesso, ¹⁹ ò conuinto, in tal caso camini detta diftinzione generale, ma non già nell' altro caso, nel quale la condanna fia finta, e contumaciale contro vn' affente; Affegnandofene la ragione della differenza, che nel primo caso, il reo, ouero delinquente, diuenta feruo della pena, e confequentemente incapace, così di dominio, e di poffeffo, come anco di eredità, e di fucceffione, per il che il fifco dell' altro luogo, diuerfo da quello della condanna, confifcherà i beni efiftenti nel fuo territorio, non in ragione di giurisdizione, ma in ragione di beni vacanti, il che non legue nell' altro caso della condanna finta, ò contumaciale, che fecondo li diuerfi ftili fuol rifultare dal bando capitale, atteso che non produce quefti effetti, fuori del territorio, ò della giurisdizione di quello, che dia il bādo.

Mà parimente questa diftinzione (ancorche appreffo alcuni habbia riceuuto gran plaufo) non
fi cre-

si crede fondata, e la pratica insegna il contrario, almeno dentro il medesimo principato, ancorche diuiso in diuerse prouincie, ò gouerni, attesoche restringendosi la confiscazione, la qual risulta dalla legge comune, alli soli casi di lesa Maestà diuina, & vmana; Quando vno di questi casi occorra, e che alcuno sia condannato come reo di tal delitto, ancorche ciò sia in contumacia, tuttauia, di fatto si procede alla confiscazione de' beni esistenti in tutto il dominio di quel Principe, di cui il delinquente sia ribelle, ancorche le robbe siano in diuerse prouincie dell'istesso principato, e che habbiano le borse fiscali distinte, e che la condanna fosse fatta dal giudice d' vna prouincia.

Anzi quando si dia il caso, che vn medesimo Principe sia possessore di più Regni, ò Principati, trà loro totalmente distinti, & indipendenti, & in quali faccia figura diuersa di più Principi, e possessori per diuersi titoli, con quella moltiplicazione di diuerse persone formali, che la legge finge in vna persona materiale, in maniera che quando si tratti di delitti priuati, il delinquente in vn regno, ò principato dell'istesso Principe, non sia punibile nell'altro regno; Come per esempio habbiamo del Rè di Spagna, il quale con diuersi titoli nella medesima Spagna possiede diuersi Regni trà se indipendenti, & altri in Italia & Isole adiacenti; Nondimeno, quando si tratti

di delitto di lesa Maestà di prima classe, nella persona dell' istesso Principe per causa di stato, in tal caso, ancorche il delinquente, il quale si sia posto in saluo, fosse condannato in contumacia alla confiscazione de' beni, questa entra in tutte le robbe, ouunque siano sotto l' istesso dominio, e monarchia, benche li principati siano tra loro diuersi; E se vn reo di lesa Maestà diuina sia condannato in contumacia alla confiscazione de' beni in vn principato, ò dominio, ancor questa abbraccia tutti i beni, ouunque siano.

Et all' incontro, se in vna prouincia, ò prefidato segua la confiscazione per legge particolare, con la condanna capitale del reo, vera, & effectiua, in maniera che diuenti seruo della pena, così impropriamente chiamato, conforme la detta prima distinzione generale, non per ciò ne risulta la confiscazione de' beni esistenti in altro territorio, ancorche del medesimo principato, mentre nõ nasce da legge comune, mà dalla particolare; Dunque la detta distinzione trà la condanna vera, & effectiua, e la contumaciale, non è considerabile in altro, che nè delitti priuati, rispetto alle robbe, le quali siano in vn medesimo regno, ò principato distribuito in diuerse prouincie, ò territorij.

Mà quando si dia il caso che si verifichi l' vn' e l'altra distinzione, cioè che la confiscazione segua,
non

non finta, e contumaciale, ma vera, & effettiua e non per disposizione di legge particolare, mà comune; In tal caso per la gran varietà d'opinioni, e de' stili non può daruifi regola ferma, e generale, che però entra quel che si è già protestato nel Proemio, cioè che si discorre della propria opinione, tale quale sia; E secondo questa, si crede verissima la distinzione, la quale più giudiziosamente vien data da moderni, cioè che, ò si tratti di vn medesimo principato, diuiso in più prouincie, ò presidati, ciascuno de quali habbia il suo fisco distinto; Et in tal caso, se la confiscazione dipende da quella legge, la quale sia comune à tutto il principato, in maniera tale, che il delinquente, fuggendo dalla sua prouincia, ò patria, e ricouerandosi in vn'altra prouincia, ò presidato, ancor' iui sia punibile, e possa dirsi seruo della pena per quel modo di dire, che in ciò si vfa dà Giuristi, debba entrare la confiscazione generale di tutti i beni, ouunque siano in quel principato, ancorche fuori del territorio del giudice, il quale hà fatto la condanna, con la sola differenza dell'applicazione, cioè, che ogni fisco applichi à se quello, ch'è nel suo territorio.

Ben sì che ciò non nasce dalla ragione territoriale, ò rispettiuamente da quella de' beni vacanti, ò perche il reo sia fatto seruo della pena, come alcuni malamente credono, mà perche essendo la

con-

confiscazione generale di ragion ragale , e per conseguenza spettando al fisco del Principe sou-
rano , il quale abitudinalmente è vnico ; Quindi na-
sce , che il detto fisco generalmente piglia il tutto ,
mà poi lo distribuisce trà diuerse borse fiscali , trà
le quali per la distinzione delle prouincie , ò de'
territorij per priuileggio implicito , ò esplicito del
medesimo Principe , ò per vso , sia diuiso l'eserci-
zio , ouero siano diuisi gli emolumenti , & ammi-
nistrazione dell' vnico fisco del Principe .

Et in ciò i Dottori danno il simile di più tuto-
ri di vn' istesso pupillo , il quale habbia robbe in
diuerse prouincie , ò territorij , atteso che in so-
stanza , & habitualmente la tutela è vnica , & in-
diuisa , come regolata dall' vnica , & indiuidua
persona del pupillo , ancorche l'esercizio sia diui-
so in più tutori , secondo la diuisione delle prouin-
cie , ò territorij .

Se poi li principati siano diuersi , e totalmen-
te indipendenti , con la vera diuersità defatto ,
perche ciascuno habbia il suo Principe ; Et in tal
caso si crede falso , ò equiuoco l'affonto del volgo ,
che per la confiscazione occorra in vn principato ,
si possano confiscare tutti i beni , che il delinquēte
possedesse in altri principati totalmente diuersi ,
& indipendenti ; Come per esempio , sono li Re-
gni , ò Monarchie , di Spagna , Francia , Polonia ,
e simili ; Attesoche in tal caso , si dicono tanti

mon-

Mondi, ò tanti Imperij, quanti sono i principati, che però non può dirsi che segua per legge à tutti comune.

Essendo manifesto errore il dire, che anco per il delitto di lesa Maestà vmana, segua la confiscazione per vna legge, la quale sia comune all' vno e l'altro principato, mentre ogn' vno si regge, e si gouerna con le sue leggi, in maniera che il delinquente si finge rappresentare più e diuerse persone, con tanti diuersi patrimonij, & anco con diuerso stato personale.

In proua di che si considera giudiziosamente
 22 qualche habbiamo ne' serui veri, posciache vna medesima persona farà serua nel principato nemico, e farà libera nel proprio, nè la qualità seruale, la quale si contrae in vn' Impero, influisce all' altro Impero.

Così prouandolo anco il comun' vso, atteso che
 23 ordinariamente, li Signori, e li nobili, per lo più soggetti à questo delitto di lesa Maestà, procurano d'acquistare Stati, e feudi, & anche beni indifferenti in diuersi principati, acciò in occorrenza di queste disgratie, possano per se, e per li loro discendenti hauere vn conueniente ricouero, nel quale si mantengano nel grado loro, & anco in tal modo possano recuperare il perduto, con la reintegrazione del primiero stato, conforme dall' antiche, e moderne historie prouano i casi frequenti.

E ben-

E benchè la legge ciuile de' Romani, volgarmente si dica comune; Nondimeno questo è vn modo di parlare per distiguerla dalli statuti, e dalle
24 leggi particolari, mà in sostanza non è comune à tutti i regni, e prouincie, per vna sola autorità imperiale, com'era à tempo dell' antico Imperio Romano, quando in ogni prouincia, ò principato, le leggi ciuili de Romani haueuano forza di leggi per vn' istessa autorità dell' Imperadore, il qual' era sourano di tutti; Poiche nelli principati indipendenti, ancorche le dette leggi ciuili siano riceute, e si dicano leggi comuni; Nondimeno, conforme l'istoria legale narrata nel Proemio, ciò nasce per vna volontaria accettazione, & vso de' popoli, ò de loro Principi, in maniera che in ogni principato, queste leggi si dicono proprie, e particolari, per l'autorità del Principe proprio, non già comuni per l'autorità del legislatore, il quale fusse à tutti superiore; Et in ciò consiste l'equiuoco chiaro de' legulei nell'intendere le sudette leggi ciuili nel modo che furono fatte, poiche non hauendo per esempio la Republica di Venezia dentro l' istessa Città, & in alcuni luoghi del suo dominio accettato l'uso di queste leggi, di esse non si hà ragione alcuna come se non fossero nel mondo, el' istesso insegna la pratica in diuersi altri principati; Dunque non è legge commune.

Que-

Questa distinzione però de' principati, e de dominij, ancorche indipendenti, non camina nella confiscazione che segua per delitto di lesa maestà diuina, per la chiara ragione di differenza, che
 25 questo delitto in tutto il mondo cristiano, ò rispettiuamente cattolico, sia egualmente punibile, essendo offeso Dio, e la religione, la qual' è indiuidua; Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente, ancorche di diuersissimo principato, fosse arrestato, potrebbe esser punito corporalmente, il che non si verifica nell' altro delitto di lesa maestà vmana; Atteso che, se il delinquente, fuggèdo, si ricouererà in vn' altro principato indipendente, non potrà iui esser punito nella
 persona, dunque molto meno nella robba, conforme più distintamente si discorre nel teatro. I
 Al Fisco penale di ragion regale, spettano an-
 co quelle robbe, le quali si tolgano al possessore come indegno per l' illecito, e peccaminoso mo-
 26 do, col quale si siano acquistate; Come a dire, se l' erede ammazzasse il defonto, con altri casi simili, in quali entri la medesima ragione, & de quali casi si tratta nel libro xj. delle successioni, doue si discorre della differenza, trà l' incapace e l' indegno, atteso che l' incapace è proibito acquistare, per lo che si fa luogo agli altri chiamati doppo lui, mà l' indegno acquista, e doppo acquistato, il fisco ce lo toglie come vn' mal' acquisto; E da ciò na-

I
 Di ciò si discorre pienamente nel supplemento in questo medesimo titolo.

ſce, che il fiſco del Papa, il quale comunemente ſi eſplica col vocabolo della Camera Apoſtolica, fa lo ſpoglio à chierici degli acquiſti per illecita negoziazione, ò per àltro modo proibito.

Quando poi non ſi tratti di confiſcazione formale dell' vniuerſità de' beni eſiſtenti in quel principato, ò territorio, mà di multe, e pene particolari, prouenienti da condanna vera, e contumacia, fatta dal giudice per qualche inquiſizione, ouero per contrauenzione di leggi, ò di bandimenti; Queſte pene non ſono effetto della regalia, mà della giuriſdizione, e per conſeguenza ſpettano al giudice, ouero al Signore del luogo, ancorche non habbia i regali, atteſo che queſte pene ſi dicono prouenti, ò frutti della ſignoria, ò della giuriſdizione. L

L
Nel detto diſc
160. & anco
nel diſc. 124.

Tanto nel caſo della confiſcazione che ſi fa per il fiſco in ragione di regalia, quanto nell' àltro di pene, e multe priuate, cadono diuerſe queſtioni trà li giudici, & altri officiali, per la loro partecipazione; O' pure trà gli appaltatori delle pene, e confiſcazioni, ſe in ciò ſi debba attendere il tempo del delitto, ò quello della condanna, ò pure l' àltro dell' eſecuzione & effettuazione, all' effetto, ſe ſpettino al predeceſſore, ò al ſucceſſore; Come anche, ſe ſi debba attendere il luogo del delitto, ouero quello doue ſi ſia fatto il proceſſo, oppure l' àltro, nel quale ſia ſeguita la condanna per l' introduzione del-

la

la causa per appellazione, ò ricorso, ò elezione di
 foro; E di ciò si tratta al libro decimo quinto de
 giudiziij, doue si discorre de i delitti, edelle pene; M
 Bensì che per la gran diuersità delle leggi, e de stili
 de Principati, nō può in ciò cadere vna regola cer-
 ta, e generale, mà quando vi sia l' vso del luogo,
 si deue à questo deferire.

Questo fisco penale (come si è accennato) non
 è priuilegiato nella maniera, che è l' altro fisco cre-
 ditore; E si stima com' erede del delinquente, per
 l' obbligo, che hà di pagare li suoi debiti legittima-
 mente contratti, mà non già li legati, e le altre
 volontarie disposizioni; Anzi ne anco quei debiti
 e pesi corresponsiui, li quali si sia siano fraudolen-
 temente simulati dopò il delitto, & anche prima,
 se apparisse, che ciò fosse fatto premeditatamente
 per fraudare il fisco, perche hauesse in animo di
 far' il delitto. N

Bensì, che minori ragioni spettano al fisco, quan-
 do per annichilazione del delinquente si dice suo e-
 rede anomalo, di quelle, che competano all' erede
 vero, per testamento, ò per successione ab intesta-
 to; Attesoche à questo si trasmettono li fidecōmis-
 si, e li legati già purificati, ancorche non agniti, et
 anco in molti casi li non purificati, ouero le suc-
 cessioni & eredità nō agnite, cōforme si discorre nel
 le loro materie, nel libro nono nel titolo dell' ere-
 dità, e nel decimo de fidecommisii, & nell' vnde-

M
 Se ne parla à
 cora nelli de-
 ti discorsi 124
 & 160.

N
 Nel detto disc
 160.

O
Nel disc. 123

P
Nellib. 13 dell'i
padronati nel
disc. 38.

cimo delle successioni; Ilche, secondo vn' opinione, la qual si crede più probabile, nō si concede al fisco ancorche l'altra opinione à suo fauore habbia molti seguaci, che però bisognerà attendere quell'opinione che nel paese sia riceuuta; O Come anco à questo fisco penale si nega la successione nelli patronati ecclesiastici, ancorche ereditarij, con le dichiarazioni, delle quali si tratta nella sua materia nel libro decimo terzo de padronati. P

29 Disputano li Dottori, se questa confiscazione si possa proibire dalli testatori nelle loro robbe, ordinando la caducità, ouero quel fidecommisso, il quale si dice penale, à fauore d'altri, in caso di delitto, per il quale cadesse la confiscazione; E molti han creduto, che ciò non si possa fare in frode del fisco; Mà la più vera, e riceuuta opinione è in contrario, non solamente quando vi si assegni la ragione di conseruare li beni nella fameglia, ò altro genere chiamato, mà quando anco ciò nō si esprima, attesoche in dubbio nō si deue presumere la fraude, mà più tosto l'atto si deue riferire al motiuo giusto, e ragioneuole; Bensì che, se si pro-uasse non esserui stato altro motiuo, che quello di fraudare il fisco, in tal caso la presunzione della legge, cede alla verità del fatto.

Molto rari però sono li casi, in quali ciò si verifichi in pratica; Attesoche la probabile ragione di dubitare, cade in quella sostituzione la quale si facesse nelle

le sue robbe dal medesimo delinquente per li suoi futuri e passati delitti; Et anco cade il dubbio quando si sia generalmente proibita l'alienazione, con la sostituzione in questo caso, se sotto tal proibizione generale venga la confiscazione, nelche bisogna deferire all' offeruanza; Non già quando sia proibizione, e sostituzione espressa, e speciale in questo caso. Q

Q
Nel detto disc.
160. e nel lib.
9. nel titolo
della legitima
nelli disc. 13.
e 14.

Anzi, ancorche la legge proibisca al padre, o ad al
30 tro ascēdente, o descēdēte debitore della legitima douuta al figlio, e descēdente, o ascēdente rispettivamente, di grauarlo di peso di fidecommisso, douendo essere la legitima libera da ogni peso, e condizione; Nondimeno (secondo la più comune, e riceuuta opinione) ragioneuolmente, questo peso può apporsi in caso di delitto, e di confiscazione, atteso che non si stima grauame, mà più tosto fauore; Maggiormente quando la medesima disposizione contenga la reintegrazione del grauato, in caso che sia restituito in grazia, in maniera, che il sostituito sia obligato di nuouo restituirgli la robba, nella quale in vigore della sostituzione sia succeduto. R

R
Nelli detti disc.
13. e 14.
del lib. 9. nel
titolo della le-
gitima, e nel
detto disc. 160.
di questo lib.

31 Hanno creduto alcuni, che ciò non camini, quando si tratti di quella confiscazione la qual risulta dalli graui delitti di lesa maestà diuina, o vmana, quasi che questi habbiano vna ragione particolare, e non vengano sotto la generalità; Mà l'

opi-

opinione contraria, è la più vera, e riceuuta; E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; Quando però non oſti qualche legge particolare del paefe; Còforme occorre in Spagna in quei maiorafchi, quãdo però habbiano vna delle due qualità, cioè che, ò ſiano fondati con robbe donate in maiorafco dal medefimo Rè, come occorre in quelle Città, terre, e ville, che ſi danno à benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchefi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l' vſo dè feudi, mà quella figura, che fanno in Italia li feudi, e le Baronie, iui fanno queſti maiorafchi); Ouero che ſiano eretti con beni proprij del fondatore, mà con autorità, e priuilegio regio, il quale è ſolito ottenerſi per molti effetti, e preminenze, che da eſſo riſultano, mentre nel priuilegio, il quale ſopra ciò ſi ſpediſce, è ſolito metterſi queſta clauſola, ò condizione; Mà non già quando queſte circonſtanze non vi concorrano, e particolarmente, che il priuilegio ſia concepito con queſta legge per via di condizione poſitiua, come per vna ſpecie di contratto correfpettiuo, e di conuenzione, non già per via di ſemplici preferuatiue generali, e fuori di quei paefi, e ſtili atteſoche in tal caſo sì camina ancora con le regole generali della ragion comune, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel teatro. S

S
Nel ſupple-
mento di que-
ſto iſteſſo libro
ſopra queſta
materia di cò-
fiſcazione.

32 Quando poi la confiſcazione ſia già ſeguita in
contu-

contumacia, e per via di bando capitale dell' assente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, suole cader la questione, se essendo il delinquente aggraziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, & allo stato antico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò, ancorche li Dottori, con qualche varietà d' opinioni, s' intrichino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in poter de terzi per causa lucratiua, ouero per onerosa, e corrispettiua, con altre distinzioni solite darfi. T

T
Nel detto disc
160.

Nondimeno la vera distinzione pare che consista nel vedere, se la detta restituzione sia concepita per via di giustizia, cioè per capo di nullità ò d' ingiustizia della cōdāna, ouero del bādo; Opure sia cōcepita per via di mera grazia; Attesoche nel primo caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tutto resta indubitata, ancorche le robbe fossero alienate, mentre non è restituire, mà dichiarare che mai sia decaduto, con la retrotrazione al suo principio, come se il caso non fosse mai seguito; Mà quando la restituzione sia graziosa, in effetto la questione è più di volōtā, chedi legge, cioè quel che habbia inteso di voler' il Principe; Quando però questo sià sourano, il quale habbia facoltà di togliere le ragioni del terzo, non già quando sia
sue-

suddito, à cui tal facultà non competa, menre potrà giouare la restituzione per le robbe da lui confiscate, e possedute, ò da altri, à quali egli possa pregiudicare, non già quando siano passate validamente in mano del terzo, à chi se ne sia acquistato il dominio; Atteso, che quando quest' acquisto non sia condizionato, e non contenga questa condizione implicita, nō se gli può pregiudicare; Come anco se il terzo habbia la robba per causa lucratua in vigore della sostituzione, che nasce da esso bando, ò condanna, poiche all' ora la restituzione gli pregiudica, non già quando sia per contratto corrispettiuo, & oneroso, perche habbia comprato le robbe dal fisco, ò altro à chi spettassero con altre distinzioni e dichiarazioni contenute nel teatro in questo medesimo libro sopra questa materia de regali, e confiscazione V; Non essendo possibile in ciò dar' vna regola certa, e generale, per la più volte accennata ragione, della tanto gran' diuersità dè principati, e conseguentemente per la diuersità delle leggi, e dè stili particolari, la quale in ciò bene spesso si scorge, anco in più prouincie di vn medesimo principato, maggiormente in questa materia di confiscazioni, e ragioni fiscali, nelle quali pare che faccia il tutto l' offeruanza, alla quale si deue deferire.

V
Nelli discorsi
148. & 160.

33 Sotto questa materia di cōfiscazione caderebbe il discorrere dell' vsāza d'alcuni principati di darne al
li

li giudici qualche partecipazione per via di cota, come à dire la quarta, ò la decima), Mà perche di questa materia si tratta nel libro decimo quinto in occasione di discorrere generalmente delle propinè, e sportule, però non conuenendo ripeter più volte l'istesse cose, si potrà iui vedere.

E bêche sotto questa materia del fisco, e delle ragioni fiscali nel teatro si sia anco trattata la materia dell' annona publica; Nondimeno più congruamente questa cade di sotto al capitolo decimo terzo, nel quale si tratta della podestà di proibire la compra, e la vendita de' vittuali, e di hauerne qualche ragione priua-

tua.



CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delli naufragati, ò in altro modo derelitti, quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, ò al fisco, ouero à chi spettino.

SOMMARIO

- 1 **D** Elle varie sorti di beni vacanti.
- 2 A' qual fisco spetti la successione di quello, che muore senza erede.
- 3 Questa successione non camina ne beni feudali ò enfiteotici ò luellarij.
- 4 Della ragione, per la quale in alcuni luoghi questa successione spetta al Barone,
- 5 Se detta successione del fisco camini ne beni de' chierici, ò pure chi vi succeda,
- 6 Quando il fisco succeda anche ne beni de' chierici.
- 7 Qual consuetudine vi si ricerchi.
- 8 In quali altri casi il fisco non succeda, ma succeda l'Ospedale, ouero il Collegio, ò la Congregazione, ò la Religione.

Delli

- 9 Delli figliuoli adottiuu e spirituali; Del tutore; Del
 socero e genero, e simili, se escludano il fisco.
 10 Se le robbe siano in più principati chi succeda
 11 Degli altri beni vacanti spettanti al fisco perche
 non se ne sappia il padrone, e si esemplificano.
 12 Delli beni che si tolgono all' indegno.
 13 Delli beni naufragati, ò delli ritrouati in altro
 modo, fiche non se ne sappia il padrone.

C A P. VIII.



I Distingue questo capitolo per maggior chiarezza in più ispezioni; Primieramente, in quei beni vacanti, li quali per disposizione di legge si dicono quei che diuentano tali per l'incapacità del possessore di hauerli, di non hauer' in essi successore, per causa che sia per delitto, e per condanna fatto seruo della pena, e di questa specie non occorre trattare nel presente capitolo, per essersene già parlato nel precedente, in occasione di trattare della confiscazione de' beni per causa di delitto.

2 Secòndariamente in quei beni, li quali si dicono vacanti, perche il loro padrone, ò possessore sia morto senza legitimo crede, ilche occorre, quando non abbia crede testaméntario, nè parenti congiunti dentro il decimo grado ciuile, nè meno

moglie, ò marito rispettiua mente ; Et in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco, il quale si dice erede, che però questa successione si stima di ragion regale, in maniera che regolarmente appartiene al Principe sourano, ò ad' altro signore, à cui competano li regali, e che habbia il fisco vero, non già alli Baroni, & altri signori inferiori, e sudditi, li quali non hanno fisco, nè regali; E quando però non habbiano priuilegio esplicito, ouero quell' implicito, che risulta dall' antico possesso immemorabile, ò centenario, del quale non apparisca principio vizioso; Poiche se bene trà Dottori si scorge qualche diuersità d' opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, & altri signori inferiori, & alcuni tégano le loro parti; Nò dimeno la più vera, e la più comune opinione viene stimata la contraria, quãdo la legge, ò la cōsuetudine del luogo, ò la qualità dell' inuestitura, ouero l' accennato priuilegio esplicito, ò implicito, non disponga altrimenti. A

A
*Nel lib. 1. de.
 feudi nel disc.
 72.*

3 Questa regola riceue più limitazioni, oltre la già accennata nelli Baroni, ò altri signori inferiori; Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, mà che questo ne abbia solamente il dominio vtile, il quale da altri si dice subalterno, con titolo di feudi, ò enfiteusi, ò di liuello, in maniera che il dominio diretto sia d' vn' altro, anco quando
 tal'

tal dominio vtile fusse (come li Giuristi dicono) puramente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede àcorche estraneo, poiche ciò nō ostāte si crede più probabile, & epiù comunemēte riceuuto, che nō ca da sotto questa specie di succeffione, come in beni vacanti per diffetto d'erede, mà che in essi sia preferito il padrone diretto. B

B
Nel detto disc.
72. de feudi.

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che tal succeffione appartenga al Barone, ò signore
4. del luogo, ancorche inferiore, al quale nō ispettila vera ragione di fisco, attesoche alcuni luoghi sono del totale, & vniuersal dominio del Barone, nō solamēte nella giurisdizione, & in quella ragione, che li Giuristi dicono territoriale, mà anco nel dominio priuato di tutto il territorio, il quale da lui si cōcede à vassalli, & agli abitatori con detto titolo di feudo, ò di enfiteusi, ò di liuello, ò di colonia, ò di censuazione, secondo le varie vsanze de luoghi, e per conseguenza ne risulta quest' effetto. C

C
Nell'istesso di
sc. 72. de feu-
di, e nel disc.
146. & 160 di
questo libro.

La seconda limitazione) secondo la più vera opinione) si stima quando il morto sia chierico, ò in altrò modo persona ecclesiastica, attesoche in questo caso succederà la Chiesa, alla quale il morto era ascritto, e non essendo ascritto à Chiesa particolare, succederà la Chiesa vniuersale della diocesi, cioè, che à disposizione ben regolata del Vescouo, la robba si applicherà alla Chiesa cattedrale, ò ad altre Chiese, ouero ad opere pie, secondo

l' vfo

l'uso del paese, ò pure in quell' altro miglior modo, che persuaderanno le circostanze del fatto, dalle quali l' arbitrio del Vescouo, ò di altro Prelato ecclesiastico del luogo dourà essere regolato.

Attesoche se bene sopra ciò, trà Dottori si scorge varietà d' opinioni, volendo alcuni, che ciò camini nelli beni mobili, e nè crediti, & in altre cose, ò ragioni, che (come li Giuristi dicono), non si circoscriuono dal luogo, ò dalla situazione del territorio, mà aderiscono alla persona, mà non in quelli, in quali si verifica detta circoscrizione, ò situazione, per la ragione che, essendo già annientata la persona, per causa della quale li beni accesso riaméte aueano l' esenzione dal Principe, ò signore secolare, in tal modo quelli restino nella loro antica natura, che però debbano spettare al signore, di quel territorio, dal quale sono circoscritti; Come sono li beni stabili, & anche (secondo l' opinione più riceuuta) li censi sopra fondi certi, stabili, e li luoghi di monti, e ragioni simili.

6 Nòdimeno la più vera opinione è in contrario, che generalméte le robbe de' chierici, e di altri ecclesiastici vadano regolate nel modo che si è detto di sopra; Eccettuatone due casi; Il primo quando la robba non sia libera, e di pieno dominio del morto, mà soggetta al dominio diretto, & vniuersale del Principe, ò altro signore del luogo, sicché il morto la possieda con titolo di feudo, ò di enfiteusi,

teusi, ò colonia, poiche in tal caso, il dominio utile si consolidà col diretto; Et il secondo, quando vi sia in contrario tal consuetudine antica immemorabile, ò almeno centenaria ben prouata, senza che costi di principio infetto in contrario, in maniera che, secondo la regola generale si possa allegare priuilegio Apostolico, senza necessità di prouarlo.

Ben si che non essendo questo punto espressamente deciso dalli sacri canoni, ò dà Concilij, in maniera che si possa dire d'esserui certa loro resistenza, anzi essendo questione dubbia trà Dottori, cò varietà di opinioni; Quindi si crede probabile, che quãdo in còtrario vi fusse vna lunga pacifica & vniforme offeruanza di tempo notabile con moltiplicazione d'atti, in maniera che l' offeruanza non si possa dire equiuoca, nè meno si possa referire à principio, ò causa viziosa, in tal caso nõ pare che vi si ricerchi la necessità della proua rigorosa della còsuetudine immemorabile, ò centenaria, mà che basti tal' offeruanza, come interpretatiua di articolo dubbio, ouero che non sia consuetudine direttamente contro vna legge espressa; Non può però dar si in ciò regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto circa la qualità, e li requisiti di detta consuetudine; Maggiormente quando questa sia generale in quella prouincia, ò principato, e che tale sia la comune
opi-

D
*Nel dif. 149.
 di questo lib.*

opinione del popolo. D

8 La terza limitazione, per la quale non hà luogo questa regalia della successione in defetto di erede legittimo, entra quando il morto sia ascritto à qualche colleggio, ò comunità, o pure à qualche congregazione, ouero che sia vissuto in qualche ospedale, nel quale sia morto.

Bensì che ciò vā inteso con molta circospezzione, cioè quando si tratti di quei ospedali, nè quali sia stato riceuuto per douerui menar tutta la vita, & esser' iui mantenuto, ancorche in stato di sanità; Come per esemplo è l'ospedale di S. Sisto di Roma, doue sono riceuuti i vecchi bisognosi, ò in altro modo degni d'essere ammessi, secondo il suo istituto; ouero è l'ospedale de' pazzi, e sono quelli, in quali siano riceuuti li fanciulli esposti, con casi simili; Mā non già quando alcuno viuendo in casa sua, accidentalmentè, e per curarsi dall'infermità, che gli soprauenga, si ricoueri nell'ospedale, doue poi muoia, attesoche questo hauerà le robbe che l'infermo porta seco, secondo il più comune e più praticato vso degli ospedali, quando il particolare istituto non sia diuerso, mā non farà legittimo erede, e successore degli altri beni in esclusione del fisco, conforme segue nell'altro caso. E

E
*Nel detto dif.
 149.*

Con l'istessa distinzione si camina, ne i collegij, ouero nelle congregazioni, e comunie, alle quali

li sia ascritto, atteso che s'intende, d'vn' ascrizione totale, menando iui la vita in comunione, & in forma collegiatiua, ancorche senza voto, ò altro vincolo, vi fosse la libertà d'uscirne à suo piacere; Come per esempio è la Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e sono altre Congregazioni simili; Ouero sono alcuni Conseruatorij di donne, che in forma d'oblato, con qualche pio istituto viuono assieme con la medesima libertà; Come per esempio, in Roma è il Monastero di Torre de' Specchi; Ouero sono alcune milizie spirituali, ò ecclesiastiche, le quali volgarmente si dicono Religioni di Cauallieri, mà in effetto non sono tali, nè vi si fa la professione formale, mà solamēte si promette vna certa obediēza; Come per esempio è la Religione de' Cauallieri di S. Stefano; Atteso che queste, ò simili comūie, ò adunanze succederanno in esclusione del fisco, mà non già quelle pie confraternite, ò congregazioni, à quali per motiuo di pietà, e per acquistar merito, e partecipare dell'indulgēze, ouero in quei collegij di professioni, ò arti, à quali per alcuni priuilegj, e prerogatiue, sieno ascritti coloro, li quali per altro viuono nelle case loro, in maniera che sia vn' ascrizione accidentale, e non fissa, nè di tutta la vita, com'è l'altra di sopra esemplificata; Che però se bene alli nouizij li quali muoiono nella Religione prima di far la solenne,

valida professione, non succeda la Religione, ò Monasterio, mà succedono li loro parenti, come se fusse vn secolare, conforme si discorre nel lib. xj. nel titolo delle successioni ab intestato; Nondimeno per le medesime ragioni, in quali sono fondate le sudette altre limitazioni, e forse maggiori, e più chiare, pare che debba più tosto succeder il Monasterio, ò la Religione, che il fisco. F

F
Nell' istesso
disc. 149.

9 E la quarta limitazione cade à fauore de' figli adottati, quando vi concorra l'adozione legittima con li suoi requisiti; Il che però oggidì è molto raro, come all' incontro appresso gli antichi Romani era frequente; E se bene alcuni Dottori, à somiglianza degli adottiuu, stendono questa successione alli figli spirituali, li quali si acquistino, come volgarmente si dice, per compatratico di battesimo, ò di cresima; Nondimeno questa opinione non è riceuuta in pratica; Come ancora non è riceuuta l'opinione di alcuni, che ciò stendono al tutore con li pupilli, & à casi simili; Come per esemplo, al focero, ò al genero, poiche ciò non è riceuuto, mentre quello che non si troua in ciò disposto dalla legge, non si deue attendere.

Quando poi le robbe del morto siano in diuersi principati, ò territorij, in tal caso; Se si tratta di beni stabili per verità, ò per finzione di legge
10 in maniera che riceuano la circoscrizione dal luogo, ò situazione, spettano al Signore di quel ter-
rito-

ritorio, e per conseguenza in questo caso entra la proposizione discorsa nel capitolo precedente, che ogni fisco succede nel suo; Se poi si tratti di mobili, ò di quelle ragioni, che seguitano la persona, vi succede il Signore, sotto il dominio di cui fusse la detta persona; Quando non osti l' offeruanza in contrario, alla quale in ciò v'è molto deferito.

L'altra ispezione di beni vacanti, cade sopra quei beni, de' quali sia ignoto, & incerto il padrone; Come sono animali dispersi, ouero denari, e robbe nascoste, le quali casualmente si ritrouino
 XI senza che si sappia di chi siano, cōforme alle volte è occorso il caso in Puglia piana, doue si tiene gran quantità di grani nè pozzi, e nè fossi, in maniera che non si conosca doue siano, fische sono cogniti solamente alli padroni, & alli pozzari; Atteso che da ciò segue, che morendo i padroni, e li pozzari, se ne perde la memoria, e si ritrouano à caso; Il che anche alle volte è occorso di cisterne e pozzi d'oglio nella Puglia boscosa; E succede anche in quella terra, la quale per qualche tempesta, ò per ritirata, ouero per altro accidente si trouasse al lido del mare, ò nella ripa, ouero nel letto del fiume, & in altri casi, in quali la ragion comune le stima robbe di nessuno, e le cōcede al primo occupante, poiche per la reuoluzione delle cose del Mondo, la qual' è seguita doppo la dissoluzione dell' Im-

perio Romano, particolarmente in Italia, i Principi, e Signori, ò quelle Città, le quali habbiano ragione di fisco, hanno prefritte, ouero (come altri dicono) si sono vſurpate queſte forti di robbe; Entrandoui le medefime diſtinzioni di ſopra accennate trà i Baroni, e ſudditi, & i loro Principi ſourani, ſe ſpettino à gli vni, ò a gli altri, & in ciò vâ deferito molto alle leggi, & agli ſtili de' paefi, e principati. G

G
Nel diſc. 160.

L'altra iſpezzione ò ſpecie di beni vacanti ſpettanti al fisco, è la già accennata nel capitolo precedente, di quelli che habbiano il loro legitimo padrone e poſſeſſore, il quale per qualche delitto ſe ne renda indegno con l' iui accennata diſtinzione, trà l' indegno, e l' incapace.

E l' altra forte de' beni, li quali cadono ſotto queſta regalia de' beni vacanti, ſono quelli che ſi dicono naufragati, cioè che eſſendo per tempeſta buttati in mare, ouero che in altro modo andando à male qualche vaſcello, ſiano ritrouati, ſenza che ſe ne ſappia il padrone; Il che parimente ſi ſuole verificare in quei beni, li quali ſi ritrouano nelli ripoſtigli de' banditi, e de' ladroni, li quali ſono preſi, ò poſti in fuga, overamente de' corſari, e caſi ſimili; Poiche ſe bene molti Dottori, e particolarmente li Canoniſti, e li Morali, ſono di ſenſo che queſte robbe, e l' altre come ſopra naſcoſte, e caſualmente ritrouate, deuono eſſere
diſtri-

distribuite à poueri, ouero applicate à luoghi, & ad
vfi pij ad arbitrio del Vescouo, ò di altro Prelato,
nondimeno pare, che l' vso più comune de fatto
porti il contrario; Mà quando questo non vi sia,
e che l' vso più tosto assista alla detta opinio-
ne, in tal caso non resta ragione di dubitar-
ne, mentre tal regalia non si ritroua
espressamente disposta in legge,
ma nasce dall' vso, ouero
da vna prescri-
zione.

*



CAPITOLO NONO.

Delle Monete.

SOMMARIO.

- 1 **A** Chi spetti il batter moneta.
- 2 **A** Che utile importi tal facoltà.
- 3 Se il Principe possa batter moneta di più bassa lega, e darle maggior prezzo.
- 4 Delli danni che da ciò risultino, e che ciò importi gabella.
- 5 A che fine di ciò si soglia disputare.
- 6 A danno di chi debba andare l'augmento, o la diminuzione della moneta.
- 7 Che cosa in ciò riguardi la regalia.
- 8 Da chi debba esser punito quello, il quale habbia facoltà di fabricar moneta, e la fabrichi male.
- 9 Quando al debitore sia lecito pagare il suo debito in moneta già riprouata.
- 10 Se sia lecito spender la moneta quando si sappia che già se ne sia destinata la riprouazione.

CAP. IX.



1

Rà quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete à Baroni, & à Signori, ouero à Città suddite, ma solamēte à quelli, li quali habbiano ragione di principato; Quando però non vi sia speciale priuilegio del Principe sourano, conforme in Italia si vede, & anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccoli feudi Imperiali, à quali dall'Imperadore si sia cōcessa questa facoltà.

2

Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta, sia di grand' utile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore, che gli piaccia; Mà ciò contiene vn'error manifesto, poiche se bene il Principe, ò altro signore assoluto, può con li suoi sudditi ordinare de fatto quel che gli piace; Non dimeno, oltre l'obbligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendomene à Teologi, & ad altri professori di quel foro.

Anco

3 Anco da professori del foro esterno, secondo le regole dell' vna, e dell' altra legge, ciuile, e canonica, si richiede, che la moneta si debba fabricare di buona lega, e di giusto valore, nella sua natural bontà, in maniera che habbia il giusto prezzo intrinseco dappertutto, anche fuori del principato, per la comodità, e per l' vso del commercio in altri paesi; Quando però qualche particolare vrgenza non obligasse altrimenti, in maniera, che per la necessità, ò per l' vtilità publica, bisognasse in ciò prendere qualche prouisione à tempo, mà col suo rimedio opportuno, cioè che cessata l' vrgenza, si ritratti, e si proueda all' indennità di coloro, che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire. A

A
Di questa
materia se
tratta nel dis.
126. e due se-
guenti.

4 Dell' istesso senso sono i Politici, per buon gouerno de' sudditi, e del principato, poiche altri-
menti, (com' essi dicono) ne risultano molti dan-
ni, e particolarmente che li negozianti forastieri,
in questo modo dissanguano il pricipato, cauàdo-
ne per mezzo di tal moneta cattiuu, tutto l' oro,
e l' argento, & altre cose preziose; Et anche per-
che à sudditi s' impedisce in vn certo modo il com-
mercio con altri paesi; O pure, che per hauerlo,
si renda molto peggiore la loro condizione, biso-
gnàdo in tal modo dare il doppio, & alle volte più
di qualche importi la moneta, che altroue corra,
con altri simili inconuenienti; In maniera che
pare

pare si possa fondatamente dire, che il batter moneta d' inferior valore, importi vna specie di gabella, la quale così insensibilmente si esigga; Nell' istesso modo à punto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale, il quale essendo di minor valore intrinseco, si vende dal Principe à molto maggior prezzo, cioè, che quell' aumento, il quale si dice valore estrinseco, ouero accidentale, e che nasce dalla ragion priuatiua del Principe, in sostanza, sia vna gabella, che però à rispetto degli esenti pare ch' entrino l' istesse considerazioni, le quali possono entrar nel sale, cadendoui l' istessa ragione. B

B
Di ciò si parla
nel lib. 14.
nel Miscellaneo
ecclesi.
nel disc. 4

Ancorche però, anco da professori del foro esterno, di ciò si tratti, nondimeno, si crede che a questi sia incongruo di trattare di tal materia ne
5 Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria, atteso che nessun giudice in ciò metterà le mani, e dirà il contrario di qualche dal proprio Principe si faccia; Giouando bene queste teoriche, per le cause, le quali si trattino in tribunali indipendenti dal medesimo Principe, ouero cò persone esenti dalla sua giurisdizione, come particolarmente sono gli ecclesiastici, se deuono, ò nò riceuere tali monete; Nel che però si lascia il suo luogo alla verità, che per lo più dipède dalle particolari circostanze del fatto, e sopra tutto dall'osservanza, e stile de paesi, e principati; Et anco in

alcuni principati nasce da rispetti politici, ò prudenziali per i quali conuenga tollerare, e diffimulare.

Le maggiori, e più frequenti questioni, che cadano in questa materia di monete, non risguardano la regalia, la quale consiste solamente nell'

autorità di fabricarla, mà negl' interessi priuati, che risultano dall'alterazione della moneta, se & à danno, ò commodo di chi questa debba caminare, e se si debba attendere il valore, ò qualità della moneta nel tempo del contratto, ò pure in quello del pagamento, e di ciò si tratta altroue. C

Atteso che ciò non spetta alla materia de' regali, la quale riguarda per lo più la cognizione de delitti, nel fabricar moneta falsa, ò nel tofarla, fiche per detta qualità de regalia, la cognizione ne spetti al Principe sourano, ò à quello, di chi sia tal regalia, anco con li sudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cause indifferenti fussero loro giudici competenti, conforme si accenna nel libro seguente della giurisdizione.

Quando poi quelli, à quali spetta questa regalia siano tali, che riconoscano superiore, in tal caso fogliono cadere l'ispezioni sopra il loro gastigo, perche si abusino di tal facoltà, fabricando moneta di lega cattiuu, ò in altro modo ingiusta; Mà per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, fichenon facilmente cade sotto la cognizione de' giuristi nel foro giudiziario.

In

C
Di ciò si parla
in questo
libro nelli det
ti disc. 126. e
seguenti nel
lib. 8. nel dis.
92. & 149. e
nel lib. 13.
delle pensioni
nelli disc. 34.
& segg.

9 In questo proposito di monete, vogliono i Giuristi, che se vn' appaltatore di gabelle, ò di altre ragioni pubbliche dell'istesso Principe ò Signore, à chi spetta il batter moneta, & anco il proibire la poco buona, esiga le gabelle, ò altre grauezze in moneta corrente, la qual poi dall'istesso Principe locatore sia proibita, ò riformata, in tal casodeu'esser di giustizia amesso à pagar'la pigione ouero il censo decorso fino al tempo della proibizione, ò riforma in quell' istessa moneta. ancorche riprouata, per doppia ragione; Vna cioè, che l'alterazione viene dal fatto volontario del locatore il quale ancorche non colposo, non deue giuare à lui, e pregiudicare al conduttore, conforme si discorre altroue in occasione del defalco, ouero del ristoro douuto agli appaltatori delle gabelle, ouero delle saline, ò delle dogane; E l'altra che può, e deue dirsi in colpa l'istesso locatore, permettendo l' vso di quella moneta, che non hauea la douuta bontà, & il suo valore intrinfeco, siche à rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito, come si può dire trà priuati, in maniera ch' entrino solamente li termini del danno intollerabile.

Si suol disputare ancora, se si possa lecitamente spèdere la moneta, la quale si sia già destinato di riprouare, da quello il quale, come consigliere, 10 ouero ufficiale del Principe, à chi spetta riprouarla, o pure in altro modo, ne hauesse notitia;

Mà questa disputa cade più tosto trà morali, e professori del foro della coscienza, del quale, conforme tante volte si è protestato, non è mia parte il trattare; Nel foro esterno però è cosa difficile à ridursi alla pratica per la difficoltà della proua di tal scienza, mètre queste nouità sogliono camminar secrete finche si publicchino à tutti, fiche nõ còcorrédoui la proua ben' còcludente, si dourà attribuire al caso, il quale corre à pericolo di quello, che in quel tempo si ritroua padrone della moneta, per la ragione, che il pericolo si dice seguela del dominio, e che basta hauer' dato la moneta in tēpo ch'era buona, e spendibile; Mà quādo seguisse questa proua, in tal caso entrerà il dolo, il quale annulla l'atto; E l'istesso camina nella vedita de grani, e di altri vittuali, quando si sappia la futura tassa del prezzo; Ouero nelle vendite de' luoghi de' monti, quando si sappia la destinata estrazione, con casi simili.

* *

*

CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e mercati; Edelli pefi,
e mifure.

S O M M A R I O.

- 1 **I**L dare facoltà di far le Fiere, e mercati publici si stima dè Regali spettanti al Prencipe, e per qual ragione.
- 2 Che vi sia necessario il privilegio, ò la prescrizione, e quale.
- 3 Si dichiarano le sorti di fiere, e dè mercati.
- 4 Se li compratori in fiera siano sicuri.
- 5 Quali franchizie si diano alle fiere.
- 6 Delle fiere che fanno le Chiese.
- 7 Della giurisdizione in fiera.
- 8 Se questa facoltà si perda per non uso, e se si possa mutare il luogo.
- 9 Se li pefi, e mifure siano di ragione regale, e per qual ragione col' di più in questa materia.



ER regola generale, stà fermamente stabilito, che il concedere il priuilegio, ò la facoltà di far le fiere, e li mercati publici, sia di ragion regale, sì che spetti al Principe sourano, o uero à quel signore del luogo, il quale possieda simili ragioni di regalia, e particolarmente, che à lui spettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente questa facoltà viene stimata di ragion regale, per le franchizie, che dà questi pesi publici porta la qualità di fiera, ò di mercato publico, come anche per altri priuilegij, li quali contro le leggi comuni, ò particolari non si possono dare, se non dà chi hà podestà di dispensare à quelle; Come sono alle volte, l'assicurare li debitori, ò inquisiti di leggieri delitti, & anco il trattar le cause ciuili, ò criminali, in vna forma esecutiuà e sommaria, mediante quell'ordine giudiziario, che la legge prescriue, con casi simili.

Quindi siegue che vi sia necessario il priuilegio del Principe esplicito, ò almeno quell'implicito, che porta seco vn pacifico possesso, & offeruanza di tempo immemorabile, ò centenario; O' pure (secondo vn' opinione non improbabile), quella quadragenaria, la quale congiunta col titolo

tolo colorato di buona fede, si stima fufficiente anco nella prefcrizione, ò proua di priuilegio, ouero, in quefte materie di ragion regale, che fi dice minore, ouero del fecond' ordine.

3 Nò caminano però le cofe fudette in quei mercati priuati, li quali in occasione di alcune feſte, o vero, (fecondo la qualità de i paefi), per maggior comodità de vittuali e di altre cofe vfuuali, in ciaſcun meſe, ò ſettimana, ò in altri tempi, ſi facciano, ſenza figura, di fiera publica, e ſenza detti priuilegij, e particolarmente quello della franchizia dalle dogane, e de altri peſi, atteſoche ceſſando le fuddette ragioni, ceſſa per conſeguenza la qualità regale, ſiche ad ogni legitimo ſuperiore compete tal facoltà; Reſtando ſolamente quella proibizione generale, la quale dalla ragion comune riſulta di far publiche adunanze, ſenza ſaputa, e conſenſo de ſuperiori, per ouiare à quelle, che li Giuriſti dicono conuenticole, le quali producono de ſcandali, & inconuenienti. A

Sotto queſta materia di fiere, e di mercati, cadono diuerſe queſtioni, le quali però non riguardano queſta materia de regali, mà ſi trattano con li termini generali, & indifferenti della ragion comune.

4 E particolarmente, ſe la qualità di eſſer fiera, ò mercato publico, renda ficuri quelli, li quali comprino, ò in altro modo contrattino animali, e mer-

can-

A
Di tutto ciò ſi
tratta nell' di
ſcorſi 131. &
132. di queſto
libro.

canzie, ò altre robbe, ancorche fossero robbate, o che in altro modo ad altri spettassero; Et in ciò per istretti e rigorosi termini della ragion comune, con li quali caminano alcuni Dottori, pare che tal' circostanza non tolga al padrone il poter ricuperare la robba sua dà quelle mani, nelle quali la ritro-ua, venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza dalle pene, alle quali soggiacciono coloro, che contrattano, ouero hanno in mano robbe robbate.

La ragione però dell' vso, e commercio vmano, pare che persuada diuersamente, e che questa ragione, come riguardante il ben publico, debba preualere al bene, ò dominio priuato, al quale solamente riguarda la detta disposizione della ragion comune, ouero il sêzo de' Dottori. come à basso si discorre ancora delle contrattazioni di mercanzie, che si facciano ne porti publici di mare, ò di fiumi grandi nauigabili; Pure in ciò pare, che miglior giudice sia l' vso, e l' offeruanza de' paesi. B

B
Nel disc. 129
di questo lib.

La franchizia dalle gabelle, e dogane, la quale à queste fiere, e mercati publici si stima connaturale, vien concessuta, in riguardo solamente di quelle gabelle, che per altro douerebbono pagarsi per la contrattazione di quelle mercanzie, ò robbe in quel luogo, e territorio, nō già per quelle, che sono douute per ragione di passo, le quali dà Giuristi si dicono pedagogij; Ouero che per estrazione ò in altro modo

vada-

vadano pagate in altri luoghi, e territorij per doue passino, per l' accesso, ò riceffo, delle fiere.

Et ancorche, quando il caso porti (come l' vso frequente dell' Italia insegna), che le fiere introdotte per occasione di feste, ò solennità de Santi, spettino alle medesime Chiese, & alli loro Prelati, per cōcessione però del Principelaico, si soglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s' introducano, debba hauer luogo l' immunità ecclesiastica dà pertutto, anco per viaggio; Nondimeno, ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale ò di sua natura ecclesiastico, mà dipende da concessione del Principe laico; Et anco, perche (come si è detto), queste franchizie riguardano il luogo particolare, doue si fa la fiera, non già gli altri, per doue le mercanzie passino, ouero donde s' estraano. C

C
Nel disc. 131

- 7 Nascono ancora le questioni, sopra la giurisdizione, tra quello, il quale sia il superiore ò maestro della fiera, & il giudice ordinario del luogo; Come anco sopra il modo di procedere; Mà ciò parimente non riguarda questa materia de regali, attesoche in ciò si camina con le regole generali della ragion comune, e parimente, vi hà gran parte l' offeruanza.

- 8 Dalle medesime regole della ragion comune, più che dalla particolar natura de regali, dipendono le altre questioni, le quali sopra ciò sogliono

cadere, se questo priuilegio di fiera, ò di mercato si perda per il non vso di lungo tépo; Et in ciò la regola è negatiua mentre l'atto è facoltatiuo, quando le circostanze del fatto non persuadano altrimenti; Ouero se in pregiudizio degl'interessati, si possa mutare il luogo, & il tépo solito, nelche non si può dar' regola certa e generale, dipendendo per lo più la determinazione dalle circostanze particolari de' casi. D

D
Nel disc. 132.

9 Il prescriuere li pesi, e le misure, vien stimato parimente di ragion regale spettante al Principe, e signor souerano, attesoche, se bene pare, che ogni luogo, e popolo possa in ciò hauere li suoi pesi, e misure particolari, prescritti da quel publico, ò dal proprio superiore locale; Nondimeno portando ciò qualche pregiudizio al publico commercio, & à quella comunicazione con altri paesi, ch'è tanto al medesimo commercio necessaria & opportuna; Quindi siegue che si stima più congruo, che per tutto il principato, ouero per tutta la prouincia li pesi, e le misure debbano essere vniformi, e cōseguētemēte il prescriuerli, spetti al Principe, la podestà del quale si stēda à tutto il principato, e che al medesimo appartenga il concederne ad alcuni solamente l'vso, ò facoltà priuatiua; E ben' vero però, che non essendo questa regalia di quelle maggiori, che sono più annesse e connaturali al principato, mà dell' altre inferiori, e del second' ordine, in maniera che fa-
cil-

cilmente possono conuenire à signori, ouero à comunità suddite, à quali dal sourano si sogliono cōcedere; Quindi segue chesi dà frequētemēte il caso, che ad alcune comunità, ò signori spetti questa giurisdizione e podestà, in vigor di priuilegio, ouero d' antico possesso, il qual' equiuaglia al priuilegio. E

E
Nel disc-130

Dell' altre questioni sopra li pesi, e le misure nè contratti priuati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti più tosto la materia della compra, e vendita, ò di altri contratti trà particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e vendita, & incidentemente sotto altre materie con li termini generali della ragion comune, senza connessione alcuna della re-

galia.



CAPITOLO VNDECIMO.

**Delle tratte, ò estrazioni; E
delle represaglie.**

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella proibizione della tratta de' virtuali, e di altre robbe donde nasca, e che sia di ragion regale, e della ragione perche.
- 2 Inche consista detta proibizione, e per quali paesi ò luoghi.
- 3 Delle forme di concedere la tratta.
- 4 Se non essendo fatta in vn'anno, si possa far nell'altro.
- 5 Quando cessi, e che la facoltà resti reuocata, ò si possa reuocare.
- 6 In quali robbe entri la proibizione.
- 7 Quando si dica fatto il contrabando.
- 8 Se si possa caminare per inquisizione.
- 9 Se queste proibizioni abbraccino gli ecclesiastici, si accenna solamente.
- 10 Delle represaglie, in che consistano, e chi le possa fare.
- 11 Che non sia materia de legisti, e perche essi in ciò si adoprinno.

12 *Se si possa dare da Magistrati e da Vicarij del Principe.*

13 *Di certa specie di reprefaglia impropria.*

CAP. XI.



I

VELLA proibizione, la quale oggidì in tutti li principati, e parti del mondo si pratica, di non potere estrarre, li vettuali, & altre merci, senza licenza del Principe fourano, ò de suoi officiali à ciò deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla legge comune de' Romani, che diciamo ciuile; Eccetto quella estrazione, che si facesse per portar robbe ad inimici dell'Imperio, mà è stata introdotta dall'vso, il quale però hà vna probabil ragione, la quale non caminaua in quei tempi, che furono fatte le leggi, attesoche era vn solo Imperio, & vn' principato, quasi di tutto il mondo, sicche non entraua quella ragione, la quale per la diuersità e molteplicità di tanti principati, e signorie oggidì regna; Eciò hà cagionato tal proibizione, la quale così da Giuristi, come da politici, comunemente viene approuata, e lodata come ragioneuole, anzi necessaria, per il buon gouerno del principato, e de proprij sudditi, acciò l'auarizia de' mercanti non l'opoghi, il paese di quei beni, che la natura vi produce,

ce, & non ne cagioni à paesani la priuazione, contro la legge, ò la ragione di natura.

Come anco, acciò il Principe sappia, per quali paesi, ò vfi, li vittuali, e le altre merci si estraino dal proprio principato, acciò non si portino à suoi amici, ò male affetti.

Per queste, e per altre congrue ragioni, dunque dà pertutto, o per cōsuetudine. o per leggi particolari in pratica è riceuuto, che il dar le licenze per fare simili estrazioni fuori del principato, solito esplicarfe col termine, e vocabolo di tratte, sia di ragion regale, anzi di fatto stimata, di quelle di prima classe, spettante al Principe sourano.

Quindi nasce, che ne siano regolarmente incapaci li Baroni, & altri signori, ò Città suddite, quando, nell'istessa maniera, che si è detto di sopra nell' altre regalie, non assista loro il priuilegio espresso dell' istesso Principe sourano, ouero vn' antico pacifico possesso immemorabile, ò centenario, senza che apparisca di principio vitioso, in vigor del quale, si possa giuridicamente allegare il priuilegio; Ouero che si possi adattare la medesima ragione, che si assegna di sotto nel capitolo decimo terzo, sopra la regalia della facoltà di proibire la vendita, ò compra de vittuali, con cose simili.

Questa proibizione, per lo più riguarda l' estrazione dà tutto il Regno, ò principato, dentro il qua-

quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il commercio resta libero; Quando però l' uso particolare del principato, non porti diuersamente come particolarmente insegna la pratica nello stato ecclesiastico, nel quale, secondo il diuerso stile delle prouincie, caminà la detta proibizione, anco da vna prouincia all' altra, ouero da vn gouerno all' altro, anzi in alcune parti, dà luogo à luogo, nel che non può darsi regola, mà si deue deferire all' uso de paesi.

Queste licenze d' estrazioni, le quali volgarmente si dicono tratte, si sogliono concedere in due
3 maniere; Vna più particolare, à persona certa, e per quantità determinata, per lo più esprimendo il luogo, per doue la robba si deue estrarre, con la determinatione di certo tempo, dentro il quale l' estrazione si debba fare, per ouuiare alle fraudi. E l' altra più generale, per la qual' suole cōcedersi in uilegio à Baroni, ò comunità, e più frequente ad appaltatori, ò arrendatori degl' effetti fiscali, ò camerali d' alcuna prouincia, ò luogo per certa quantità in ciascun anno, durante l' appalto.

Et in questo caso, sogliono cadere più questioni, e particolarmente, se la tratta non fatta in vn anno, si possa cumular nell' altro, ò pure resti spirata
4 per quell' anno; Et in ciò pare che la decisione dipenda dalle parole della concessione, ouero dell' offeruanza, nõ potendosi in ciò dare vna certa regola,

gola, certa per li diuersi stili de principati, ò gouerni.

5 Bensi, che tanto nell' vno, quanto nell' altr^a forte de licenze, e facoltà, queste ancorche concedute, non si potranno, ne douranno essercitare, anzi l' istesso che l' hà concedute, giustamente potrà negarne per esercizio, quãdo per carestia, ò per altro accidente sopraggiunto, il medesimo paese ne habbi dibisogno, in maniera che l' estrazione farebbe per apportar' pregiuditio considerabile al paese, verisimilmente non pensato, quando fù concessa la licenza, ò la facoltà. A

A
Di tutto ciò se
parla nel disc.
133.

6 Le pene per li contrabandi, in dette estrazioni, non entrano per le robbe, che non siano nel paese, ò nel principato, mà si portino dà fuora per passaggio; Bensiche secòdo le leggi, o gli stili de paesi, anco queste robbe cascano alle volte sotto questa prohibitione, ad effetto, che vi sia necessaria la licenza, per toglier le fraudi, le quali in questa occasione sogliono farsi sotto questo pretesto, che però si dourà deferire alle leggi, ò alli stili particolari.

Come anco, si suol' disputare, se per il contrabando, basti il trouare le robbe per strada, dentro però il territorio del medesimo Regno, ò principato, ò luogo proprio, ancorche verso li confini, e che il camino si adirizzato per tal' effetto; Et incìò la regola, dispone che non basti, per la ragione, che sia ancora à tempo di pentirsi, e di ritornare in dietro, siche il delitto non si possi dire consumato; Sono però

però molto rare queste dispute, che li Dottori, fanno in termini generali di legge comune, atteso che, forse, in tutti li dominij, e principati, sopra ciò sono stabiliti li luoghi, ò termini, il passaggio, de quali, senza le douute licenze, e spedizioni, partorisce quest' effetto, siche si dourà parimente deferirle alle leggi, ò stili particolari del principato.

Si disputa parimente, se sia necessario, che gli
 8 estraenti siano ritrouati in fragante, ò pure che si possa prouare in altro modo l' estrazione, ò contrabando, siche si possa caminare per inquisizione; E benchè li Dottori sopra ciò caminino con la solita varietà d' opinioni; Nondimeno, parimente dourà deferirsi alle leggi, ò stili di qualsiuoglia dominio, ò principato, abbracciando l' opinione iui riceuuta.

Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione, se queste proibizioni fatte da Principi secolari oblighino gli ecclesiastici, e gli altri esenti, e se non obligandoli rispetto all' altre pene corporali, ò pecuniarie, si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, ò mercanzie, che si estraono; Mà in ciò v'è detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente, cioè che volendo ciascuna podestà, che si scriua à suo modo, se n'è deue lasciare la verità

al suo luogo, hauendo in questo proposito, gran parte l' offeruanza.

Circa le reprefaglie; Questo termine, per comun' vso di parlare, significa quell' esecuzioni, le quali per debiti publici delle comunità, ò per pubbliche grauezze, si facciano ne beni de' cittadini particolari; Questa però è vna reprefaglia impropria, la quale (come si è accennato) vien così detta, per vn cert' vso di parlare, poichè legalmente, la vera reprefaglia, la quale viene stimata di ragione regale, che cade sotto questa materia, è quella, che si faccia nelli beni, che siano nel proprio principato, posseduti da sudditi di vn altro Principe, col quale si habbia guerra, ò altra pretensione, così indirettamente vendicandosi, ò rinfrancandosi di qualche si pretende con la robba d' altri che del debitore; Ouero in questo modo sforzando il Principe, ò altro comandante à rimediare al danno de' suoi sudditi, & à cedere à qualche punto di che si tratti, ò pure à dar' altra sodisfazione, con casi simili.

Questa specie di reprefaglie senza dubbio è di ragione regale, anzi della prima sorte, ò sfera, non spettante se non al sovrano, in chi risieda l' altra maggior regalia di far guerra publica, e di formar esercito; A' segno che alcuni Dottori credono, che tal facoltà non spetti alli feudatarij, anco regali, e di dignità, ancorche habbiano prerogatiua di principato

cipato fourano, mentre riconoscono vn' altro fourano ; Però quest' opinione non è riceuuta .

Oltre che tal materia, dipèdèdo più da ragion politica , e di stato, che dà dispute giudiziarie auanti giudici ordinarij, resta quella poco congrua à Legisti ; Che però si crede, che sia manifesta inezzia ò pazzia di quei legulei, li quali con li puri termini legali, ò con alcune dottrine, si affaticano à trattarne, se pure (come si offerua nel proemio) non vogliamo dire, che le regole, e le propositioni dè Giuristi, si adoprinò dà Principi in queste materie (in quali realmente il tutto fà la forza, congiunta con la ragion di stato) per colorire , e coonestare l' atto appresso il volgo ,

Disputandosi ancora dalli medesimi, se in quei regni, ò principati, li quali, per l' assenza del Principe, cò titolo di ViceRè, ò gouernatore, siano gouernati da vn Vicario , ò altro magistrato , possa questo conceder tal repressaglie ; Et in ciò li Giuristi, per l' istessa accennata sciocchezza , di assumer queste dispute, vanno molto variando ; Mà la vera decisione si crede quella , che si debba deferire all' vso, come interprete della volontà del Principe, dalla quale dipende la facoltà del suo magistrato, ò gouernatore ; Et anche perche , dall' hauerlo il Principe per rato , ouero dal riprouarlo, per lo più nasce la determinazione .

Sogliono anche li Tribunali grandi assumersi

per vn' equità non scritta, la podestà d' vn' imagi-
 ne di queste reprefaglie; Cioè che se in essi si dispu-
 ti di successione, ò di altra ragione, sopra robba, che
 sia in diuerso dominio, ò principato, doue la sen-
 tenza di quel Tribunale non possa hauere la sua e-
 secuzione, che de fatto sia impedita, in tal caso si
 eseguisce nell' equiualente in altre robbe, che il suc-
 cumbente possieda nel proprio dominio, ò princi-
 pato, così facendo, vn' esecuzione indiretta, come
 per specie di reprefaglie; Il che, se si debba fa-
 re, ò nò, e se sia bene, ò mal fatto, non
 riceue certa regola, mà di-
 pende dalle circo-
 stanze del
 fatto.

B

Si accenna nel
 caso del qual'
 si tratta nel
 disc. 55. & 56
 del lib. 1. de
 feudi.

B

* * *



CAPITOLO DVODECIMO.

Delle Peschiere, e pescagioni; E delle
Caccie riseruate, ò proibizioni
della caccia, e pesca.

S O M M A R I O

- 1 **D** Ella parola Peschiere, &c.
- 2 **P**erche causa si siano fatte di ragion regale.
- 3 **I**n che consista la regalia.
- 4 **E** de' luoghi di caccia, quando siano di ragione regale, ò nò.
- 5 **Q**uando la caccia, ò pesca si possa proibire.
- 6 **D**ella ragione, per la quale detta proibizione ragioneuolmente si faccia.
- 7 **C**he la caccia sia pernicioso.
- 8 **S**i risponde che la caccia sia approuata dalla sacra Scrittura.
- 9 **P**erche causa contro le proibizioni del Principe non si richiamino gli ecclesiastici.
- 10 **D**ella podestà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la caccia à proprij sudditi.
- 11 **I**n quali casi anche da Magistrati si proibisca la caccia, ò pesca.

Quan-

1.2 Quando si proibisca anco à gli ecclesiastici.

C A P. XII.



Nnouerandosi trà li regali, (secondo vna lettura) le peschiere, e secondo l'altra gli emolumenti delle pescagioni; Nasce però disputa trà scrittori, sopra la significazione di queste parole, e sopra qualche realmente importi tal regalia; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Poiche alcuni credono, che sia error di stampa di quei libri, in quali si vñ la parola *pischerie*, e che in cambio di dir *pischerie*, volesse dir *pescarie*, cioè quelle selue, doue si faccia la pesce in gran quantità; Et altri vogliono, che ciò significhi il luogo doue si vende il pesce, in occasione della gabella, ò altro peso, che al Prencipe si paghi, per tal vittuale, con altri simili variazioni; La più probabile però, e più riceuuta opinione, pare che sia quella, che ciò significhi que' luoghi di mare, ò di fiumi, ò di laghi, ò uero di altr'acque stagnanti, così dolci come marine, in quali, la natura, con insolita, e straordinaria fecondità, produca gran quantità di pesce, in maniera che la pesca, non importi quell'incerta, e faticosa industria, che in gran parte dipende dall'euēto ò dalla fortuna, come generalmente occorre nel

nel mare, ò ne' fiumi, mà vn' vtil' certo, e grande; in manierache portarebbe confusione l'esser comune à ciascuno; Et anco perche si stima disordine, che ogni vagabondo vi si potesse arricchire senza fatica.

Quindi (come anco nel principio di questo libro si accenna) ragioneuolmente li Principi, ò le
 2 Repubbliche, hanno à se applicato questa sorte di luoghi, così priuilegiati dalla natura, acciò in questo modo ne possano participar tutti indifferentemente, per mezzo della borsa publica; Atteso che potendosi in questo modo souuenire alle spese, & alli bisogni publici, si rendano perciò minori le collette, e le contribuzioni, che da tutti si douerebbono fare, fiche in questo modo ridondano in publica, e comune vtilità; E per conseguenza resta no inttee le tante fatiche fatte dalli
 3 scrittori sopra la questione, se si tratti d'acque marine ò dolci, ò se esendoui mistura dell' vna, e dell' altra specie, qual preuaglia, ad effetto di vedere s'entri la ragion publica, ò nò, poiche la forza non stà nella qualità dell' acqua, ò in quella ragion publica, che nasce dal mare, mà nella suddetta ragione d' vn grande, & esstraordinario beneficio della natura, che così deue redondare in publica vtilità. A

Dalla medesima ragione risulta, che anco al-
 4 cune selue molto feraci di animali seluatici, ò di
 vccelli

A
 Nel disc. 134
 Et anco nel
 disc. 2. del 1.
 lib. de' feudi.

vccelli, fogliono esser di ragion publica, e regale senza che venga violata quella facoltà naturale, che vien considerata nella caccia, ò pescagione, per la detta ragione, la qual' entra nell'vno, e nell'altro caso; Poiche se bene vi sono, anche ne' priuati poderi de' stagni, ò fossi, ò lagune fertilissime di pesci, ouero seluette priuate fertilissime di seluaticine, e di vccelli, il che non toglie la ragion priuata; Nondimeno la regalia per lo più camina nel mare, ò nè fiumi, e laghi, ò rispettiuamente nelle selue grandi, in quali non si possa dire che tal fertilità, in tutto, ouero in parte sia nata dall'vmana industria, ò dal caso, mà principalmente nasca dalla natura, ancorche vi si ricerchi qualche industria per maggiore, ò migliore godimento di tal beneficio.

E quanto all'altro intelletto, che questa regalia si possa referire alla gabella, che in occasione di tal vittuale si esige; Quello non si stima probabile, poiche ciò cade sotto l'altra specie di regalia d'imporre gabelle, & altri pesi, della quale si tratta di sopra.

Quanto poi alla podestà di proibir la caccia, e la pescagione; Quando ciò non segua per la suddetta ragione, mà per propria dilettazone, ò spasso, ò per gratificare altri, in tal caso alcuni legulei, li quali caminano con la solita lettura delle leggi, senza penetrar più à dentro, col fondamento, che

che , per alcune leggi ciuili si dica , che la caccia , ò pescagione sia di legge di natura , han creduto , che ne anco dal Principe sourano quella si possa proibire, atteso che la podestà di questo nõ si debba stēdere à dispensare alle leggi di natura , ne' à toglier quello , che da queste si concede .

Quest' opinione però (ciò che sia nel foro interno,) per quel che spetta all' esterno , e giudiziario , contiene vna simplicità troppo grande , poiche , posta la qualità di sourano , e presupposta la sua determinata volontà , non si sà vedere , qual giudice, nel principato del medesimo, e con li suoi sudditi , sia per canonizare tal difetto di podestà , della quale pare , che in detto caso , rispetto à secolari soggetti à quel Principe , caschi solamente l'inspezzione de' Giuristi, per consegnare all'istesso Principe ad astenersene, ouero a cōsigliarne al successore la reuocazione , poiche rispetto à gli esenti dalla sua giurisdizione , e podestà , (come per esempio sono gli ecclesiastici ,) tal difetto entra , per diuersa ragione di mancanza di giurisdizione con le persone .

Mà quando anco, douesse tal punto esaminarsi, con li rigorosi termini giuridici; Tuttauia questa opinione non hà fondamento alcuno , mentre non si troua scritta questa legge di natura, la qual dia tal facoltà , mentre l' assunto sudetto nasce da vna tradizione della legge ciuile , che suol vfa-

re questi termini per vn modo di parlare, e per cō-
tradistinguere quello che essa legge ciuile ordina,
inerêdo all' vso comune regolato da vn' istinto na-
turale, da qualche la medesima legge positiua or-
dini totalmête di nouo, per sua mera volôtà, come
si offerua nel libro nono, & âco nel libro decimo,
in proposito di quella legge di natura, che da
Giuristi si considera sopra la facoltà di testare, e di
disporre delle sue robbe; Ouero sopra la legitima
douuta alli figli, & in altri casi simili.

Et in oltre, conforme li sacri Canonî han possu-
to proibire à chierici, & ad altri ecclesiastici la cac-
7 cia, per la ragione di non diuertirli dà diuini of-
fij, ouero per l'altra ragione del pericolo, che
quella feco porta; Così non pare, che debba esser
proibito al Principe, per buon gouerno del suo
principato, e della republica il proibirlo à suoi sud-
diti, per la medesima causa d'ouuiare à pericoli;
Et anco per l'altra ragione di non diuertirli dalla
cultura de' terreni, e dall' industrie, e negoziazio-
ni, mentre la pratica vâ insegnando, che la caccia
operi quest' effetto pernicioso al publico per la sua
molta dilettazone, in maniera che, in quei paesi,
li quali dalla natura son stati più arricchiti de' suoi
doni, si scorgono più poveri, e più miserabili gli
habitatori.

Maggiormente che, quella ragione del vitto
vmano, che in tempi antichi si procacciua con la

caccia, la ò pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facoltà prouenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile; Atteso che da per tutto si è introdotta la vita ciuile in Città ò luoghi abitati, con opportuna prouisione de' vittuali, mediante l'opera di coloro che, per mestiero, ò per esercizio particolare, habbiano quest'incumbenza, secondo le opportune prouisioni del principato, ò della republica, che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell' introduzione della vita ciuile, che oggidì habbiamo.

8 E benche alcuni Morali, e forse anco de' Canonisti, in proua che la caccia sia di legge di natura, vadano considerando che si ritroui permessa nella sacra Scrittura del vecchio Testamento, & in consequenza per legge diuina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarui; Nondimeno ciò contiene vn' equiuoco chiaro, mentre nella sacra Scrittura ciò non si cõttiene per precetto, mà solamēte si accenna come per cosa permessa, e non proibita, e non perciò comandata.

9 Come anco, se bene nel Principe, ancorche s'ouano, entri il defetto della podestà con gli esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici; Nondimeno, rare volte, e forse mai, si dà il caso di queste dispute nel foro esterno giudiziario, atteso che

non facilmente contro li Principi Sourani si muouono nel loro dominio tali pretenzioni anco da quelli, li quali siano efenti dalla sua giurisdizione, fliche resta ciò più tosto sotto le regole della prudenza, ò del politico, che sotto le regole legali del foro, conuenendo tal notizia, ò alli regolatori del foro interno, ò alli configliari del medesimo Principe per persuadergli ad astenersene, quando qualche giusta causa non lo ricerchi.

Le maggiori dūque, e le più frequenti questioni le quali sopra ciò cadono, riguardano quelle proibizioni, che si facciano dà Baroni ò Signori inferiori, li quali non habbiano ragione di Principe sourano, nè facoltà di dispensare alle leggi, mà stiano soggetti ad vn' altro superiore, auanti del quale conuenga con regole legali disputare di tal potestà; Et in ciò cadono due ispezioni; Vna, cioè con li proprij vassalli, ò sudditi; E l' altra con li non sudditi, e particolarmente con gli ecclesiastici.

Per quel che si appartiene alla prima parte con con li proprij sudditi, ò vassalli; Quando si tratti di proibizione generale di caccia e pesca in tutto il territorio; In tal caso, la regola è certamente negatiua, poiche disponendo la legge ciuile, la quale anco asserisce, che ciò sia di ragion di natura, che questa facoltà sia comune à tutti, e di ragion publica (ancorche veramente, come si è

accennato, nasca da legge positiua, e non di natura) Quindi risulta, che quel Signore, il quale non sia fourano, e non habbia la podestà di far', e disfar le leggi, non possa toglierla; E per conseguenza questa podestà di proibire la caccia, ò pesca, comunemente viene stimata di ragion regale; Quando però al Barone, ò altro signore inferiore, non assista il priuilegio del fourano, ouero l'antica pacifica consuetudine immemorabile, ò centenaria, della quale non apparisca principio vitioso, onde risulti il più volte accennato effetto, che se ne possa allegar priuilegio, & ogn'altro titolo migliore senza necessità di prouarlo;

Che però la difficoltà maggiore in questo proposito suol' essere, nel verificare questo possesso legitimo, e non interrotto, il quale non habbia principio vizioso, ouero che nō gli osti la cattiuu prefunzione di forza, e di concussione de' vassalli, ò la resistenza di legge particolare, come specialmente si può dubitare nel regno di Napoli, per quelle leggi, e prāmatiche, sicche sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni paese dipendendo il tutto, dalle circostanze del fatto. ò dalle leggi, e stili de' paesi.

Si permette bensì alli Baroni, & ad altri signori inferiori, di fare qualche moderata riserua d'alcuna parte del territorio, ò del fiume, ò del lago respect-

spettiuamente per sua commodità, ò ricreazione, in maniera però che non impedisca l'vso degli abitanti, Et in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo il tutto, ò da stili, e leggi generali del principato, ouero dall'vso particolare del paese.

Come àche si possono proibire alcune sorte di caccie, come destruttive del genere degli animali che sono nel territorio; Come per esempio è la ¹¹ caccia de'lepri, e di altri animali quadrupedi con le reti; Ouero in pescagione con acque venenate; O pure in quei mesi, nei quali gli animali e particolarmente lepri, siano grauidi; O proibendo l'vso di alcune arme, dal qual vso possono nascere altri disordini, con casi simili, secondo l'vso e la qualità de'paesi, e delle caccie.

Circa l'altra ispezione degli esenti, e particolarmente degli ecclesiastici; Certa cosa è, che ¹² ciò non è lecito in ragione giurisdizionale (conforme li Canonisti vogliono) al Principe souerano, molto meno sarà lecito al Barone, ò ad altro signore inferiore; Eccetto il caso, nel quale la proibizione, ouero la facoltà di proibire (conforme li Giuristi dicono) (sia meramente reale, cioè che si tratti di vn podere, ò selua, ò lago, ò stagno particolare, nel quale, la caccia, ò pesca sia in frutto, & in quella consista la rendita, ò in tutto, ò in parte; A somiglianza di quello che si è

si è detto di sopra di questa regalia, poiche in tal caso, ad ogni priuato possessore spetta il poterlo proibire, in quel modo che si puol proibire l'ingresso nel proprio podere à raccogliere i frutti; In maniera che la proibizione non nasca dalla qualità, ò giurisdizione baronale, mà dalla detta circostanza, e ragione priuata per la percezione de' frutti.

Ben si, che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l'ingresso, ò l'vso della caccia con sola ragion priuata, mà non già in ragione giurisdizionale, in quell'istesso modo, che ogni priuato puol proibire l'ingresso nel suo podere, ò discacciarne quelli, che vi siano entrati; Mà in quel modo, che si puol praticare, senza violare li sacri canoni, che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici, non già esercitando giurisdizione alcuna con loro, in esiger pene ò in far' altr' atto simile, douendosene procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico.

Che però la maggior difficoltà consiste in quella proibizione, che al Barone ò signore si permette in alcuna parte del territorio, ouero in qualche tempo, ò modo, conforme di sopra si è accenato, mentre ciò non nasce dalla ragion priuata, come nel caso antecedente, mà dalla sola prerogatiua baronale, e giurisdizionale;

Et

E sopra di ciò si troua gran varietà d'opinioni trà ecclesiastici, e secolari, che però se ne lascia il luogo alla verità; Bensì che, quando anche si debba amettere per più vera e più fondata l'opinione negatiua degli ecclesiastici; Nondimeno deuono li superiori ecclesiastici prouedere, che da chierici non si vfino queste indiscretezze, produttiue di molti disordini, li quali sono frequentemente pregiudiziali all'istessa libertà e giurisdizione ecclesiastica, quando la proibizione sia discreta, e ben regolata dalla ragione; Che però in ciò parimente non puol darsi regola certa, e generale, mentre pare che questa entri solamēte, quando la proibizione sia generale per tutto il territorio.

B

B
*Di tutto ciò si
 discorre qual-
 che cosa nel
 lib. 14. nel
 disc. 41. & an-
 co in occasio-
 ne della ra-
 gion priuati-
 ua di pescare
 nel lib. 1. de'
 feudi nel dis.
 40. & in que-
 sto lib. de' re-
 gali nel disc.
 134.*



CAPITOLO DECIMO TERZO.

Della podestà di proibire le compre, e le vèdite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'vso vmano; Et anche della podestà di proibire. li molini, li forni, li macelli, le pezzicarie, & altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andar' alli proprij.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella lecita proibizione de' monopolij.
 - 2 Della proibizione d' incettare.
 - 3 La proibizione di comprare, e vendere è di ragion regale, e spetta al Principe.
 - 4 Che sia di ragion regale il proibire li forni, li molini, e l'osterie.
 - 5 Se dette cose nel feudatario si presumano feudali.
 - 6 In caso che spetti detta facoltà di proibire, se si possa esercitare con gli ecclesiastici.
 - 7 Quando la facoltà di proibire spetti alle Comunità suddite.
 - 8 Del gouerno dell'annonà publica.
- Tom. II. de' Reg. Z Se

9 *Se l' annona sia l' istesso che il fisco, e goda le franchizie fiscali:*

C A P. XII.



I

VELLE proibizioni, che si facciano de monopolij, li quali da Giuristi si dicono dardanarie, cioè, che vno, ò più mercati potenti procurino in tempo di raccolta, ouero in altre occasioni, di cōprare tutti li vittuali, ò altre robbe necessarie alli vso vmano, per indurne penuria, e venderli à quel più alterato prezzo, che à loro piacerà, non cadono sotto la regalia, potendosi, e douendosi ciò fare da ogni giudice, ò magistrato, mentre tal proibizione nasce dalla legge, insegnando anco l'istorie, che appresso tutte le nazioni, & in tutte le altre repubbliche, ò monarchie prima della Romana, questi monopolij, veramente perniciosi al publico, si proibissero. A

A
Nel disc. 177

2 Anzi in alcuni principati, come particolarmente occorre nello Stato ecclesiastico, generalmente è proibito il comprar grano & altri vittuali per mercanzia, più dell' vso proprio, che volgarmente si dice incettare, essendo solito tal facoltà concedersi gli Appaltatori camerali per priuilegio, ò per solliueo del censo che si paghi alla Camera del Principe; Che però quando tal proibizione sia fatta

ta

ta per legge del Principe, fouverano, in tal caso, ogni signore, b  che sudditto,   zi ogni giudice,   magistrato,   corche inferiore potr   ordinarne l'offeruanza.

M   quando, non si tratti del detto formal monopolio proibito dalla ragion comune, sicche sia luogo    quella libert  , che la medesima
 3 ragion' comune concede    ciascuno, di comprar', e vendere, secondo l' umano commercio; In tal caso, il fare dette proibizioni si dice di ragion regale, la qual spetta solamente al Principe fouverano, e per conseguenza, non pu   farsi d   Baroni, e signori inferiori, se non quando (come nell' altre regalie pi   volte si accenna), vi sia priuilegio del Principe, esplicito, ouero quell' implicito, che risulta dal pacifico possesso immemorabile,    centenario non vizioso. B

B
*Se ne accenna
 qualche cosa
 nel disc. 133.
 & anco nel
 disc. 125. &
 44. trattando
 dell' annona.*

4 Parimente di ragion regale viene stimata la facolt   di proibire la libert   di fabricar forni,    molini,    di aprir macelli, & altre botteghe per la vendita d   vittuali, ouero aprir' osterie, & alberghi, inducendo l   ragion priuatiua, con l' espressa, o virtual forza degli habitanti,    d   passagieri    douer' andar'    detti molini,    forni,    macelli,    osterie,    pezzicarie, e cose simili, poiche essendo tutto ci   contro quella natural libert  , che dalla legge si concede    ciascuno, e cagionando per conseguenza il monopolio, & altri inconuenienti, quindi nasce, che ci   sia stimato di ragion regale, e non

C
Nelli discorsi
143 e più se-
guenti.

spetti à Baroni, ò Signori, li quali non habbiano ragione di Principe sourano, ò priuilegio come di sopra. C

5 Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini, e li forni, ò altre cose simili possedute dal feudatario, cosi del prim' ordine regale, come dell' altro più subordinato, si presumono feudali, & annessi al feudo, quando habbiano tal prerogatiua giurisdizionale per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diuerso, ad effetto di vedere, se, & à chi spetti il giustificare, se siano feudali ò allodiali, tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di deuoluzione, quanto col successore indipendente del feudo, è l'erede del feudatario morto. D

D
Nel lib. 1. de
feudi nel d. 30.

6 In caso poi che, tal facoltà priuatiua, de fatto sia posseduta, e pacificamente esercitata dal Signore del luogo, ò dalla Comunità, ò anche dal medesimo Principe sourano, sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; Così nella facoltà di fabricare nuoui molini, ò forni, e cose simili, à quali non si possa proibire l' accesso à secolari; Come, ancora circa le loro libertà, di andare ad altri molini, ò forni fuori del territorio; Et in ciò non può darsi facilmente vna regola generale, e certa, per la capacità d' ognuno che non sia più che versato professore nella facoltà legale, scorgendouisi molta varietà d' opinioni, e dipendendo la determinaz-
zione

zione da diuerse distinzioni, che si deducono nel teatro in questo medesimo libro E & anco nella materia delle seruitù F sotto il genere delle quali opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d' andare à proprij forni, e molini.

E
Nell' idiscorsi
 143. e seguenti.

F
*Nel disc. 30.
 del libro 4.*

Si può dare il caso d'indurre questa ragion priuatiua, & obbligo rispettiuamente di forni, e de molini, e cose simili, anco in chi non habbia la ragion regale, cioè nelle Comunità per comun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (côforme si dice nella detta materia delle seruitù) si possono li medesimi cittadini priuare della facoltà di pasce-
 7 re in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi publici, li quali bisognerebbe supplire per via di collette, e di altri pesi de medesimi.

Bensì che ciò non potrà obligare gli ecclesiastici, anzi nemeno gli altri, li quali non siano sudditi della comunità, ouero che siano esenti da detti pesi, che però è cosa difficile à praticare; Pure si deue deferire agli stili & alla pratica de paesi, ò de luoghi.

Alcuni credono, che il gouerno dell' abbondanza publica, solito esplicarsi da Giuristi col termine,
 8 ò vocabolo d' Annona, sia di ragion regale, e di cosa riseruata al Principe, sourano; Mà non pare, che ciò habbia sussistenza, poiche se bene il

Prin-

Principe, come padre de' sudditi, e come marito della repubblica, hà peso d' inuigilarui, & à lui spetta il dare sopra ciò le prouisioni opportune; Nondimeno non si toglie la facoltà à Baroni, e signori inferiori, & anco à magistrati, & alle medesime Comunità, secondo le diuerse vfanze de' paesi, alle quali si deue deferire, d' inuigilarui, e di prender le opportune prouisioni; Et anco di poter in tempo di carestia forzar coloro, li quali habbiano grano, & altri vittuali, à douerli vendere, tassandone il prezzo moderato, per offeruanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Principe fourano, per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

G
Nelli disc. 44
65. 125.

E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle gabelle, e delle dogane, se
9 li grani, e gli altri vittuali, che si prouedono per seruiizio dell' annona publica, in tempo di carestia, dal Principe fourano, ò da ministri della sua Camera, debbano godere l' esenzione, come robba del Principe, ò del suo fisco; Atteso che si dirà tale solamēte, quando il Principe voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, ouero à minor prezzo, facendo così le parti di padre de' suoi sudditi; Mà nõ già quādo sia vn' economica prudente prouisione, per rimborsarsi con la vendita del medesimo grano, ò
del

del pane, di qualche si sia speso. H

H
Nel detto disc
44.

E circa il gouerno, & amministrazione dell'annona; Ancorche li Dottori, con le solite varietà d'opinioni, vi facciano delle dispute, nondimeno la vera decisione pare che dipenda dall'osservanza, e stile de' paesi, mentre ogn'altra amministrazione, o giurisdizione, ha dipendenza dal Principe souerano come capo, e regolatore di tutto il corpo, ouero come fonte, dal quale deriuano tutti i riuoli; Come ancora si dourà caminare con le leggi, o stili de' paesi circa la giurisdizione di quel magistrato, o ufficiale particolare che sia de-

putato al gouerno dell'annona, e

se sia priuatiua alli giudici or-

dinarij; Siche non vi ca-

de regola gene-

rale.

I
Nelli detti di
scor. 44. & 125
e nel supple-
mento e nel li-
bro 15. nella
relazione del-
la Corte Ro-
mana tratta-
do del Prefet-
to dell' Anno-
na.

I

* *
* *



CAPITOLO DECIMO QVARTO.

Delle angarie, e perangarie; E della facoltà di esigere da vassalli, ò da altri, li seruizij reali, ò personali.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He cosa siano le angarie, e le perangarie.
- 2 **C** Perche causa siano de regali.
- 3 Quando gioui il possesso antico.
- 4 Dell' altra specie di angarie, e perangarie.
- 5 Quando si dia l' obbligo de vassalli di seruire al padrone senza ripugnanza della libertà naturale.



CAP. XIV.



QVESTI nomi, ò vocaboli, di angarie, e di perangarie, non sono conosciuti dalla legge comune de' Romani, mà sono bene usati da professori della lingua latina, poscia che anco nell' euangelo, trattandosi della passione di Nostro Signore, in occasione di far menzione di Simon Cireneo, il quale fù condotto per portar la croce, vien' usata questa parola, angariare, che vol dire far quei seruizij, ouero quell' opere, che douerebbono farsi da vn altro.

L' angaria dunque vuol dire vn' obbligo di seruire per se stesso, ouero per altri, mediante il pagamento della mercede; E la perangaria denota il medesimo seruizio, mà gratuito senza pagamento, che la più frequente pratica insegna, nel douere con proprij animali & carri, ò altri stromenti, trasportare i vittuali, ò altre robbe del Signore, al quale tal seruizio sia douuto, di luogo à luogo; Ouero di seruir per se stesso nella cultura de' beni, ò nella raccolta de' frutti, ò in altri seruizij simili.

Mà perche ciò è contrario alla libertà naturale, & anche à quel che dispone la legge, che niu-

no debba esser' obligato di locar le sue opere, ò di seruire ad altri, quando non voglia; Quindi risulta, che questa facoltà di constringere al seruitio, venga stimata di ragion regale, e per conseguenza spetti solo al Principe sovrano, e si neghi à Baroni, & à signori inferiori, quando non l'habbiano in priuilegio espresso del medesimo sovrano, ò pure che non vi sia il frequente accennato priuilegio implicito, il quale risulta dall' antico possesso pacifico immemorabile, ò centenario.

3 Sopra questo possesso, cadono le maggiori difficoltà, atteso, che più frequentemente sogliono hauere principio vizioso da forza, e da concussione, ouero da atti amoreuoli e facultatiui, che da vassalli si facciano verso alcuni signori dà loro amati, in riguardo, delle loro qualità personali, che però non può sopra ciò darsi vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e dalla qualità delle proue come anco dalla qualità de principati, ò costumi de paesi, dalli quali dipende il vedere, se habbia luogo, ò nò, detta cattiuà prefunzione di forza & concussione. A

A
Nel disc. 145
& anco nel
lib. 1. de' feudi
nelli disc. 51.
v. 65.

4 E' ben vero, che questo termine di angarie, e perangarie, nella sua propria & antica significazione, importa vna certa specie di seruitù maggiore, simile à quella delli ascrettizij, e de censiti, la qual si hà nelle leggi ciuili de Romani,

mani, che però con ragione vien collocata trà le regalie riferuate al Principe; Si che l'angaria, ò perangaria di sopra esplicata, la quale non induce formal seruitù della persona, mà solamēte vn'obbligo di douer fare quei seruij, che siano proportionati allo stato delle persone, dalle quali si chieggano, non hà tanta ripugnanza, e particolarmente, quādo si tratti dell'angaria solamēte cioe di douer seruire cō la solita mercede, nellà maniera, che il seruizio si presta da ogni particolare; Attesoche dādosi frequentemēte il caso, che li vassalli, per dispareri che sogliono hauere con i padroni, ricusino di dar loro quei seruij, che più volōtieri si danno à particolari; Quindi segue, che in molte parti sia riceuuto, per senso più comune de Dottori, che senza ripugnanza della libertà naturale, possano li vassalli essere à ciò forzati, e che debbano preferire il padrone ad altri; Pure non può daruisi regola certa, e generale, per la diuersità delle leggi, e de' stili delle vniuersità, e de paesi, à quali si deue deferire.

CAPITOLO XV.

Del mare, e de' suoi porti; E de
fiumi, e laghi, e loro
ripe.

SOMMARIO.

- 1 **I** L mare, e fiumi nauigabili à chi spettino e come.
- 2 Della giurisdizione in mare quanto si stenda.
- 3 Della ragione e facoltà di pescare.
- 4 Delle Ripe.
- 5 Della riparica che cosa importi.
- 6 Delli porti di mare, che siano de' regali, e delle loro prerogative.
- 7 Delle franchizie de porti pubblici, e se si comprino sicuro.
- 8 Delli porti de' fiumi.
- 9 Le acque, le quali seruono per vso di fiumi nauigabili, non si possono diuertire.
- 10 Di chi sia il dominio de' fiumi non nauigabili.
- 11 Del dominio del mare, e di altre questioni simili.

CAP. XV.



I

Osì il mare, come i laghi, e li fiumi nauigabili, sono quanto all' vso della nauigazione, e della pesca, di ragion comune à tutti, in maniera che la legge, quanto al dominio, e possesso, li dica di niuno, e quanto all' vso li dica di tutti; Mà per quel che spetta al dominio, se si considera quello, il quale si dice di protezione, e di autorità, questo è di ragion regale, spettante al Principe sourano, al quale perciò solamente si concede la potestà d'imporre grauezze à nauiganti, come si è detto di sopra; E per conseguenza ciò non spetta à Baroni, & à Signori inferiori, se non quando, secondo la regola generale dell' altre regalie, vi concorra il priuilegio esPLICITO del Principe sourano, ouero quell'implicito, che risulta dall'anticho possesso immemorabile, ò centenario non vizioso.

2. E se bene da Baroni, e da altri signori, ò magistrati inferiori, si esercita la giurisdizione, anco nel mare adiacente al feudo, ò territorio, e si ha la cognizione de' delitti, che in esso succedano; Nondimeno ciò riguarda l'esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale, che secondo la più comune opinione si stende per cento miglia
nella

nella parte adiacente al suo luogo , ò territorio , ò pure per qualche portil' vso, mà non già quant' all' effetto della detta giurisdizione , ò dominio vero ; Pure in ciò si deue molto deferire all' offeruanza, ouero alla consuetudine de' luoghi .

E quanto alla facoltà di pescare , entra quel che si è accennato di sopra nel cap. duodecimo ,
 3 doue si tratta delle peschiere, cioè, che quelle parti di mare , ò di fiumi, in quali la natura , con stile straordinario , sia molto feconda , sono di ragion regale, e cadono sotto quella regalia, per la ragione iui accennata .

Le Ripe de' fiumi, ò de' laghi , per quel che spetta al medesimo vso della nauigazione , ò della pesca , si dicono di tutti , e di ragion comune , anco nella facoltà di valersi degli alberi per legarui le
 4 naui , e per far 'il di più che per il medesimo vso sia necessario conforme le situazioni, e costumi de' paesi ; Mà per quel che spetta al dominio priuato, gli vtili, che senza impedimento di dett' vso, se ne possono cauare , spettano alli padroni de' poderi adiacenti, nè in ciò la disposizione della legge ciuile, è alterata; Eccetto se, trà il podere, & il fiume , vi fosse strada publica , ò altro sito parimente publico , poiche in tal caso , la ripa sarà della medesima natura . A

A
 Delle ripe come sopra si tratta nel dis.
 138.

Et se bene nell' Imperiale costituzione , ò capitulazione accennata nel principio , nella quale
 si enu-

5 si enumerano li regali, vien posta la ripatica, e col medesimo senso caminano li Dottori, e particolarmente li feudisti; Nondimeno, per senso più comune de' medesimi, ciò viene inteso per quelle gabelle ò contribuzioni, che secondo l'uso de' paesi, si pagano dalle naui, ò barche, in occasione della nauigazione, ouero dell'uso delle ripe, sicche è vna regalia, la quale cade sotto quella delle gabelle, e non influisce al dominio delle ripe.

6 Nelli porti però di mare, li quali siano publici, e considerabili, per armate, ouero per vascelli de' negozij grandi, senza dubbio entra la ragion regale, e per conseguenza sono del dominio, e protezione del Principe souerano, e per quanto insegna l'uso comune, non volontieri se ne permette l'uso à Baroni, & altri signori inferiori; A segno che suol'essere stimata regalia di primo ordine per più rispetti; Primieramente per lo politico, in riguardo dell'introduzione dall'armate de' nemici, ò diffidenti; Secondariamēte per le fraudi che si possono fare alle tratte, & alle dogane, e gabelle; E terzo per l'assicurazioni, e franchizie che sogliono darli à nauiganti, ne' porti publici, in maniera che, se nel luogo medesimo, doue sia il porto, vi siano delle grauezze, ouero competano alcune giurisdizioni nelli pesi, e misure, come anco ne' delitti ò ne' contratti, tuttauia in qualche occorre nel porto, suol' spettarne la cognizione al souerano, e suoi

B
*Delli porti, e
 delle loro fran-
 chizie, e pri-
 vilegi se ne
 parla nel dis.
 129.*

e suoi officiali; Benſi che in ciò vâ pure deferito all' offeruanza. **B**

Sopra le franchizie, e ſalucondotti, li quali ſi danno in ſimili porti, ſogliono cader varie queſtioni, e particolarmente ſe li cōpratori delle mercanzie ſiano ſicuri, ſenza eſſer tenuti inueſtigare, ſe chi le vende, ſia padrone, ò nò, il che dipende dalla buona, ò mala fede de compratori, come anco dalle leggi, ò ſtili particolari, conforme nel teatro ſi diſcorre in queſto medefimo libro, trattando de' porti. **C**

C
*Nel detto diſ.
 129.*

Se poi ſi tratti di quei ſeni di fiumi nauigabili, che volgarmente ſi dicono porti, come luoghi
8 più atti, e proporzionati all' imbarco di robbe; Quando queſti ſiano dentro i poderi de' particolari, ſi dicono eſſere in dominio di queſti, li quali eſigono qualche recognizione dà padroni delle robbe, e mercanzie, che iui biſogna riporre per imbarcarle; Benſi, che il padrone non puol' impedire il dett' vſo, quando ſe gli paghi, ò offeriſca la congrua, ò ſolita mercede, che però ſi dice ſeruitù neceſſaria come douuta al commercio publico; Nell' iſteſſo modo, che nella rubrica ſe- guente ſi dice dell' vſo del paſſo, che ſi deue anco per forza dare per il ſuo podere, à chi voglia portare vittuali, ò legnami, & altre mercanzie, per imbarcarle in fiumi nauigabili per vſo, e comodità delle Città; Poiche potrà bene il padrone del po-
 dere

dere pretendere la refezione del danno, che da ciò ne risulta, & anco la congrua ricognizione di tal seruitù, ch'è obligato patire, secondo l'vso del paese, à giudizio de periti, mà non potrà impedirlo, quando non vi sia strada publica, per la quale possa ciò comodamente seguire. D

D
Nel disc. 136.

9 Atteso che molte cose si dispongono per beneficio del publico commercio, mediante la nauigazione, le quali per altro non caminarebbono per le regole generali di legge, come, particolarmente habbiamoche per dette regole legali, ciascuno è padrone dell'acqua che nasce nel suo fondo, ouero che essendo nata altroue, passa per quello, sì che può diuertirla, ò applicarla à suo arbitrio, quando alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legitima seruitù, conforme di questa materia dell'acque, si tratta al libro quarto sotto il titolo delle seruitù. E

E
Nel detto lib.
4. delle serui-
tù nel disc. 1

10 Tuttavia ciò si limità, quando si tratti di acque le quali, ancorche piccole, corrano ad vn medesimo luogo, ò fiume, sì che lo rendano nauigabile, poiche in tal caso non possono essere diuertite, nè applicate ad altri vfi, li quali pregiudichino alla nauigazione. F

F
Nel detto disc.
31

Cessando però la sudetta ragione dell'vso publico, mediante la nauigazione; In tal caso li fiumi, ò li laghi non nauigabili, non sono di lor natura di ragion regale, mà essendone anco

G

*Se ne tratta
nel lib. 1. de
fini nel dis.
2.*

l'uso della pesca, ò di abbeuerare gli animali, comune à tutti, resta la questione, se il dominio sia del Barone, ò altro signore inferiore, ouero della comunità, e ciò dipende dalle leggi, ò stili de' paesi, ò dalla consuetudine particolare. G

In proposito del mare, cadono altre questioni più alte, e particolarmente quelle sopra il dominio dell'oceano, e de' noui paesi, in quello esistenti, secondo le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alli Rè di Spagna, e di Portogallo; E tra noi altri, qualche li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del mare Adriatico della Republica Veneziana; Altri affermandolo; Altri negandolo; Et altri caminando con alcune distinzioni; Mà essendo queste ispezioni molto alte, così in regole di legge, come in quelle di politica, & essendo la presente fatica dirizzata à non professori, per vna tale qual notizia delle materie priuate del foro, conforme nel proemio si è accennato; Quindi però se ne lascia la verità al suo luogo, maggiormente, che le regole della prudenza ricercano, che tali materie si debbano lasciare sotto la penna, in quel modo che nel principio del libro seguente si accena delle materie giurisdizionali.

CAPITOLO XVI.

Delle vie, ò strade publiche, e delle Piazze, Teatri, & altri luoghi publici.

SOMMARIO

- 1 **Q**uali siano le vie publiche.
- 2 **Q**delli requisiti della via publica à diuersi effetti.
- 3 Si dichiarano questi requisiti quando caminino.
- 4 Quali propriamente siano le vie priuate.
- 5 Della cognizione de delitti fatti in strada publica.
- 6 Delle tasse e contribuzioni per le strade.
- 7 Della giurisdizione de Maestri di strade.
- 8 Dell' immunità ecclesiastica per rottura di strade.
- 9 Delle pene più graui per detta causa.
- 10 Della contribuzione per li ponti de fiumi.
- 11 Delle piazze publiche, teatri & altri luoghi publici.
- 12 Se le piazze siano di ragion regale.
- 13 Di coloro che hanno case in piazza, se siano padroni di qualche sito ad' esse vicino.

14 *Donde si tratti delle altre cose appartenenti, alle strade, & alle piazze.*

C A P. X V I.



Ncorche, nella più volte accennata costituzione, ò conuenzione Imperiale, la quale viene stimata la fede di questa materia dè regali, con la quale si regolano li Dottori, e particolarmente li feudisti, trà quelle cose che si dicono di ragion publica, e regale, siano le vie, ò strade publiche; Nondimeno, non tutte quelle vie, le quali per regole di legge, à differenza delle meramente priuate, siano publiche, per le quali sia lecito ad ogn' vno caminare, senza potere esser' impedito, sono di questa specie, mà solamente quelle strade maggiori, che volgarmente diciamo maeftre, ò regie, ò romane, e legalmente si dicono basiliche, ouero consulari, ò militari, le quali cominciando dalla Città regia, ò metropoli, continuano per tutte quelle parti del regno, ò principato, per le quali sono tirate le loro linee, per lo publico commercio, à somiglianza di quell' antiche strade romane, che volgarmente diciamo Appie;

In ciò consiste l'equiuoco di alcuni Giuristi, poiche la legge dè Romani, che diciamo ciuile, ò comune, (come nel principio di questo libro si
è ac-

è accennato), non trattò nè distinse queste regalie, mà solamente distinse due forte di vie, cioè quali fiano le publiche, e quali le priuate, ò vicinali, dando per regola, che le publiche fiano quelle, le quali habbiano il fuolo publico, e comincino dal publico, e terminino parimente nel publico, cioè dà vna Città, ò terra all' altra; Ouero dalla Città, al mare, ò ad vn' fiume nauigabile.

2 E quindi alcuni credono, che ogni strada, la quale non habbia questi requisiti degli estremi publici, & dell' esser stabilita con publica autorità, fiche il fuolo sia publico, debba dirsi priuata, e del dominio de padroni de poderi, ne quali fra, fiche possa proibirsene l' vso, quando non si proua, che questo sia stato pacifico, & vniforme per vn tempo antichissimo, & immemorabile, in maniera che quel ch' era priuato, diuenti publico.

3 Questo però contiene vn' equiuoco manifesto, il quale senza notizia della legge, ò dell' altre scienze, e senz' altro ratiocinio, e dall' istessa natura, e dall' vso comune, vien prouato anco appresso d' ogni sciocco idiota, per la necessitá del commercio da vn luogo all' altro abitato, anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da vna contrada all' altra, vi sono molte strade, le quali sono publiche, per l' effetto, che non se ne possa proibire il passaggio, e l' vso, mà non sono di quella maggior

gior publicità, che si richiede, acciò si possano dire di quella specie di regie, ò consolari, ò militari, le quali, cascano sotto la regalia, come destinate per la comunicazione di tutto il principato, ouero di quella parte, ò prouincia, per la quale sòn destinate, & indi comunicare in altre parti del Mondo, quando il mare, ò il fiume nauigabile, non le termini; Come propriamente son quelle, per la quali vanno li procacci e corrono le poste; Attesoche à defferéza di queste di maggior publicità, sogliono dirsi priuate, ò vicanee, ò vicinai le altre di sopra accennate, mà non già che siano di quelle meramente priuate, in maniera, che il padrone del fondo, nel quale sono, ne possa proibire l' vso, posciache le priuate à questo effetto, sono quelle, delle quali apparisca il principio priuato, ò che vi siano segni, dalli quali s' inferisca facoltà del padrone del fondo di Serrarle à suo modo; E queste per appûto sono quelle che si dicono
4 scortatore, che ne poderi vicini alle strade pubbliche, quãdo queste siano troppo fangose, ò sassose, ò in altro modo incomode, sogliono fare i passaggeri, & nelle quali, acciò resti libero il passaggio, vi si ricerca il tempo immemorabile, ouero la legitima autorità del superiore, che la facci publica; Cadendo l' altra questione delle vie priuate, che si dicono prediali, cioè, che vn vicino habbia facoltà di passare per il podere dell' altro, per andare al
suo

fuo, sotto la materia delle seruitù nel libro quarto. A

La sopradetta distinzione delle vie pubbliche di prima classe, chiamate strade maestre, ò regie, ò
 5 romane, ò con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco pubbliche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente, quello della cognizione de delitti, che si dicono di rottura di strada publica, li quali si suol pretendere che (secondo vn' opinione) siano de' casi riservati al Principe sovrano, & à suoi, supremi magistrati per l' offesa, che si fa à lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però nõ ne habbiano la cognizione li baroni, ò altri magistrati inferiori; Mà ciò si nega dall' altra opinione, che però la decisione, pare che dipenda dalle leggi, ò stili, & vñ de' paesi, e de' principati.

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno
 6 da tutta la prouincia, ò parte del principato, che ne habbia, l' uso, e consequentemente in giro per tutto il principato, per la molteplicità delle strade per diuerse parti; Mà all' incontro queste strade locali, ancorche pubbliche, si deuono accomodare dalle Comunità, ò da quei particolari li quali vi habbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo

A
 Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche si tratta nel disc. 136. e 137.

B
Di queste tasse e contribuzioni delle strade si tratta nelli discorsi 139. e due seguenti.

modo de popoli, particolari e non dell' vniuersale. **B**

7 E l' istessa distinzione si considera per la giurisdizione di quelli, li quali da Giuristi si dicono Edili, li quali volgarmēte diciamo Maestri; Presidenti delle strade, per tutto il principato, ò prouincia, poiche camina solamente in detta prima specie di strade principalmentē pubbliche, cōforme si discorre nel libro decimo quarto, doue si tratta di questa immunità. **C**

C
Ne' luoghi di sopra accennati.

8 Come anco sopra l'immunità delle Chiese, mentre trà li casi eccettuati, è quello de grassatori delle strade pubbliche, e perconseguenza, sopra le pene più graui per li furti, ò rapine, ò assassini, & altri delitti, che si dicono importar rottura di strade, con altri simili effetti.

D
Nell' istessilughi di sopra accennati.

10 Quelche si dice delle strade, agli effetti sudditi, e particolarmente per l' effetto delle contribuzioni, con la medesima distinzione, camina, nelli ponti de fiumi, ò de torrenti. **D**

11 Quanto poi alle piazze, e teatri, & altri luoghi publici, entra in essi più tosto la ragion publica, che quella della regalia, cioè che siano di vso publico, e comune, come robba, che si dice di tutti, e di nessuno, rispettiuamente, cioè di tutti quanto all' vso, e di nessuno quanto al dominio, mà la giurisdizione, e cura sono compatibile nelli Baroni, & in altri signori inferiori, ò nelle Comunità, trà le

le quali, ò li Baroni, e Magistrati sogliono cadere le dispute; à chi ne spetti il gouerno, e giurisdizione, nel dar le licenze per venderui le robbe, e far' altr' atti; Et in ciò si depono attendere le leggi, ò stili de paesi. E

E
Se ne parla
nelli discorsi
135. & 142.

E se bene appresso li Dottori, trattandosi di piazze, si sogliono vsare questi termini di regalia, 12 nondimeno, per lo più è vn improprio modo di parlare, per le piazze di Città Metropoli, doue risiede il Principe, ouero per le altre ragioni regali, che ne risultano per la facoltà d' esiger gabelle, ò altre contribuzioni dà chi vende le robbe in piazza; O pure, per la ragion priuatiua, e per la facoltà di proibire che altri non vendano, ilche suol' accadere, in quei particolari li quali hanno case nelle 13 piazze, se quello spazio ch' è auanti le loro case sotto il tetto si dica publico, ò priuato; Et in ciò la regola assiste alli particolari, mà è solita limitarsi dalle leggi, ò stili, ò consuetudine de luoghi. F

F
Nelli istessi di
sc. 139. & 142.

E dell' altre questioni, le quali cadono in 14 materia di strade publiche, si tratta sotto la materia delle seruitù nel libro quarto doue si può vedere. G

G
Nelli disc. 21
e seguenti si
no al 33.

CAPITOLO XVII.

Delli Palazzi, Castelli, Fortezze,
e fortificazioni.

S O M M A R I O.

- 1 **C**He cosa significhi la parola palazzi, che siano dè Regali.
- 2 Alli Baroni, e Signori inferiori, è proibito il fare fortificazioni.
- 3 Si dichiara di che fortificazioni s'intenda.
- 4 Come ciò si debba decidere.

CAP. XVII.



NELLA più volte accennata costituzione, ò capitulazione Imperiale, la quale appresso li Feudisti & altri, fuol' essere il testo di questa materia de regali, trà l' altre cose, vengono ànouerati li palazzi, perloche sopra l' intelligēza di questa parola, si scorge (al solito) trà scrittori vna gran varietà d' opinioni, poiche alcuni credono che s'intenda dè palazzi, ò case destinate all' abita-

bitazione del Principe; Et altri l'attribuiscono alli luoghi destinati per li tribunali, per amministrar giustizia, con altre simili considerazioni di poco fondamento, mentre la pratica dapertutto insegna il contrario, cioè che quando le Città, ò luoghi, ò terre si concedono in feudo, ò in vicaria, ò in governo, vi vanno annessi li palazzi, dell'abitazione del Signore, & anco li luoghi, doue si tengano i tribunali, e si amministri giustizia.

La vera significazione dūque si stima quella che im-
 2 portino quelli castelli, ò palazzi, li quali siano ridotti a forma di Fortezza, attesoche l'hauer fortezze è cosa particolare del Principe souerano, e per ordinario cio è proibito à Baroni, & ad'altri Signori sudditi, quando non vi sia concessione speciale, e per conseguenza alli medesimi è proibito il fortificare.

Intendendo di fortificazioni formali, in ragione di guerra publica, da resistere ad vn' esercito,
 3 con cannoni, baloardi, fossi, ponti leuatori, lune, mezze lune, contra scarpe, ritirate, maschi, e cose simili, secondo la qualità de siti; Non già delle case forti per resistere all' incursione de banditi, ò ad insulti de nemici, & anco a tumulti, ò altri moti popolari, che sogliono occorrere contro li Signori, ò magistrati, essendo gran differenza trà vna casa forte, & vna formal fortezza.

Bensì che sopra ciò cadono poco le dispute
 4 giudiziarie de' Giuristi, essendo materia più politica, e di stato, che di legge, che però in ciascun principato v'è regolata con le sue leggi,

ò stili particolari, à quali si deue defer-

rire, e per conseguenza non

vi si puol dar regola

certa, e gene-

rale.

* *

*



CAPITOLO XVIII.

Dell'arme, armarie, & armamenti,
 così per terra, come per mare;
 E della ragione di guer-
 ra, e di formar'
 esercito.

SOMMARIO.

- 1 **D**ella parola armaria, e che il far armamento sia regale del solo Principe.
- 2 A quali feudatarij ciò si conceda.
- 3 Perche causa queste materie cadano sotto il giudizio de' legisti & à quali effetti.
- 4 A chi si acquisti la robba presa in guerra.
- 5 Dell' effetto della giustizia della guerra, e di questa materia.
- 6 Della facoltà di fabricare armature, & in quali sia la proibizione.

CAPITOLO XVIII.



I

2

A parola Armandia, la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia, è posta in detta costituzione, ò conuenzione Imperiale, regolatrice di questa materia, come barbara, e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani, nè dagli antichi professori della lingua latina, hà dato occasione à gli scrittori, di darle diuerse significazioni; Però la più comune opinione crede, che importi questa specie di armamenti, la quale indubitatamente vien reputata di ragion regale del primo ordine, come annessa alla corona, ò principato, e per conseguenza non solita spettare à Baroni, & à signori sudditi, mà solamente à Principi souerani, ouero à quei feudatarij, li quali si dicono di feudo regale, e di dignità, il quale, come piu volte di sopra si è accennato, & anco nel libro precedente de' feudi, porti seco piena ragione di principato, e di tutti li regali, restando solo all' infeudante vn certo alto dominio, il quale, à differenza di quell' alto, che risiede appresso il feudatario, si suol dire altissimo, con vna certa maggior souerànità, per li casi considerati in detto libro primo de' feudi.

Ben si, che à rispetto de' feudatarij, ancor che
siano

fiano di quelli, li quali si dicono di vera dignità, & hanno per l' ampiezza dell' inuestitura, anco, le regalie, e le ragioni di principato, e come volgarmente si dice le prerogative di signore assoluto, conforme in Italia, la pratica insegna in molti feudi imperiali soliti concedersi con questa ampiezza; Nondimeno, non in tutti risulta questa facoltà di formar' esercito, e di hauer ragione di guerra publica, poiche; O sia per rispetto della potenza defatto; Ouero per la passata offeruanza, ciò si pratica solamente in quelli, li quali volgarmente si dicono potentati, & in quali si verifichi qualche; O' dal Concilio Tridentino in proposito de padronati; Ouero dal cerimoniale Romano, in proposito d' alcune preminenze, si dice di quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali nella loro signoria habbiano ragione di Regno.

3 Et ancorche questa ispezione, se si habbia ragione di guerra publica, ò nò, sia per lo più materia politica, e di stato, da decidersi dalla forza propria, ò da quella di altro Principe, che gli dia assistenza, e calore, e non dalle regole legali, nè dal giudizio de' Giuristi; Nondimeno, anche nelle questioni forensi trà priuati, si sogliono disputare e decidere queste materie con regole legali, per gli effetti che risultano dalla giustizia, ò ingiustizia, della guerra, e se chi l' hà fatta, habbia ragione d' esercito, e di guerra publica, ò nò, per la perdita

dita, e rispettuamente acquisto del dominio delle robbe mobili, & altre, che secondo le regole legali risulta dalla legge, ouero dalla ragione di guerra publica.

4 Mentre per detta ragion di guerra si perdono le robbe dagli antichi padroni, e possessori, à tal segno che quando ne sia seguita la pernottazione in mano de' nemici, in maniera che la recupera-
 zione non segua immediatamente, e nell' istesso conflitto di combattimēto, à che se poi in occasione di nuouo combattimento, dall' istesso esercito amico si riacquistino le medesime robbe, non per ciò ritornano in potere degli antichi padroni, mà spettano à quelli, li quali, per la detta ragion di guerra, se ne siano fatti padroni; Mà perche ciò non camina, quando la guerra non sia legittima, perche si sia fatta da chi non habbia tal facoltà; Quindi nasce, che sopra la detta podestà anco trà priuati, esotto il giudizio de' Giuristi cadano queste dispute di mouer guerra.

5 Come anco, essendo l'altro requisito per lo medesimo effetto, quello della giustizia della guerra; Quindi li Giuristi, e molto più li Morali, sogliono diffonderfi assai nel disputare sopra tal requisito; Mà ciò che di esso sia nel foro interno, del quale (come si è detto non è mia parte il trattare;) Per qualche spetta al foro esterno contenzioso, tal questione hà dell' ideale, Attesoche, se si
 trat-

tratta con li medesimi Principi souerani , questi credano non hauer soggezzione alle regole legali, se non quanto portino quei rispetti, li quali si sono assegnati nel proemio; E se di ciò si tratta cō li particolari, li quali habbiano causa dalli medesimi Principi, ò pure si tratti con li soldati, li quali habbiano acquistato le robbe, si rende molto raro, e difficile, e quasi che impossibile il conuincere tal' ingiustizia, quando non sia vna tirannia più che notoria, atteso che alli soldati, ouero ad altri particolari, non sogliono esser cogniti li motiui, e li secreti de' Principi, come racchiusi ne' loro gabinetti; Et in dubbio, per le medesime regole legali, si deue presupporre più tosto la guerra giusta, quando; O la causa lucratiua de' particolari, li quali habbiano causa dal Principe autore della guerra; O altre circostanze, non inducano vn'equità non scritta, la quale persuada il cōtrario; Che però non puol darusi vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo la determinazione di ciascun caso dalle sue circostanze particolari, e sopra tutto dall' vso più comune. A

Sotto questa regalia d' armamenti; Non solo da Giuristi vien collocata la ragione di far armata
6 publica per terra, ò per mare, mà anche l' hauer officine per fabricar arme, & altri istrumenti di guerra, ouero di darne ad altri la facoltà; Il che

Tom.II.de'Reg.

D d

però

A
Di questa
materia di ra-
gioni di guer-
ra, e se questa
sia giusta, ò
no con gli ef-
fetti sudetti si
parla in que-
sto libro nel
dis. 118. e più
nel lib. 1. de'
feudi nelli
dis. 52. 57. &
58.

però vâ inteso , (côforme il comun sentimento de' medesimi Giuristi , comprouato dalla pratica,) di quell' arme , ò istrumenti , che sono proporzionati alla guerra publica ; Come sono , cannoni , soliti esplicarsi anco con li vocaboli , di artiglierie ò di bôbarde, ò altri nomi, côforme la loro qualità, ouero, petardi, e bombe, e cose simili; Et anco, moschetti, e picche, & altr' arme nō atte se nō all' vso di guerra, e di esercito, non già delle proportionate di loro natura alla caccia , ò alla difesa priuata; E per l'armate nauali, sono, galere, galeazze, naui, & altri vascelli destinati alla guerra , più che alle mercanzie ; Mà non già le arme più piccole , e manuali , come sono spade , & archibugi di caccia , ò da difesa , & altr' armi simili , quando anche la loro quantità grande , non porti seco la medesima ragione di armamenti ; In maniera che cessi la ragione dell' vso priuato , alla quale è appoggiata la consuetudine di permettersi la fabrica di queste arme, senza licenza speciale del Principe conforme è necessario, quando entri la detta ragione di regalia.

CAPITOLO XIX.

Della Podestà di dispensar' alle leggi, e di fare qualche, da magistrati, e da, giudici ordinarij non si può fare; Come sono il dare indulti generali, ò far grazie particolari de' delitti, ò rimeter bandi, ò condanne, ò dar moratorie à debitori, ouero dar' indulto di far testamenti, ò altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legittimar bastardi, di habilitar minori, dispensandoli all' eta, ò dispensar gl' incapaci, e cose simili; E particolarmente, quando dette dispense, ò abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella facoltà di far grazie, e rimetter banditi, e dar' altre dispense.
- 2 Gl'indulti generali non si danno se non dal Principe.

- 3 Quando si possa far grazia, senza la pace della parte offesa.
- 4 Se li feudatarj habbiano questa facoltà.
- 5 Quando si possano concedere le grazie, e le dispense, togliendo la ragione al terzo.
- 6 Della medesima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la restituzione de' banditi.
- 7 Che nel Principe non si presuma la volontà di pregiudicare al terzo.
- 8 Che sia certa la podestà del Principe di pregiudicare al terzo.
- 9 Il Principe deue viuere secondo le leggi.
- 10 Se l'abilitazione, ò dispensa conceduta da un Principe, gioui in un' altro principato.

C A P. XIX.



ESENDO tutte le cose suddette, & altre simili, contro la disposizione della legge, alla quale però bisogna derogare, ò dispensare; Quindi risulta la conseguenza indubitata, che tal facoltà sia di ragion regale, fiche non spetti, se non al Principe sovrano, ò pure à quelli, alli quali forse sia ciò conceduto per priuilegio dal mede-

medesimo Principe, conforme la pratica insegna, particolarmente nella legitimazione de bastardi, e nelle dispense dell'età, e cose simili, che, ò per priuilegij espliciti, ò per leggi ò stili particolari del paese, ò per antico possesso immemorabile, ò cētenario, (il quale come più volte si è detto, habbia forza di priuilegio) ne risulti la limitazione della regola, la quale in alcuni principati, ò per leggi particolari, ò per consuetudine, ouero per priuilegio, si suol praticare, circa la facoltà di rimetter banditi, e di aggraziar de delitti, che spettino anco à Baroni, e signori inferiori, con li loro vassalli, e sudditi, quando però si tratti di condanne, ò inquisizioni nelle loro Corti, ò Tribunali, e che vi concorra la pace, e remissione della parte offesa; Nel che (come si è detto), vā deferito in tutto alle leggi, ò stili, ò priuilegij, sicche non vi cade regola generale.

2 Ma quando anco vi concorrano questi priuilegij, tuttaua, questi non suffragano alli signori inferiori, se non per casi particolari, non già per poter dare indulti generali, attesoche questa è cosa riservata al sourano; Comeache dagl' inferiori non si possono far le grazie, ò remissioni, quando anco competesse tal facoltà, senza la pace, ò la remissione della parte.

3 Anzi nell' istesso Principe sourano, molti dubitano, se vi sia questa podestà di aggraziare li delin-
quen-

quenti, ò di rimetter banditi senza la detta pace, ò remissione della parte offesa; Mà ciò che sia nel foro interno (delche se ne lascia la decisione à Teologi morali); Per quel che appartiene al foro esterno, è cosa riceuuta, che si possa fare, maggiormente, quãdo si riferuino alla parte offesa le ragioni che le possono spettare per la refezione de danni & interessi, poiche dipendendo la pena del delitto dalla legge positiua, à questa puol dispensar quel fourano, il quale habbia la podestà di far', e disfar le leggi, & à quelle derogar, ò dispensare; E tale è la pratica comune.

4 Hanno dubitato alcuni, se questa sorte di regalie, particolarmente quella di dispensare gl' inhabili, e di réderli abili alla successione, quãdo porti il pregiudizio del terzo, spetti à quei Principi, li quali, se bene hanno ragione di principato fourano cõ tutti li regali, e con la podestà di far', e disfar le leggi; Nondimeno, non sono totalmente fourani, & indipendenti, perche riconoscano vn' altro fourano; Come sono li più volte accennati feudatarij di prim' ordine, di feudo regale, e e di vera dignità, che porta seco detta ragione di principato; Mà parimente, in pratica, la più comune, e più riceuuta opinione, viene stimata l'affermatiua, che habbiano tal podestà, quando dalla legge dell'inuestitura, ò dalla cõtraria cõsuetudine, ò dalle leggi del padron diretto fatte prima della

la

la concessione di tal feudo, non venga, in tutto, ò in parte limitato; Attesoche, cessando questa limitazione, la più vera, e più riceuuta opinione (vsando le parole ò li termini che vsano li Giuristi) par che sia, che questi Principi possano fare nel loro principato, tutto quello che può fare l' Imperadore nell' Imperio.

La maggior questione dunque, la qual caschi in questa specie di regalia in ogni Principe, anche
 5 fourano, ò sia dependente, ò nò, riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle sue ragioni già acquistate, come particolarmente suol' occorrere nelle dispense, & abilitazioni degl' inabili; Come per esemplo, dispensando ad vn chierico, acciò possa succedere ne' feudi, alli quali il chiericato l' inabilita; Ouero (secondo la più frequente contingenza,) legitimando vn bastardo per la successione, così de feudi, come de fidecommessi, ò simili beni, da quali sia escluso; Particolarmente, quando la dispensa, ò abilitazione, non sia preuentiua, cioè data prima, che il caso della successione occorra, mà sia dopo fatto il caso; Attesoche nella prima specie preuentiua, ancorche sia ancora pregiudiziale al successore più remoto, legittimo, e capace; Nondimeno è vn pregiudizio più remoto, che riguarda solamente vna speranza euétuale nò cōtingibile; Mà nell' altro caso che, già si sia aperta la successione, viene stimato maggiore;
 Emol-

E molto più, quando il più remoto capace habbia con l' agnizione fattane, già acquistato la successione, ò altra ragione, che gli sia deferita, in maniera che l' abilitazione, ò dispensa sia con la retrotrazione, togliendo le ragioni già acquistate al terzo, poiche, in tal caso si stima l' abilitazione molto più esorbitante, e pregiudiziale, onde maggiormente si dubita della podestà; Mà perche il tutto dipende dal beneficio della legge positiua, però nel foro esterno è riceuuto, che può togliersi dalla medesima legge animata, ch' è il Principe.

6 E solito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie restitutorie de' banditi, ò in altro modo condannati, con la confiscazione de beni, circa le robbe confiscate, le quali, per fidecommisso ò per altro titolo siano acquistate ad vn altro, conforme si accenna di sopra nel capitolo settimo, in proposito delle confiscazioni.

Et in ciò cadono due questioni; Vna di volontà, quando questa non sia chiara, cioè se si habbia da presumere, che il Principe, con le sue grazie e dispense, habbia voluto pregiudicare al terzo, e togliere le sue ragioni; E l' altra di podestà, quando la volontà sia certa, se possa farlo.

Nella prima questione, la regola è negatiua, attesoche in dubbio nõ si presume, che il Principe voglia pregiudicar' al terzo, e per conseguenza danno

danno la regola, che sempre le sue grazie vanno intese con questa riserua, e condizione, quando espressamente non apparisca della contraria volontà; A' segno che li medesimi Giuristi dicono, che più tosto il Principe si deue presumere in ciò ingånato, da chi hà ottenuto la grazia, che si presume tal volontà di toglier la ragione del terzo.

7 E se ciò camina e generalmente in ogni Principe, molto più chiaramente camina nel Papa, il quale per vna sua antica regola di cancellaria, solita da ogni Papa rinouarsi, espressamente dichiara l'animo suo, che non intende con le sue grazie fare tal pregiudizio al terzo, senza farne espressa menzione, anzi senza la deroga speciale à detta regola; Quando, però non si tratti di grazia di sua natura pregiudiziale, e che porti pregiudizio, ò deroga delle ragioni del terzo, per vna conseguenza necessaria; Che però sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto.

8 Quanto poi all' altra questione della podestà; Alcuni Canonisti, & anco Ciuilisti, mà più frequentemente li Morali, la negano, quando non lo ricerchi vna giusta causa della necessità, ouero dell' utilità publica; Et altri distinguono, trà la podestà ordinaria, e l' assoluta; Lasciando però la verità al suo luogo per il foro interno; Per quel che tocca all'

esterno; Quando si tratti di Principe *fourano*, e che vi concorra la sua volontà certa, e determinata, in maniera, che non entri il difetto dell' intenzione; In tal caso, possono bene queste, & altre distinzioni de' Giuristi, giouare appresso il medesimo, e molto più appresso il suo successore, per la riuocazione di quello che si sia fatto; Mà nel resto, per quel ch' insegna la pratica, almeno di fatto, pare che queste regole legali habbiano del fauoloso, contro di quel che vn Principe *fourano* determinatamente voglia, Bensì che non è lodeuole, poichè se bene il Principe *fourano* non conosce la forza giudiziaria, la quale nel foro esterno l' astringa all' osseruanza delle leggi, & à non togliere la ragione del terzo; Nondimeno, deue soggettar se stesso à quella forza che gli faccia la legge diuina ò naturale, ouero l' vmana ragione, alla quale per lo più, si suole dar titolo, ò attributo di legge delle genti. A

A
Di tutto ciò sopra la podestà del Principe di togliere la ragione del terzo si parla nel disc. 148.

10 Sopra queste dispense, ò abilitazioni, e particolarmente, circa la legittimazione de' bastardi, cadono frequentemente le questioni, se essendo fatte da vn Principe laico, suffraghino nè beni ecclesiastici, ouero contro persone ecclesiastiche; Et all' incontro se fatte dal Papa, ò dà altro, cò sua autorità debbano suffragare nel foro laicale; Come ancora, se la grazia gioui, e debba fare la sua operazione fuori del principato, ò dominio del legittimante, ò

ò dispensante; Mà ciò non riguarda questa materia de regali, la qual consiste nella podestà di far detti atti mentre le suddette questioni, riguardano più tosto gli effetti, che dà cio risultano trà priuati, e di essi particolarmente si tratta nelle materie de feudi, e dell' enfiteusi, & anche delle successioni, de testamenti, e de fidecommessi, e simili, nelle quali si tratta dell' incapacità de bastardi, e se la legittimazione da essi ottenuta debba suffragare, ò nò.



CAPITOLO XX.

Della podestà di creare li Magistrati, & altri officiali, e quali persone si debbano assumere; Et anco della podestà di cōferire li titoli, e le dignità, di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger publiche vniuersità, ò studij; Di conceder priuilegij di nobiltà, e di cittadinanza; E di far' altre simili concessioni.

S O M M A R I O.

- 1 **T**utto quello che dalle leggi non si concede, si dice di ragion egale.
- 2 Perche causa il crear li magistrati e li giudici, si stimi di ragion regale.
- 3 Il conceder feudi, è di ragion regale.
- 4 Delle qualità che deuono hauere gli officiali, & i giudici, & altri magistrati.
- 5 Della facoltà di creare Duchi, Marchesi, e Conti, e che

che cosa importino questi titoli.

- 6 *Della facoltà di creare Dottori, e Notari.*
- 7 *In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l' habbiano in priuilegio, siano tali.*
- 8 *Il medesimo delli Notari.*
- 9 *Dell' erezione de' studij, o vniversità.*
- 10 *Della podestà di creare, o aggregare nobili.*
- 11 *Che la nobiltà della virtù sia maggiore, e della ragione.*
- 12 *Della materia di nobiltà in che luogo se ne tratti.*
- 13 *Della cittadinanza da chi si concede.*

C A P. X X.



ER l' istessa ragione, che si è accennata nel capitolo precedente; Tutto quello, che non si è concesso dalla legge alli Giudici, & alli Magistrati, o ad'altri che riconoscono superiore, deue dirsi di ragion regale spettante al Principe sourano, ouero à quello, à cui dal medesimo se nè sia conceduta la facoltà.

Mà perche questa generalità è troppo vaga, però venendo à gli atti, e cose speciali accennate nella Rubrica, A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magistrati, & altri ufficiali, debba dirsi

dirsi di ragion regale, mentre la pratica comune insegna, che li Baroni, e gli altri Signori inferiori, deputano gli ufficiali, e li magistrati à loro arbitrio.

Nondimeno ciò è fatto con ragione, atteso che nel tempo di detta costituzione, ò capitulazione, ancorche si fosse già introdotto l' uso dè feudi, tuttavia questi non portauano seco l' imperio, e la giurisdizione in dominio, come la portano oggidì inmaniera che, come si accenna nella materia feudale, A, dalli feudisti la giurisdizione sopra gli abitatori del feudo viene stimata cosa diuersa, sicche può il feudo esser d'vno, e la giurisdizione d'vn' altro; Ouero tenersi l'vn' è l'altro da vn'istesso Barone cò diuerso titolo, cioè il luogo in feudo, e la giurisdizione in allodio, ouero per due diuerse cōcessioni feudali fatte dal medesimo padrone, ò da diuersi; E conseguentemente che il deputare gli ufficiali, e li Magistrati al gouerno dè popoli delli luoghi, li quali con titolo di feudo, ò di allodio sian posseduti da Baroni, ò da signori inferiori, sia anche di ragion regale, e spetti al souerano, conforme insegna la pratica in diuersi luoghi, e particolarmente nella Spagna, e nella Francia, che le Città, terre, ò ville sono possedute da Baroni, anco con titolo di Duchi, Marchesi, e Conti, e nondimeno il Rè deputa gli ufficiali, e Magistrati per l' amministrazione della giustizia, e per l' esercizio della giurisdizione, sicche il farsi ciò in Italia da Baroni, e signori

A
Nel lib. 1. de
feudi nel disc
62.

gnori inferiori, nasce da concessione del medesimo Principe, e però non toglie la qualità regale; Parlandosi in questa Rubrica de magistrati, et ufficiali per l'amministrazione della giustizia, non già di quelli officij venali, che si concedono per il solo emolumento borfale, ò per onorevolezza senza l'amministrazione della giustizia, attesoche se bene anco questi sono di ragion regale, nondimeno è vna regalia diuerfa, della quale si parla separatamente di sopra. B

3 Questa regalia sopra la creazione de magistrati, non solamēte riguarda quei magistrati, & ufficiali maggiori, li quali si deputano al gouerno generale di tutto il principato, ma ancora quelle concessioni de feudi nobili, che particolarmente si fanno in Italia cō imperio, e giurisdizione con li vassalli, poiche se bene le concessioni feudali si possono far' anche da persone priuate, come si accenna nel libro precedente de feudi C Nondimeno ciò camina nelli feudi semplici senza imperio, e senza giurisdizione, non già quando si tratti di feudi nobili e giurisdizionali, attesoche questi non si possono dare se non dal sovrano, in maniera che questi feudatarij inferiori e subordinati, col mero, e misto impero, e con la giurisdizione, pare che in sostanza siano più tosto gouernatori e magistrati perpetui, che veri feudatarij con dignità, & imperio, conforme in detto suo luogo si accenna.

B
Nel cap. 1. di
questo lib. e
nel xatro in
questo istesso
lib. nelli disc.
1. 2. molti se-
guenti.

C
Nel cap. 9.

Quan-

4 Quàto poi alla creazione degli officiali, e magistrati, auertono, comunemēte li maestri delli precetti politici, e morali, che deue il Principe, ò altro superiore, à chi spetta, principalmente star molto auuertito, & accurato nell' elezione de boni ministri, & officiali, nelli quali concorrano tutte quelle parti che si desiderano per il buon gouerno, e buona amministrazione della giustizia; Cioè, la letteratura, la bontà della vita, la prudenza, e l'esperienza, & altre parti simili, le quali costituiscano vn' assai dilingente padre di famiglia, mentre non errerà quel Principe, ò Governatore, il quale hauerà buoni ministri. Et all'incontro sia egli ben' intenzionato quanto si voglia, non potrà mai gouernar bene, nè potrà liberarsi dagl' inganni, quando haurà ministri cattiuu, e poco amici della giustizia, e meno zelanti della sua riputazione, e gloria.

D
*Nel libro 12.
 nel titolo delli
 parrochi nelli
 discorsi 6. &
 37.*

Le suddette parti non vanno considerate disgiunte, mà vnite; Appunto in quel modo che si discorre del modo di preeleggere nel concorso li più idonei al gouerno delle parocchie **D**; Importando poco che sia vn gran letterato, mà di mali costumi, e di poca integrità, ouero che sia letterato, & integro, mà rozzo, ò rotto & imprudente; Che però sarà meglio eleggere vna persona di mediocre letteratura, purchè però sia à sufficienza per la carica, mà che sia prudente, sperimentato, e da bene;

bene; Et all' incontro importerà poco che sia vn' uomo da bene e spiritualissimo, se sia ignorante, & imprudente, ouero in altro modo inetto, desiderandosi tutte queste parti vnite assieme, perche possa risultarne l' effetto buono. E

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deue hauer riguardo ad elegger persone sperimentate, & esercitate in altre cariche inferiori, cercando con diligenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che vfanoli religiosi di far fare prima il nouiziato, e poi per molti anni, gli esercizi, & vfficij inferiori, e da quelli scorgere l' abilità per impiegarli nelle cariche maggiori; Come anche si fa nelle cariche militari, quando si tengano le buone regole di gouerno militare; Essendo dalle leggi ciuili, e molto più da sacri canoni, & anche dalle regole politiche, concordemente dannate le promozioni per salto.

E se bene alcuni credono, che ciò non sia grand' errore, per rispetto che il Regno insegna di regnare, e che l' esercizio, e la pratica delle cariche, in progresso di tempo produce l' abilità; Tuttavia questo è vn' errore troppo grande; Sì perche non deue auuenturarsi il publico gouerno della giustizia, e de' sudditi, all' incerto euento della riuisciuta; Come ancora, perche in tanto che si profitterà, si commetteranno molte ingiustizie, e ne nasceran-

E
Delle qualità
de' giudici si
discor. nell. 15
nella relazio-
ne della Corte
nel disc. 32. in
occasione di
trattare del
tribunale del
la Rota.

no molti disordini; Appunto come se in vn'ospedale si mettesse à medicar gli ammalati vna persona, la quale senza li douuti studij, fusse totalmente inesperta della medicina in teorica, & in pratica, con la credulità, ò speranza, che col lungo medicare si renderà abile, attesoche per acquistare quest' abilità, ammazzerà in tanto vn gran numero di ammalati; E questo è appunto il caso.

Oltre che frequentemente l' esperienza insegna, che vi siano della persone inabili, non solamente in atto, mà anche in potenza, in maniera che quanto più si esercitano, maggiormente diuentano inette; Ad vso di zucche, le quali quanto più s' inaffiano, e si coltiuano, tanto più s' ingrossano; Che però è pazzia manifesta il pensare di voler piantar zucche, con speranza, che con la coltura possano diuentare peponi, che volgarmente diciamo meloni; E pure questo pare che sia vizio ordinario dè Gradi; Che però è troppo grande imprudenza l' auuenturare quelle cose, le quali riguardano il gouerno del publico, ouero l' amministrazione della giustizia, ad vna tal' incerta euenualità.

Nè gioua, che il pastore, ouero il moderatore principale del gregge faccia bene le parti sue, in procedere le pecore di buoni pascoli, e di luoghi di buon' aria, attesoche queste, & altre diligenze faranno
per-

perdute, & inutili, quando non vi siano buoni pastori inferiori, e buoni custodi, li quali sappiano gouernare bene le pecore nell' infirmità, & anche con la douuta dilingenza e discrezione le sappiano mungere, e tosare, e che tengano buoni cani per custodirle da lupi, e da altri dannificanti; Hor si pensi che farà, quando si metteranno i medesimi lupi, ouero li agnelli, ò li somari per pastori, e per custodi.

Anco il cōferir li titoli, e le dignità, secōdo l'vso comune, dè Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni, senza dubio è di ragione regale spettante
 5 solamēte al Principe souerano, A tal segno che alcuni credano che sia prerogatiua speciale di quei soli Principi, li qualisiano totalmente indipendenti; Come sono, il Papa, e l'Imperatore, & i Rè di Spagna, di Francia, di Polonia, e simili, e non quelli, li quali, ancorche habbiano piena ragione di principato con i regali anche primarij, nondimeno habbiano dipendenza da vn' altro Principe, come si dicono essere li feudatarij de feudi regali, e di vera dignità; Tuttauia la pratica di fatto insegna il contrario, attesoche anche questi creano titolati, e Baroni, con titolo però e giurisdizione à loro inferiori, in maniera che vn Rè non fà vn' altro Rè, nè vn Duca fà vn' altro Duca, per la ragione che non si può far' vn' altro eguale à se stesso, nè si può diuidere l'vnità del principato, ò del feudo. F

F
 Nellib. i. de
 feudi nelli di-
 scorsi 8. e se-
 guenti.

Et ancorche questi titoli importino per loro natura vna dignità, la quale porta seco molte prerogative; Nondimeno quelli titoli che si dāno alli Baroni, & ad altri signori inferiori, si dicono improprij & abusiui per alcune preminenze solamēte, mà nō già per tutti gli effetti, attesoche se bene per lo più si danno in occasione di feudi proprij, ò improprij consistenti in luoghi giurisdizionali; Nondimeno in alcuni principati porta l'vso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo priuilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, ouero senza contea G; O pure sopra il luogo di vno si dà il titolo ad vn'altro, secondo gli stili dè principati, à quali si deue deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili.

Là facoltà di creare Dottori, e Notarij, parimente è di ragion regale spettante al Principe, poiche
 6 se bene la pratica insegna il contrario, che molti Signori, ò Magistrati inferiori, et anco alcuni Collegij, & vniuersità che non habbiano giurisdizione, ò regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da priuilegio espresso del Principe, ouero da quello implicito frequentemente accennato che risulta dal pacifico non vizioso possesso immemorabile, ò centenario.

Questi priuilegij di dottorare, si son conceduti,
 7 ouero si sogliono concedere dal Principe in due maniere, cioè, ò à Collegij, & Vniuersità, ouero à per-

G
 Nel libro 13.
 delle pensio-
 ni nel disc. 38

persone particolari; Quando dunque si tratti di dottorati, che si conferiscano da persone particolari, che l'habbiano in priuilegio dal Principe sou-
rano, ouero che credano hauere questa facoltà per ragione del feudo di dignità; che da loro si possegga con li regali; Conforme in Italia insegna la pratica in alcuni feudatarij Imperiali.

In tal caso, questa sorte di dottorato conceduto per semplice priuilegio di quello, il quale ne habbia la facoltà, non hà quelle prerogatiue che competono al dottorato conceduto da vna publica Vniuersità, ò Collegio, particolarmente per alcune dignità ecclesiastiche, ouero per quegli officij, li quali, per costituzioni Apostoliche, ò per altre leggi, richiedono il dottorato, poiche à tali effetti si richiede il dottorato conferito da qualche Collegio ò Vniuersità publica H; Per la ragione, che in questo caso non è solito darli, se non con l' esame sufficiente sopra l' idoneità; Ancor che in Italia ciò sia ridotto ad vna mera cerimonia, fliche vediamo dottorare anche quelli, li quali non sappiano li primi principij della facoltà, nella quale si dà il grado.

3 Quanto poi alli Notari, si deue deferire alle leggi, & alli stili de paesi, che sono diuersi, e particolarmente, se alle scritture, ò istrumenti fatti da vn Notaro creato con l' autorità mediata, ò immediata d' vn Principe si debba dar fede in vn' altro

H
Nel lib. 12. de
beneficij nel
disc. 42. e nel
detto libro 12
nel tit. del Ca-
pitolo e nell.
14. nelle anno-
tazioni al Con-
cilio di Trento
trattando del
Vicario Capi-
tolare.

I
Nel lib. 15.
de iudicij
trattado dell'
istrumenti
publici.

tro principato, che però non può in ciò darfi vna certa regola generale. I

9 L'erezione di publiche vniuersità, o studij, particolarmente per quella ragione per la quale la legge comune, ò la particolare d' ogni principato, proibisce le radunanze di più persone, per i disordini, che possono nascere in pregiudizio del Principe, ò della Republica; E per conseguenza deue questo esser' inteso, quando ciò segua; Et anche perche le prerogatiue, le quali sogliono risultare dall' vniuersità ò studij publici, non sogliono per comun' vso concedersi, quando non siano con tale autorità espressa, ò almeno implicita, che, come si è detto, risulta dal possesso centenario, ò immemorabile.

10 Il creare nobili quelle persone, le quali, secondo il loro stato naturale non siano tali, parimente è prerogatiua del Principe souerano, al quale solamente si cōcede il fare, che il finto, & il priuilegiato s'habbia per vero in queste qualità accidētali; Atteso che se bene pare, che la pratica insegna, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori, e particolarmente in quei luoghi, ne quali vi sia separazione di nobiltà, che vna piazza, ò vniuersità di nobili, conceda l' aggregazione à qualche famiglia ò persona alla nobiltà; Nondimeno ciò nasce, ò dal priuilegio del medesimo Principe souerano

rano, nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de Dottori, e de Notari, e de Magistrati; Ouero che questa aggregazione non cagioni l'effetto accennato, cioè che vn' ignobile diuenti nobile, atteso che ciò si puol fare solamēte dal Principe, del quale si hà che alle volte nobilita il suo barbiero, ouero il suo cuoco, ò vn'altro meccanico seruitore, Mà opera bene, che quello, il quale già secōdo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, ouero che sia ammesso à quel consorzio, ò vniuersità, nella quale vno ancorche nobile, anche di nobiltà maggiore, non potrebbe per altro pretendervi partecipazione; Siche non è formalmente creare nobile vno il quale non sia tale, mà più tosto dichiararlo tale, & ammetterlo nella partecipazione di quegli onori. L

Conforme in alcune parti fanno li Baroni, ò altri signori; Atteso che essendo obligati dare alli nobili del luogo qualche onorifica ricognizione in alcuni giorni dell'anno, conforme in occasione di parlare della mia patria, si accēna nel Teatro M ammettono graziosamente i loro seruitori, ò altri à tale onoreuolezza; E ciò cammina bene perche gli dà del suo, mà non però risulta, che quello il quale veramēte fosse ignobile, in tal modo diuēti nobile, mentre questa è sola prerogatiua del Principe souerano, il quale pare, che in queste circostanze accidentali di nobiltà, ò di dignità, ò premi-

L
Se ne discorre
nel lib. 3. delle
preminenze
nel disc.
35. & in al-
tri precedenti

M
Nel detto disc.
35.

minenze, vada imitando la podestà di Dio, che lo puol fare, e lo fà quando vuole nelle doti dell' animo, e nelle parti naturali, al che non possono arriuare i Principi, per potenti, e fourani che siano.

Quindi, in ciò particolarmente consiste la prerogatiua maggiore delle virtù, e la sodisfazione dell' animo degli uomini letterati, e virtuosi, sicche ragioneuolmente possono dire d'hauere prerogatiua maggiore di quelli, li quali, ò dalla natura, ò dal caso, habbiano certe prerogatiue accidentali, ancorche grandi, poiche dal Principe possono darli anche ad ignobili, & à plebei, in maniera che leuandoli dalla zappa, ò dall' aratro li faccia nobili, e titolati, mà non può fare che vn ignorante diuenti virtuoso, con tutta la sua potenza, conforme si accenna nel libro seguente nel titolo delle preminenze, parlando della nobiltà, & iui si accenna il bel detto di Sigismondo Imperadore.

Bensi, che sogliono li Principi cercare d'hauer' anche questa potenza, la quale si dà à Dio solamente, col conferire le cariche de' letterati, e virtuosi, ad ignoranti; Tuttauia farà vna mala & irragioneuole collocazione della statua in vn nicchio incongruo, e sproporzionato, con taccia manifesta dell' architetto, poiche mai il Principe, per potente, e grande che sia, potrà fare, che l' ignorante
di

diuenti dotto, ò che il vizioso diuenti virtuoso, ouero che l' indegno diuenti degno.

In questa materia di nobiltà cadono frequentemente in occasione delli suoi effetti, ò prerogative molte dispute, le quali però non riguardano questa materia di regalia, mà l' altra delle preminenze, Che però di esse sitratta nella sua sede. N

L' istesso che si è detto della nobiltà, camina nell' altra prerogatiua della cittadinanza, atteso che il fare che vn forastiero sia veramente à tutti gli effetti cittadino per tutto il principato, ò in alcune parti di esso è, parte del Principe, poiche se bene le Città danno le cittadinanze à forastieri, nondimeno queste suffragano à quelli effetti solamente, li quali dipendono dalle loro ragioni, mà non già in pregiudizio di altri, li quali da esse non habbiano dipendenza; Trattandosi nel resto sotto la medesima di sopra accennata materia di preminenze, degli altri effetti della cittadinanza, e delle questionì, che sopra di essa cadono come fuori di questa materia.

O

* *

Nel detto lib. 3. delle preminenze nelli discorsi 32. e più seguenti, e nel suo supplemento, e nel libro seguente di questa opera uulla secon da parte.

O Nel detto lib. 3. delle preminenze nel disc. 36. e seguente.

Della podestà del Principe di togliere gli officij e li beneficii, le cariche, e le robbe cōcedute; E di riuocare le grazie fatte con casi simili, ouero di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

S O M M A R I O.

1 **D**ella podestà del Principe di riuocare le grazie, e concessioni, ò contratti, e generalmente togliere le robbe, e ragioni del terzo.

Si distinguono sopra ciò più casi, ò ispezioni.

2 Della remozione dagli officij, e cariche date per grazia del Principe.

4 Di quelli dati per contratto oneroso, e con l'equivalente ricompensa.

5 Del donare la robba d' altri, ò di essa disporre.

6 Donde nascano gli equiuoci de' legisti nel caminare solamente con le leggi civili senza altra riflessione.

Che

- 7 Che sia expediente ampliare, e sostenere la podestà del Principe.
- 8 Ma come il Principe, e suoi consiglieri si debbano regolare.
- 9 Del gastigo, che sogliono riceuer li Principi, quando non facciano bene l' officio loro.
- 10 Quando la benignità, e liberalità siano virtù commendabili.
- 11 Le grazie deuono essere regolate dalla giustizia.
- 12 Il Principe è marito della Republica, e padre de' sudditi, e come deue portarsi.

CAP. XXI.



I L dubbio, il quale può cadere in questa materia riguarda la podestà anche nel fourano, e circa la quale li Giuristi, et i Teologi s' intricano tanto; Mà posto che la podestà vi possa arriuare, non si dubita che questa sia di ragion regale, anche primaria, spettante solamente al Principe fourano, nel modo che si è discorso di sopra nel capitolo decimo nono.

Ripetendo dunque la protesta più volte fatta, che nõ è mia parte, ne hò pretensione di voler fare

il legislatore , nè il decisore , mà di lasciare il suo luogo alla verità, accennando solamente qualche mi pare , per qualche istruzione , ò curiosità de non professori, non già per i giudici, e consiglieri; La materia di questo capitolo v'è distinta in più ispezioni ; Primieramente circa la reuocazione delle cariche , dignità , ò robbe graziosamente , e con termini della giustizia distributiva conferite dall' istesso Principe , ò dal suo predecessore , il quale haurebbe potuto non conferirle in modo alcuno , ouero conferirle ad altri .

² Secondariamente circa quelle concessioni, che dal medesimo Principe , ouero dal suo predecessore si siano fatte, più tosto con i termini della giustizia commutativa , e per causa onerosa , e corrispettiva per via di contratto esplicito , ò implicito ; Terzo , circa quelle grazie , le quali ridondano in pregiudizio d' vno à comodo e fauore d' vn' altro, per l' effetto consecutiuo , che ne risulti, come sono le dispense , ò abilitazioni degl' inabili , ò incapaci , delle quali si è trattato nel sudetto capitolo decimo nono ; E quarto della podestà di leuare ad vno la robba , che già possieda per ragion propria , e particolare , per darla ad vn' altro , ò applicarla à se stesso ò in altro modo disporne .

Per quel che s'appartiene alla prima ; Quando
gli

3 gli officij, ò cariche fiano di loro natura temporali, & amouibili, fiche di fatto fra folito praticarne la remozione, fenza che da questa rifulti quel graue pregiudizio, nella fama, ò nell' interesse, che fuol nafcere dalla remozione dagli officij, ò cariche, le quali fiano di loro natura, ò per vfo comune perpetue; Et in tal cafo, non cade ragione alcuna di dubitare, entrando folamente nell' altro accennato cafo della perpetuità, in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale; Come per efempio in quella Città, ouero in quella Corte vi fono delle cariche, le quali di loro natura fono manuali, & amouibili ad arbitrio del Principe, ò di altro fuperiore, fiche fe la carica fi toglie ad vno, e fi dà ad vn altro, non fi fa cofa infolita, ne' pregiudiziale alla riputazione di qualche la poffedeua; Et in tal cafo non fi dubita di tal podetà, non folamente nel Principe fouano, mà anche nel Barone, ò in altro magiftrato, che l' habbia deputato, ò nel fuo fucceffore, nè ciò fi dice di ragion regale.

4 Che però il dubbio cade negli altri offizij, e benefizij, ò cariche, e dignità, che di loro natura, ò per antica vfanza fiano perpetue, fiche non foggiano leuarfi fenza gran demerito, in maniera che la remozione cagioni pregiudizio notabile alla riputazione, ouero all'interesse del poffeffore; Et in quefto cafo, lasciando il luogo alla verità

in

in quel che riguarda il foro interno ; Per qualche spetta all' esterno ; La più vera , e la più comunemente riceuuta, è l' opinione affermatua nel sovrano, ogni volta che la carica, ò dignità , si sia data per grazia, e per libero arbitrio dell'istesso Principe, ò delli Magistrati, sicche potea non darsi à colui, mà ad vn altro con li soli termini della sola giustizia distributua, senza mistura della commutatiua, attesoche quello, il quale hà riceuuta la carica, non può dolerfi, mentre poteua il Principe non dargliela. A

A
Nel disc. 148
di questolib.

Restando la sudetta ragione del pregiudizio considerabile, in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della conuenienza, ouero che ciò sia giusto motiuo di riuocare qualche si sia fatto, ò pure di darne la reintegrazione à quello, il quale ne sia stato senza giusta causa priuato, Ouero per meglio regolare la volontà del medesimo Principe, ò del suo successore, douendosi in ciò per detta ragione caminare con molta circospezione ; Mà non già che se ne possa negare la podestà, atteso che l' essere gli offizij, le dignità, e le cariche perpetue, non nasce da legge diuina, ò naturale, mà da legge positiua, alla quale il Principe à suo arbitrio può derogare ; Ne si sà vedere, perche quel Principe il quale hà fatto la carica perpetua, non la possa render temporale, & amouibile à suo arbitrio, nascendo il tutto da
sua

sua grazia e concessione, che potea non farsi, onde toglie solamente qualche egli medesimo ha dato. B

B
Nell' istesso
disc. 148.

5 Nella seconda ispezione che la concessione sia corrispettiua, & onerosa, più in regola di contratto, che di grazia, ò di priuilegio, ouero più in termini di giustizia commutatiua, che di di stributiua, se n'è accénato qualche cosa nella materia de' feudi. C In occasione di trattare della concessione, chesi facesse in feudo di quei luoghi, li quali habbiano priuilegio di nō esser' infeudati, quando ciò non si sia concesso per grazia, e per liberalità, mà per contratto corrispettiuo, perche li vassalli si siano ricompri; E però qualche iui si accenna, pare che si adatti ad ogn' altro caso simile, per non ripetere le stesse cose.

C
Nel lib. 1.^o de
feudi nel dis.
30.^o in que-
st' opera in
detto lib. 1.

Ben si che (conforme più volte si è accennato,) queste, & altre simili regole legali giouano, perche li consiglieri del Principe debbano persuadergli ad astenersi da quel che dalla legge si dice non douersi fare, ò pure perche si debba dall' istesso, ouero dal suo successore riuocare qualche di fatto fosse seguito senza giusto motiuo; Et anche per dar campo alli magistrati e ministri del Principe quando sia assente, di sospendere l'esecuzione de suoi ordini, e certiorarlo delle difficoltà; Mà quando persista nella sua volontà, in tal caso è

mol-

molto difficile nel foro esterno giudiziario , (del quale solamente si parla) che il solo motiuo della podestà possa suffragare à chi patisce il danno . D

D
*Nel istesso
disc. 148. di
questo libro .*

Della terza specie , ò ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legittimazione de' bastardi , e della reintegrazione de banditi con casi simili . E

E
*Nel cap. 19.
di questo lib.
E' anche in
detto dis. 148.*

E della quarta , rare volte il foro esterno giudiziario tratta , poiche non volentieri trà Principi cristiani si dà il caso di qualche le leggi ciuili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robba d' altri , e che al padrone non si dia azione contro il possessore , mà solamente contro il fisco del medesimo Principe per la reintegrazione ; E se pure alle volte si pratica , ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessità , ò vtilità della Republica in tempo di guerra diuina , ò vmana , ò di carestia ; Mà rare volte il foro giudiziario regolato da Legisti tratta queste materie .

Tuttauia quando occorressero , il punto maggiore stà nella volontà del Principe , se veramente habbia voluto , ò nò , valersi di quest' autorità , posciache quando la volontà sia certa , in tal caso è molto difficile sostenere il defetto della podestà ; Pure in ciò hanno gran parte le leggi , ò gli stili del paese , ò del principato , non essendo possibi-
le il

le il discorrere distintamente di tutte le questioni le quali sopra ciò cadono, e di darui vna certa regola per la capacità de' non professori, stante la gran varietà d'opinioni, e sopra tutto, per la diuersità delle leggi, e de' stili che risulta dalla diuersità di tanti principati, li quali per lo più si gouernano diuersamente. F

Et in ciò consiste il più volte accennato inganno de' puri legisti nel caminare generalmente in tutti i paesi, o principati con le regole generali delle leggi ciuili de' Romani, non riflettendo che
7 quelle furono fatte col presupposto di vn solo Imperio, e di vn solo Principe, e per conseguenza che la legge fusse da per tutto comune, & vniforme; E questo è quell'errore, che produce tanti grandi, e frequenti equiuoci.

Conuiene però auuertire, che se bene, secondo il senso de' Giuristi, per quanto spetta al foro
8 esterno (così particolarmente insegnando la pratica) conforme si accenna in questo capitolo e nelli due precedenti, si sia molto dilatata la podestà del Principe, la quale anche per buon gouerno della republica conuiene mantenere così ampla per la più esatta vbbidiēza de' popoli, e senza la quale il buon gouerno non è facilmente praticabile, acciò à sudditi, col pretesto di disputare della podestà, non si dia facile l'adito alle disubbidienze & alle rebellion; Tuttavia li me-

F
Di questa po-
destà di do-
nar la robba
d' altri si dis-
corre nel det-
to disc. 148. di
questo libro,
& anche nel
lib. 7. delle
donazioni nel
disc. 43.

desimi Principi, e li loro consiglieri non deuno valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori de confini del giusto, e dell' onesto, mà restringerla dentro li termini della necessità, ò dell' vtilità, publica, secondo la restrizione, la quale alla sua podestà per il foro interno della coscienza, si dà più comunemente da Teologi morali, & anco da alcuni Canonisti, Atteso che anche le leggi ciuili de Romani che furno fatte senza la pietà cristiana, da Principi, ò da Magistrati gentili, e molto più chiaramente quelle che furono fatte dopoi dagli Imperadori Cristiani, dispongono, che, se bene il Principe non è soggetto alle leggi, & a quella forza, la quale si dice coattiua, nondimeno deue viuere secondo quelle, alle quali per ragion naturale, ò delle genti si stima soggetto, con quella forza, la quale si dice direttiva, conforme alla distinzione di queste due forze della legge altroue accennata. G in occasione di trattare, se, e quando la legge obblighi gli esenti, e li non sudditi.

G
Nel Proemie.

Douendo il Principe pensare di hauer per giudice e per superiore, non solo Iddio per il gastigo
 10 nell'altra vita, nella quale non vi è differenza di persone, ne di dignità, mà solamente si attendono l'opere buone, e le cattive, mà anche per quel gastigo, che l'istesso Iddio suol dare in questo Mondo per mezzo di altri Principi e persone potenti,
 Et alle

Et alle volte anco per mezzo degli stessi sudditi, per quello che ne insegnano le istorie antiche e moderne, di tanti Principi grandi, li quali, ò per causa di guerra publica, d'un altro Principe, ouero per quella intestina, che nasce dalle reuoluzioni de' popoli, ò per altri rispetti, hanno perduto il principato, e si sono ridotti à miserie estreme, & alle volte à morire in publico palco per mano di ministro di giustizia, cōdannati da proprij sudditi.

Anzi deue considerare d'hauer' anche per giudice delle sue azioni per altro verso, il medesimo ¹¹ Mondo, che l'arricchisce, ò rispettiuamente l'impouerisce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li quali principalmente si deuono desiderare da Principi, mentre ciò li contraddistingue da priuati, poiche nell'altre parti corporali, ò intellettuali, più tosto la loro condizione è inferiore, e più infelice delli priuati ben prouisti di beni di fortuna.

²² In oltre si deue da loro riflettere, che, la benignità, e la magnanimità, e simili parti, sono ben virtù commendabili, quādo siano in compagnia della giustizia, la quale si dice la padrona, o la guida principale dell'altre, non dandosi esercizio dell'altre virtù senza quella della giustizia, conforme si accenna altroue; H Che però, cōforme eccellentemēte insegna vn moderno istruttore de' Principi, il quale hà saputo così ben' accoppiare la po-

H
Nel Proemio.

litica temporale, con la pietà cristiana; L'vsare grazie, e benignità deuianti dalla giustizia con delinquenti, e malfattori, non si dice pietà, ò benignità, mà barbarie, e crudeltà, contro gl'innocenti oppressi da tristi; Appunto come, barbaro e crudele, sarebbe stimato quello, il quale accarezzasse, e nodrisse i serpenti, ouero i leoni, e gli orsi, & i lupi, ò altre fiere simili, perche danneggiasse il genere umano, ouero quello degli animali pacifici, e profitteuoli alla Republica, con casi simili.

Che però, le grazie, e rispettiuamente li rigori, si deuono praticare con quella regola di giustizia distributiua, che si concede al Principe, e non à Giudici, e Magistrati inferiori, la podestà de' quali è ristretta dentro i confini della giustizia commutatiua, e per conseguenza si deuono sempre esercitare col fondamento, e con la scorta di detta giustizia conforme la distinzione che altroue si dà trà la giustizia distributiua, e la commutatiua.

I
Nel Proemio.

Come anche si deue dal Principe considerare, che se bene per comun' vso di parlare vien chiamato padrone; Nondimeno non è quel dominio il quale si habbia con quei serui, che volgarmente chiamiamo schiaui, ouero che habbiamo nell'altre robbe indiffereti di priuato dominio, e di libera disposizione; Mà si dice padrone, per denotare

la

la sua suprema podestà, posciache in effetto, in
senso comune, non solamente de' Giuristi, mà
anche de' Morali, e de' politici, il Principe si dice
marito della repubblica, e padre de' sudditi. L

L
In questo lib.
nelli disc. 44.
et 45. et 125

Che però deue portarsi da marito, e da padre
rispettiuamente, in maniera che, conforme quãdo
vn marito tratta troppo malamente la moglie, la
legge hà introdotto il diuorzio, mediante il qua-
le quella può da lui separarsi, e togliergli anche
il dominio, e l' amministrazione della dote; E
quando il padre tratta troppo malamente i figli,
la legge lo priua della patria podestà, e de' suoi ef-
fetti; Così alle volte Iddio permette, che con li
suoi douuti termini, e per cause però giuste,
concernenti la causa publica, e la mala ammini-
strazione del principato, con li mezzi approuati
dalle leggi diuina, & umana, senza che possa, nè
debba hauerui luogo la macchia della rebellione,
sempre degna di biasimo, la pratica insegna, che
ne risultino questi effetti.

All' effetto dunque di rendersi il Principe si-
curo di questi mali effetti, deue hauer solamente la
mira à far la giustizia, e da quella, ò sia distributua
ò commutatiua, secondo la qualità de' casi, deue
regolare le sue azioni, atteso che la vera ragione
di stato, e la miglior regola politica, e conserva-
trice degli stati, si dice la giustizia, senza la quale
nó si può dar' alcuna cosa virtuosa in questo mon-
do

M
Nel Proemio.

do, conforme si è accennato altroue. **M** Nè basta
che il Principe sia giusto, e ben' intenzionato, mà
deue inuigilare ancora, che li suoi ministri, & of-
ficiali, coltiuino, & offeruino la stessa virtù; Impor-
tando poco al padrone della vigna, che il
custode maggiore non guasti, ne rub-
bi li frutti, se non hà l' occhio,
che non si rubbino, nè si
guastino da suoi
operarij.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607
U.S.A.
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5000
WWW.CHICAGO.EDU


70 2010 1000


UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO DI LETTERE E LETTERATURA DEL
DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1776

5018

Jo. Guetppe Bruck





21.
G. P.
BAY
DE
V.
DE
RE
ALI
LIB
II.

opinione contraria, è la più vera, e riceuuta; E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; Quando però non oſti qualche legge particolare del paefe; Còforme occorre in Spagna in quei maioraschi, quãdo però habbiano vna delle due qualità, cioè che, ò ſiano fondati con robbe donate in maiorasco dal medesimo Rè, come occorre in quelle Città, terre, e ville, che ſi danno à benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l'vſo dè feudi, mà quella figura, che fanno in Italia li feudi maioraschi); O prij del fondatore regio, il quale e preminenze nel priuilegio, iſmetterſi queſta quando queſte particolarmente con queſta legge come per vna ſpecie di conuenzione, preferuatiue generali atteſoche in tal le generali della diſtintamente ſi

S
Nel ſupplemento di queſto iſteſſo libro ſopra queſta materia di còſtituzione.

32 Quando poi l

contumacia, e per via di bando capitale dell' aſſente, e per conſeguenza anco ſi ſia fatto il caſo alla detta ſoſtituzione, ſuole cader la queſtione, ſe eſſendo il delinquente aggraziato dal bando, e reſtituito alla grazia del Principe, & allo ſtato antico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò, ancorche li Dottori, con qualche varietà d' opinioni, ſ' intrichino, facendo al ſolito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la reſtituzione ſia concepita, come anche ſe le robbe ſiano in poter de' terzi, ouero per onero diſtinzioni ſolite

T
Nel detto diſc
160.

one pare che conſtituzione ſia concepita di nullità ò d' inbãdo; Opure ſia còteſoche nel primo ſtituzione del tutrobbe foſſero alie- mà dichiarare che azione al ſuo prin- mai ſeguito; Mà ioſa, in effetto la legge, cioè quel che pe; Quando però obbia facoltà di to- n già quando ſia fud-

